

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 776-A

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(RELATORE CREUSO)

Comunicata alla Presidenza il 5 dicembre 1992

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Interventi urgenti in materia di finanza pubblica

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

dal Ministro del tesoro

e dal Ministro delle finanze

(V. Stampato Camera n. 1684)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta
del 12 novembre 1992*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 novembre 1992*

INDICE

Relazione	Pag.	3
Allegato: Schede di lettura	»	8
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	76
- della Giunta per gli affari delle Comunità europee	»	76
Testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione	»	77

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge recante interventi urgenti in materia di finanza pubblica costituisce l'ultimo provvedimento collegato di cui il Senato dovrà occuparsi prima dell'esame del disegno di legge finanziaria. Come è noto, dopo la legge di delega (n. 421 del 1992) e il decreto-legge n. 384 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438), nonché il decreto-legge in tema di imposta straordinaria sulle imprese (n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461), il provvedimento all'esame costituisce lo strumento per apportare correttivi alla legislazione di spesa per il 1993, che si rifletteranno come tali sulla manovra di bilancio per il prossimo anno. In questo quadro il provvedimento costituisce logico presupposto della manovra di bilancio e postula pertanto di essere esaminato prima delle leggi di bilancio e finanziaria.

A tale proposito si deve ricordare che il complesso delle minori spese e delle maggiori entrate che esso provoca, sia per la parte corrente, sia per quella in conto capitale, equivale a 3.069 miliardi per il 1993, a 1.588 miliardi per il 1994 e a 288 miliardi per il 1995. Pertanto si deve notare che, a differenza soprattutto del provvedimento di delega, il presente disegno di legge ha una portata più limitata sui saldi di finanza pubblica, disponendo per lo più effetti circoscritti al solo anno 1993. D'altra parte, molte delle misure in esso contenute, come è il caso dell'articolo 1 in materia di mutui, hanno effetti di semplice dilazione nel tempo di spese, e dunque non costituiscono manovre di carattere strutturale. Certamente alcune misure previste potrebbero ben essere mantenute nel futuro ovvero essere trasformate in disposizioni permanenti nel tempo, con ciò arrecando benefici di più ampio respiro al bilancio dello Stato. Ciò tanto più se dovrà proseguire anche nell'immediato futuro l'opera di

ricognizione dei flussi e di riqualificazione della spesa pubblica, al fine di un abbassamento della sua base complessiva. Non vi è dubbio, infatti, che la riforma operata con la legge di delega ha aperto la strada a una riconsiderazione del processo di bilancio secondo la tecnica del cosiddetto *zero base budget*, e dunque nell'immediato futuro si dovrà giungere a una riconsiderazione complessiva di tutte le appostazioni di bilancio, onde giustificare le rispettive consistenze. In questo modo sarà possibile ridurre ulteriormente il complesso della spesa pubblica, e quindi proseguire nell'opera di risanamento intrapresa, che ha già dato, negli ultimi tempi, buoni frutti, ma dei quali non ci si deve accontentare.

Una ulteriore questione riguarda il regime della emendabilità del provvedimento in esame. A tal proposito si deve ricordare che presso la Camera dei deputati è stato esteso il regime di emendabilità, con le connesse inemendabilità, previsto per la legge finanziaria anche ai provvedimenti collegati che, come è noto, costituiscono lo strumento necessario per la copertura della legge finanziaria stessa.

Passando ad esaminare le singole norme, nel testo del Governo, come modificato dalla Camera dei deputati (al quale la Commissione bilancio propone modifiche e integrazioni di cui si darà conto più avanti), si deve far presente in primo luogo come l'articolo 1 verta in tema di sospensione dell'autorizzazione alla contrazione di mutui, che potranno invece essere contratti negli esercizi successivi, con una riduzione di spesa per l'anno 1993 quantificata nella relazione tecnica in 770 miliardi.

La sospensione riguarda il programma dei parcheggi, i trasporti rapidi di massa, gli interporti, i trasporti, i mutui in materia di finanza locale e quelli relativi alla legge n. 64. Si deve notare tuttavia che il comma 4 esclude la sospensione degli atti già

perfezionati alla data di entrata in vigore della legge, mentre il comma 5 proroga al 31 dicembre 1993 la sospensione della concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, con esclusione di quelli destinati all'edilizia giudiziaria e penitenziaria, agli interventi per la salvaguardia di Venezia, a quelli per l'impiantistica sportiva, ai programmi di metanizzazione del Mezzogiorno, alla lotta contro l'AIDS, alle maggiori spese sostenute per l'assistenza sanitaria e ai trasporti locali. In base alla relazione tecnica il risparmio sarebbe di 1.343 miliardi per il 1994.

Il comma 3 prevede la soppressione della Commissione di vigilanza sull'esecuzione dei lavori relativi ai sistemi di trasporto rapido di massa, con un risparmio di 15 miliardi. Il comma 6, invece, riduce di 4 miliardi nel 1993 e di 8 miliardi nel 1994 l'autorizzazione di spesa per la costruzione di nuove sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri. Tuttavia poichè gli stanziamenti registrati in Tabella F del disegno di legge finanziaria si esauriscono nel 1994, non si comprende il riferimento al 1995.

Il comma 7 esclude dalla sospensione i mutui destinati all'acquisto di attrezzature sanitarie e all'edilizia sanitaria. Tali autorizzazioni derivano, nella sostanza, dalla legge finanziaria per il 1988 ed equivalgono a 800 miliardi per il 1993, comprensivi delle quote vincolate del fondo sanitario nazionale in conto capitale. Il comma 8, poi, sospende il versamento alla Cassa depositi e prestiti delle annualità relative all'edilizia residenziale pubblica differendole all'esercizio successivo. Tale norma comporterebbe un risparmio di 1.715 miliardi per il 1993. Norma di un certo rilievo è il comma 9, che proroga al 31 dicembre 1995 i contributi da destinare all'ex GESCAL nella misura del 0,65 per cento a carico dei lavoratori dipendenti e dello 0,70 a carico dei datori di lavoro. Di tali somme 250 miliardi sono stati destinati dalla Camera dei deputati agli interventi di ricostruzione degli immobili danneggiati dalle recenti calamità naturali.

Il comma 10, infine, verte in tema di ammortamento dei mutui per i ripiani della

maggior spesa sanitaria degli anni dal 1987 al 1991, prevedendo che l'ammortamento decorra dall'anno successivo a quello in cui si perfezionano i contratti e comunque non prima del 1° gennaio 1994. Il complesso della spesa per il ripiano ammonta a 4.663 miliardi, mentre gli oneri per l'ammortamento equivarrebbero a 363 miliardi per il 1993, così come sono stati contabilizzati nella tabella C del disegno di legge finanziaria.

L'articolo 2 prevede la delega al Governo per una nuova disciplina dei canoni di concessione delle acque pubbliche e per le tariffe dei servizi di acquedotto e di smaltimento dei rifiuti. Nella sostanza, la delega mira ad introdurre una sorta di imposta ambientale; tuttavia i criteri di tale prelievo, che possono essere ricondotti ad analoghe esperienze dei paesi esteri, non risultano precisati nell'ambito della delega. Si stabilisce invece, al comma 2, che esiste una finalizzazione delle maggiori entrate rivenienti dalle nuove imposte alle finalità previste dalla legge n. 183 del 1989, in tema di difesa del suolo. Tale finalizzazione pregiudica tuttavia il principio dell'unità del bilancio.

Analogo pregiudizio al principio *de quo* è arrecato altresì dall'articolo 6, comma 6, che prevede la possibilità che il Ministero della difesa alieni propri beni immobili demaniali e patrimoniali, utilizzando il ricavato per l'ammmodernamento delle Forze armate. Tra l'altro in tal modo si evita di utilizzare tali proventi a sollievo del disavanzo statale.

Altra norma per certi versi analoga è l'articolo 3, comma 1, che consente l'utilizzazione delle disponibilità di bilancio, anche di cassa, per le esigenze dell'edilizia universitaria, da utilizzarsi anche mediante ricorso a locazione finanziaria: tuttavia le disponibilità di cassa non sono idonee a fronteggiare oneri a carattere continuativo.

L'articolo 4 verte in tema di spesa scolastica, prevedendo, al comma 1, un parziale blocco del *turn-over* delle dotazioni organiche aggiuntive, nel limite dell'80 per cento. Il risparmio sarebbe pari a 98 miliardi l'anno. Il comma 2, limitando gli

incarichi del personale docente presso altre amministrazioni, porterebbe ad un risparmio di 12 miliardi, mentre il minor ricorso alle supplenze temporanee, derivante dalla proroga delle graduatorie dei concorsi di cui al comma 3 porterebbe a minori spese per 168 miliardi. Il comma 4, poi, è in tema di trattamento economico di trasferimento del personale militare, mentre il comma 5 evita che siano computate ai fini della ricostruzione della carriera le maggiori anzianità previste dalla normativa per gli ex combattenti. Il Servizio del bilancio ha osservato che i risparmi di cui all'articolo 4 hanno carattere annuale, ad eccezione della norma relativa agli incarichi del personale docente. Pare opportuno che si chiarisca, pertanto, per quale motivo nel 1995 verrebbe addotto un risparmio complessivo di 280 miliardi.

L'articolo 5 concerne la predisposizione dei progetti preordinati a rendere più efficiente la pubblica amministrazione, mentre l'articolo 6, nei commi da 1 a 5, regola la cessione degli alloggi del Ministero delle poste, che dovrà essere effettuata con priorità agli assegnatari, con pagamento di un prezzo correlato al valore catastale dei beni. La relazione tecnica quantifica le entrate nell'ordine dei 100 miliardi, stabilendo che il ricavato andrà a riduzione del disavanzo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Del comma 6 si è già detto sopra.

L'articolo 7 opera una riduzione dei trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano a valere sul Fondo sanitario nazionale. Tale riduzione deriva dalla volontà di equiparare la limitazione operata per le regioni a statuto ordinario anche a quelle a statuto speciale. Il comma 2, introdotto dalla Camera, modifica la legge n. 421 del 1992, prevedendo che le regioni possono cumulare l'incremento delle aliquote dei tributi regionali con quelle dei contributi sanitari, allorché debbano far fronte alla maggiore spesa sanitaria. Il comma 3 infine, in considerazione dell'abolizione dell'esazione dell'IVA per l'importazione di merci intracomunitarie, attribuisce diretta-

mente alla Valle d'Aosta un trasferimento statale sostitutivo.

L'articolo 8, che è stato oggetto di ampio dibattito, verte in tema di spesa per il personale degli enti lirici, stabilendo l'incompatibilità delle prestazioni professionali con il rapporto di pubblico impiego, ad eccezione di quelle ad altissimo livello artistico e di quelle a carattere saltuario. La norma prevede altresì il blocco delle assunzioni, il contenimento delle diarie, il divieto di contratti integrativi, misure di contenimento dei costi e parametri per la ripartizione delle erogazioni agli enti lirici, tenendo conto che il fondo unico per lo spettacolo è stato ridotto dal disegno di legge finanziaria, anche se in misura inferiore rispetto a quanto proposto dal Governo, attestandosi, per il 1993, in 900 miliardi.

L'articolo 9 affida all'ISTAT il compito di dare il proprio assenso a tutte le indagini statistiche svolte dalle pubbliche amministrazioni, al fine di diminuire le spese per studi e indagini non sempre indispensabili, mentre l'articolo 10 consente alle province e ai comuni di istituire società per azioni per la gestione di servizi pubblici. Principio fondamentale è che i servizi gestiti da tali società dovranno garantire l'equilibrio economico e finanziario, mentre le tariffe dovranno essere individuate come corrispettivo dei servizi e saranno determinate dai soggetti gestori. La norma dovrebbe assecondare, nel tempo, un processo di riequilibrio finanziario dei servizi pubblici, e quindi un contenimento dei trasferimenti a carico dello Stato. Con l'opera di razionalizzazione sono previsti, al comma 8, gli stessi benefici fiscali che la «legge Amato» ha attribuito agli istituti di credito in relazione alle operazioni di conferimento.

Gli articoli 11 e 12 vertono in tema, il primo, di esclusione per gli enti locali dall'adempimento degli obblighi previdenziali per alcuni contratti d'opera, il secondo, di emissione di titoli indicizzati in valuta estera. L'articolo 13 poi, introdotto dalla Camera, prevede di revocare le autorizzazioni alla concessione di mutui per l'impiantistica sportiva, riutilizzando le somme

disponibili per il completamento delle opere avviate.

L'articolo 14, infine, concerne il divieto della deducibilità delle spese generali delle imprese dalle imposte sui redditi per un ammontare corrispondente all'eventuale eccedenza degli interessi esenti rispetto agli interessi passivi. Tale formulazione, che mira a modificare il recente decreto-legge n. 384, provocherebbe un potenziale incremento delle entrate pari a 400 miliardi, tendendo a limitare nella sostanza la deducibilità delle spese generali delle imprese, atteso il fatto che attualmente si calcolano in circa 1.500 miliardi l'anno gli interessi esenti percepiti da queste ultime. Il comma 3 del medesimo articolo, infine, modifica la clausola di copertura dell'articolo 4 della legge n. 421 del 1992 (legge di delega), in modo da renderla coerente con la nuova valutazione degli effetti dell'ICI, che sono stati contabilizzati per 500 miliardi in più rispetto all'originaria previsione della legge di delega.

* * *

L'esame in Commissione ha permesso di valutare numerosi emendamenti. In proposito si deve osservare che la deliberazione assunta dalla Giunta per il Regolamento del Senato del 26 novembre ha equiparato gli emendamenti al provvedimento in esame a quelli ai disegni di legge di bilancio e finanziaria, sotto il profilo dell'ammissibilità. Infatti la Giunta per il Regolamento ha deciso che devono essere dichiarati inammissibili gli emendamenti che provocano uno «sfondamento» dei saldi. Tale estensione del principio valevole, come detto, per la manovra di bilancio, va salutata positivamente. Tuttavia essa ha portato ad alcune difficoltà applicative, in considerazione del fatto che quando è intervenuta la deliberazione gli emendamenti erano già stati presentati, e dunque i colleghi non potevano aver tenuto conto della necessità di presentarli in forma compensata. Inoltre è stato difficoltoso operare una precisa valutazione quantitativa degli effetti degli emendamenti, tal che la dichiarazione di inammissibilità è

stata ristretta ad un solo caso, preferendosi procedere alla votazione degli emendamenti di presunta maggior spesa, che sono risultati respinti.

Un'ulteriore considerazione concerne il complesso degli emendamenti, con riferimento al loro riflesso sui saldi di bilancio: poichè nel loro totale non si sono realizzate nuove spese, ma, semmai, vi può essere un incremento di entrate - come è il caso degli effetti dell'emendamento 9.0.1, aggiuntivo di un articolo (ora articolo 10) in tema di revisione e modifica della struttura delle convenzioni con le società concessionarie delle autostrade, anche in funzione dell'incremento dei pedaggi, il cui gettito dovrà essere in parte destinato agli investimenti nel settore - si può affermare che il provvedimento, nel testo proposto dalla Commissione, non comporta la necessità di una revisione del disegno di legge finanziaria, ma anzi contribuisce a rafforzare ulteriormente la manovra.

Gli emendamenti accolti dalla Commissione concernono principalmente il mantenimento della precedente normativa in relazione all'assunzione di personale tecnico e amministrativo delle università, all'articolo 4; la necessità che il Ministro del tesoro di concerto con quello della sanità presenti al Parlamento una relazione sulla spesa sanitaria, all'articolo 7; e una nuova disciplina delle incompatibilità relative al personale artistico degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche, all'articolo 8. In questo caso la Commissione ha ritenuto di dover modificare il testo approvato dalla Camera dei deputati, consentendo l'espletamento di prestazioni di carattere saltuario da parte degli artisti, a condizione però che tali attività non siano sovvenzionate dallo Stato. In questo modo non si mortificano gli artisti migliori, ma si evitano abusi a danno dell'Erario.

Un ulteriore emendamento migliorativo è quello soppressivo del comma 6 dell'articolo 6, che - come si è detto sopra - consentiva l'incameramento diretto delle entrate derivanti dalla vendita di caserme, a favore del Ministero della difesa. La Commissione ha invece ritenuto che le entrate

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

derivanti dalle alienazioni in questione, che possono comunque realizzarsi ai sensi della normativa vigente, debbano essere incamerate dallo Stato, senza che possa esser leso il principio dell'unitarietà e della globalità del bilancio.

Su alcune questioni il Governo si è riservato di fornire ulteriori elementi di documentazione per la discussione in Assemblea, come è il caso della questione relativa all'attribuzione alle regioni delle risorse per l'assistenza ospedaliera, sollevata nell'emendamento 1.3. Per quanto riguarda poi la questione relativa alla valutazione del ruolo delle province nel campo dell'assistenza, si è ritenuto che essa fosse superata alla luce di quanto disposto dal decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, (atto Senato n. 787) e pertanto l'emendamento 14.0.2 che regolava la materia è stato ritirato dai presentatori.

Su un'ultima questione, quella della modifica dell'articolo 6 del decreto-legge n. 384 del 1992, in tema di contribuzione sanitaria, la Commissione ha respinto un emendamento che mirava a superare il principio del contributo capitaro per il medico di base di 85.000 lire, modificando

la contribuzione e contemporaneamente estendendo la «tassa sulla salute» ai redditi oltre i 100 milioni annui, con un'aliquota del 5 per cento per il 1993 e del 3 per cento per gli anni successivi. Tale modifica avrebbe permesso di recare sollievo alle famiglie con redditi più bassi, spostando l'onere ai percettori di redditi più alti. La quantificazione dell'emendamento era tale da consentire un lieve *surplus* delle entrate destinate al Servizio sanitario. Tuttavia, la questione è solo momentaneamente accantonata essendo stata da tutti i Gruppi ritenuta meritevole di un ulteriore approfondimento in sede di Assemblea.

In ogni caso, per una più agevolata lettura della normativa, si fa rinvio alle schede di lettura predisposte dai Servizi degli studi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che sono allegate alla presente relazione.

Con queste considerazioni, il relatore raccomanda all'Assemblea l'approvazione del provvedimento nel testo proposto dalla Commissione.

CREUSO, relatore

ALLEGATO

SCHEDE DI LETTURA

ARTICOLO 1.

Comma 1 - *Sospensione autorizzazioni di spesa 1993*

Al fine di incidere sulla dimensione del fabbisogno, il comma 1 dell'articolo 1 sospende fino al 31 dicembre 1993 la facoltà di contrarre i mutui con il concorso anche parziale dello Stato relativa alle leggi elencate alle lettere dalla a) alla f) del comma stesso.

Si tratta di sospensione e non di soppressione, viene pertanto previsto che le somme relative alle predette autorizzazioni di spesa per il 1993 siano iscritte in bilancio «nell'esercizio successivo a quello di scadenza delle autorizzazioni medesime». I provvedimenti a cui si riferiscono le singole lettere del comma 1 sono i seguenti:

a) *legge 24 marzo 1989, n. 122*

La legge è diretta a risolvere il problema dei parcheggi nelle aree urbane e a favorirne il decongestionamento anche mediante la creazione di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo. A fronte di un volume massimo di mutui di 1.000 miliardi per il 1989 e di 500 miliardi per il 1990 (articolo 4, comma 4 legge n. 122 del 1989), è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 100 miliardi per il 1989 e di 50 miliardi per il 1990. Il limite di impegno complessivo per il 1993 è pertanto di 150 miliardi.

La legge individua anche alcune aree urbane maggiormente popolate tenute ad approvare un programma triennale di parcheggi. Per l'attuazione dei programmi, a fronte di un volume di mutui di 2.000 miliardi nel triennio 1989-1991 (500 miliardi per il 1989, 500 miliardi per il 1990 e 1.000 miliardi per il 1991), la legge autorizza (articolo 8), per la concessione di contributi in conto interessi, il limite di impegno quindicennale di 50 miliardi per il 1989, 50 miliardi per il 1990 e 100 miliardi per il 1991. Il limite di impegno per il 1993 è pertanto di 200 miliardi.

Il limite di impegno complessivo derivante dalla legge n. 122 del 1989 - e oggetto di sospensione - è pari a 350 miliardi.

b) *legge 26 febbraio 1992, n. 211*

La legge n. 211 del 1992 dispone interventi, nel settore delle metropolitane leggere, finalizzati allo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e di miglioramento della mobilità e delle condizioni ambientali. Sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti e con istituti di credito nazionali ed esteri da parte dei soggetti attuatori (città metropolitane e comuni designati) sono previsti contributi da parte dello Stato (articolo 9). A tal fine sono autorizzati limiti di impegno trentennali di 175 miliardi per il 1993 e di ulteriori 50 miliardi per il 1994.

La legge n. 211 del 1992 prevede il rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge n. 385 del 1990 «Disposizioni in materia di trasporti» nonchè degli interventi diretti alla realizzazione di sistemi ferroviari

passanti e di collegamenti, tramite metropolitane leggere, con aree aeroportuali, espositive e universitarie.

Si ricorda che per la realizzazione ed ammodernamento di collegamenti tra aeroporti e rete esistente, per la realizzazione di reti su guida vincolata nonchè per innovazioni tecnologiche volte alla riduzione del personale, l'articolo 8 della legge 385 del 1990 autorizza l'Ente ferrovie dello Stato e le ferrovie in concessione e gestione governativa ad accendere mutui garantiti dallo Stato. Era prevista la concessione di contributi in misura pari agli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui. Al fine predetto venivano stanziati 25 miliardi per anno dal 1990 al 1992.

L'articolo 10 della legge 211 del 1992 autorizza gli enti interessati a contrarre mutui decennali, garantiti dallo Stato e assistiti da un contributo pari agli oneri per capitale ed interessi. Viene a tal fine autorizzato un limite di impegno di 195 miliardi per il 1993 e un ulteriore limite di 155 miliardi per il 1994.

Il disegno di legge di bilancio 1993, a legislazione invariata, prevede a tal fine l'istituzione del capitolo 7311 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti (tabella 10) con uno stanziamento di 195 miliardi. Il disegno di legge finanziaria 1993, in tabella E, prevede la soppressione della 1ª annualità del predetto limite di impegno. Le variazioni determinate dalla tabella E, comportano una riduzione complessiva delle autorizzazioni di spesa previste dalla legge 211 del 1992 pari a 370 miliardi.

c) legge 4 agosto 1990, n. 240

La legge dispone in materia di interventi per lo Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità.

La legge n. 240 del 1990 (articolo 6, comma 1) autorizza i soggetti ai quali è affidata la concessione per la realizzazione e l'esercizio delle infrastrutture, a contrarre mutui per un importo determinato per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993, per un totale di 700 miliardi di lire. Il volume dei mutui autorizzati in ragione di anno è pari a 50 miliardi per il 1989, 250 miliardi per il 1990; 100 miliardi per il 1991; 150 miliardi per il 1992 e 150 miliardi per il 1993. Sono autorizzati (articolo 6, comma 4) limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato, con la seguente modulazione: 5 miliardi per il 1989, 25 miliardi per il 1990; 10 miliardi per il 1991; 15 miliardi per il 1992 e 15 miliardi per il 1993. La tabella E del disegno di legge finanziaria del 1993, opera una riduzione per la autorizzazione di spesa relativa al limite di impegno quindicennale di lire 15 miliardi. Il disegno di legge in esame infatti, in considerazione della riduzione prodotta dalla tabella E del disegno di legge finanziaria 1993, non calcola la relativa riduzione di spesa tra quelle derivanti dal provvedimento.

d) legge 15 dicembre 1990, n. 385

La legge, che costituiva uno dei disegni di legge di accompagnamento della legge finanziaria 1990, prevede interventi di razionalizzazione delle spese e di finanziamento nei diversi settori di trasporto.

In particolare il provvedimento autorizza l'Ente ferrovie dello Stato (articolo 1) a contrarre mutui nel limite complessivo di 8.900 miliardi nel triennio 1990-1992 per la velocizzazione della rete ferroviaria ed il potenziamento delle infrastrutture, in ragione di 1.950 miliardi nel 1990, 3.600 miliardi nel 1991 e 3.350 nel 1992. L'ammortamento dei mutui è a carico del bilancio dello Stato, il relativo onere, per il triennio 1990-1992 è stato valutato in lire: 100 miliardi per il 1990, 470 miliardi per il 1991 e 800 miliardi per il 1992.

La legge n. 385 del 1990 autorizza l'Azienda autonoma di assistenza al traffico aereo generale a contrarre prestiti ed emettere obbligazioni garantite dallo Stato, per finanziare le spese di acquisizione di beni mobili ed immobili strumentali all'espletamento del servizio, limitatamente alla quota eccedente l'ammontare dei trasferimenti in conto capitale da parte dello Stato (articolo 6).

Il volume massimo di tali operazioni è stabilito in 983 miliardi negli esercizi dal 1990 al 1993.

Vengono altresì autorizzati (articolo 8) l'Ente ferrovie dello Stato e le Ferrovie concesse in gestione commissariale ad accendere mutui garantiti dallo Stato, con contribuzione dello Stato per l'ammortamento, per la realizzazione di collegamenti ferroviari tra gli aeroporti internazionali e la rete ferroviaria, di reti a guida vincolata integrate con le linee ferroviarie e per l'innovazione tecnologica incentivanti la riduzione del personale.

L'onere per capitale ed interessi a carico dello Stato viene quantificato in lire 25 miliardi per anno dal 1990 al 1992.

La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo in esame non specifica a quale disposizione autorizzativa della legge 385 del 1990 si è riferita la sospensione; la relazione tecnica che accompagna il disegno di legge (atto Camera n. 1684), quantifica comunque la relativa riduzione di spesa in 65 miliardi.

e) legge 31 dicembre 1991, n. 415

La legge finanziaria 1992 autorizza l'Ente ferrovie dello Stato (articolo 4, comma 3, lettera *b*), a contrarre mutui - nel secondo semestre 1992 - fino all'ammontare di 5.000 miliardi ripartendoli in ragione di 2.000 miliardi per il finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e 3.000 miliardi quale quota per il 1993 per l'attuazione del programma poliennale di investimenti (predisposto ai sensi dell'articolo 3, n. 3 della legge n. 210 del 1985, istitutiva dell'Ente Ferrovie). Gli oneri per capitali ed interessi a carico dello Stato venivano quantificati in lire 650 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. La lettera *e*) del comma 1 dell'articolo in esame sospende la facoltà di contrarre mutui limitatamente a parte dei mutui autorizzati per il 1992. Più precisamente la norma si riferisce all'importo di 1.000 miliardi specificando che la sospensione deve essere proporzionalmente ripartita tra le quote indicate dalla legge finanziarie: la sospensione graverà pertanto per 2/5 sui mutui per il finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e per 3/5 sull'attuazione del programma poliennali di investimenti.

La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge n. 1684 quantifica la riduzione di spesa derivante dalla norma in esame in 130 miliardi.

f) *articolo 1, comma 8, decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415*

La sospensione disposta dalla lettera f) del comma in esame riguarda i mutui di cui all'articolo 1, comma 8 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente il rifinanziamento della legge n. 64 del 1986 di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, tuttora all'esame del Parlamento in pendenza di conversione. Il decreto-legge n. 415 del 1992 reca l'autorizzazione di spesa di 24.000 miliardi complessivi, di cui 14.000 miliardi per il rifinanziamento degli incentivi alle attività produttive di cui alla legge n. 64 del 1986 e 10.000 miliardi per il completamento dei progetti strategici già avviati dalla medesima legge n. 64.

Nell'ambito di questi ultimi, il citato articolo 1, comma 8 del decreto-legge n. 415 del 1992 autorizza l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno a contrarre mutui per la realizzazione di progetti strategici di interesse nazionale per l'infrastrutturazione del territorio meridionale nei settori dell'acqua, della ricerca scientifica, dell'ambiente, dei sistemi territoriali, del turismo, dei beni culturali e dell'agroalimentare. Tali mutui sono contratti tramite primari istituti di credito identificati dal Ministro del tesoro di concerto con quello del bilancio, in deroga al disposto dell'articolo 17, comma 4 della legge n. 64 del 1986, che prevede per l'Agenzia, ai fini del finanziamento delle iniziative di sua competenza, la possibilità di contrarre prestiti unicamente con la Banca europea degli investimenti (BEI) e con gli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale.

I mutui in oggetto possono essere contratti per un importo complessivo di 10.000 miliardi di lire, in ragione di 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 e 1.000 miliardi per il 1995, da reperirsi sul mercato internazionale attraverso organismi finanziari (in particolare la suddetta BEI) in relazione alle esigenze di pagamento; essi vanno accesi nel secondo semestre di ciascun anno anche per la quota non impegnata per l'anno precedente. Il finanziamento pubblico dei mutui è assicurato con le modalità di cui al citato articolo 17, comma 4 della legge n. 64 del 1986, che prevede per i mutui contratti dall'Agenzia l'assunzione a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento per capitale ed interessi.

All'attuazione dei relativi progetti di infrastrutturazione si provvede sulla base di apposito programma approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), la cui composizione è per l'occasione integrata dal Ministro per i problemi delle aree urbane, cui spetta il potere di proposta al Comitato dei programmi relativi all'infrastrutturazione delle aree urbane. Nel caso di progetti coinvolgenti una pluralità di amministrazioni che intervengano con risorse proprie, si provvede attraverso gli strumenti dell'accordo di programma e dell'intesa di programma, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 64 del 1986. La priorità viene riservata alla realizzazione di interventi cofinanziati dalla Comunità europea, nonchè agli interventi cofinanziati da adeguate risorse private sulla base di apposito piano economico-finanziario.

La sospensione disposta dall'articolo 1, comma 1, lettera f) del disegno di legge in esame riguarda il 50 per cento delle quote di mutui autorizzate per gli anni 1992 e 1993; la relativa riduzione di spesa in favore del bilancio dello Stato per il 1993 viene quantificata dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge medesimo in 225 miliardi di lire.

Comma 2 - *Realizzazione di opere mediante autofinanziamento*

Il comma 2, dell'articolo 1, nella prospettiva di consentire l'attuazione «complementare» di alcuni interventi mediante il ricorso a forme di autofinanziamento, autorizza i soggetti interessati alla realizzazione delle opere previste rispettivamente dalle leggi nn. 122 del 1989 e 211 del 1992, a provvedere ai relativi costi con il ricorso a capitali propri, ovvero con l'apporto di capitali di altri soggetti ovvero con i proventi derivanti dall'esercizio. Durante l'esame presso la Camera dei deputati il testo del comma in esame è stato emendato: si è prevista la possibilità di introdurre regimi tariffari in grado di assicurare la remuneratività del capitale investito per provvedere ai costi di realizzazione delle opere.

Gli interventi considerati sono rispettivamente quelli relativi alla realizzazione del programma urbano dei parcheggi (*ex lege* n. 122 del 1989). E quelli finalizzati allo sviluppo del trasporto pubblico e all'istallazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tranvie veloci, nonché alla realizzazione di sistemi ferroviari passanti e collegamenti tramite metropolitane leggere con aree aeroportuali, espositive e universitarie.

Soggetti interessati sono, rispettivamente, i comuni designati dalle Regioni (articolo 3) o individuati dalla legge (articolo 6) per quanto concerne i programmi urbani dei parcheggi (legge n. 122 del 1989) e le città metropolitane ed i comuni individuati, su proposta delle regioni, dal Ministro per le Aree urbane, per quanto concerne gli interventi nel settore del trasporto rapido di massa (legge n. 211 del 1992).

Il comma in esame fa espressamente salve le competenze, le procedure e le modalità di approvazione e di attuazione dei programmi di intervento, come previste dalle leggi nn. 122 del 1989 e 211 del 1992.

Comma 3 - *Soppressione delle Commissione di vigilanza* articolo 6 legge n. 211 del 1992

Il comma in esame è stato riformulato durante l'esame presso la Camera dei deputati. La nuova formulazione prevede la soppressione dell'articolo 6 della legge 26 febbraio 1992, n. 211. Detto articolo istituiva una Commissione - composta da 5 membri ed integrata da un esperto designato dal comune interessato - per l'esercizio delle competenze di alta vigilanza sulla esecuzione dei lavori relativi ai programmi di intervento per l'ammodernamento, l'ampliamento e

l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa, previsti dalla legge medesima.

Nella formulazione originaria veniva disposta la soppressione della sola autorizzazione di spesa di lire 15 miliardi prevista dall'articolo 6 della legge n. 211 del 1992 per la costituzione della Commissione.

Comma 4 - Atti già perfezionati

Il comma in esame esclude dalla sospensione gli atti già perfezionati alla data di entrata in vigore della legge in particolare relativamente alle leggi indicate al comma 1, viene salvata l'efficacia di convenzioni, atti di impegno o contratti di mutuo già stipulati.

Commi 5, 6 e 7 - Mutui agli enti locali

Il comma in esame proroga al 31 dicembre 1993 la disposizione del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 333 del 1992 convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, con la quale veniva sospesa fino al 31 dicembre 1992 l'applicazione dell'intera normativa che prevede la concessione di mutui con onere totale o parziale a carico del bilancio dello Stato, a favore di Regioni, Province ed altri Enti locali, Aziende degli Enti locali e loro consorzi, con esclusione delle norme relative all'esecuzione di interventi giudicati assolutamente prioritari. Si tratta delle disposizioni che accordano il concorso dello Stato sui mutui di cui alle leggi speciali che prevedono interventi nel settore della giustizia, per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, per l'impiantistica sportiva, per i programmi di metanizzazione del Mezzogiorno, per la lotta contro l'AIDS, per il finanziamento dei disavanzi di esercizio nei settori della sanità e del trasporto locale.

L'ultimo periodo del comma 1 del decreto-legge n. 333 del 1992 dispone infine che i mutui già concessi alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame continuano ad essere disciplinati dalla normativa in base alla quale sono stati assunti.

La normativa di carattere generale vigente sui mutui contratti dagli enti locali prevede che gli stessi vengano assunti dallo Stato attraverso il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali; il Ministero dell'interno corrisponde agli enti stessi i contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento, calcolata secondo specifiche disposizioni stabilite annualmente in base a criteri predeterminati.

La concessione a regioni, enti locali, aziende autonome degli enti locali e loro consorzi di mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato è poi prevista da numerose leggi speciali per il perseguimento di svariate finalità di pubblico interesse. Fra tali disposizioni speciali occorre ricordare, in quanto espressamente richiamate dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 333 del 1992 che ne fa salva in ogni caso l'assunzione, quelle relative:

agli interventi nel settore della giustizia. Tali interventi riguardano essenzialmente i comparti dell'edilizia giudiziaria e penitenziaria; la

normativa fondamentale al riguardo è contenuta nell'articolo 28 della legge n. 146 del 1980 (legge finanziaria 1980), che consente ai comuni di contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per l'esecuzione di costruzioni di nuovi edifici giudiziari o di ricostruzione e ristrutturazione di edifici di proprietà comunale da destinare ad uffici giudiziari.

Il Ministero di grazia e giustizia provvede ad approvare i relativi progetti dopo averli valutati sotto il profilo della rispondenza alle esigenze tecnico-penitenziarie.

Successivamente, la legge n. 119 del 1981 (legge finanziaria 1981) ha previsto un intervento analogo, autorizzando i comuni a contrarre mutui con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, oltre che per la realizzazione di interventi nel settore dell'edilizia giudiziaria, anche per l'acquisto, anche a trattativa privata, di edifici da destinare a sedi di uffici giudiziari;

agli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna previsti dalla legge n. 139 del 1992. L'articolo 1 della legge medesima ha autorizzato per il proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia ed il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, limiti di impegno quindicennali di 150 miliardi a decorrere dal 1993 e di 100 miliardi con decorrenza dal 1994, ripartiti tra i soggetti competenti all'esecuzione delle relative opere. Tra questi, la regione Veneto, la provincia di Venezia ed i comuni di Venezia e Chioggia sono autorizzati a contrarre, nel secondo semestre del 1992 e del 1993, mutui con ammortamento sino a quindici anni con istituti di credito speciale, o sezioni autonome specializzate, con oneri di ammortamento per capitali ed interessi a carico dello Stato.

Gli istituti di credito e le sezioni autonome devono far decorrere l'ammortamento dall'anno successivo a quello in cui il contratto di mutuo è stato perfezionato; disposizioni particolari sono previste per la corresponsione dell'importo eventualmente dovuto a titolo di preammortamento (articolo 1, comma 2).

I limiti di impegno quindicennali autorizzati per ciascuno dei ricordati soggetti ammontano, rispettivamente, a 36,5 miliardi con decorrenza dal 1993 e 35 miliardi con decorrenza dal 1994 per la regione Veneto (articolo 2, comma 3); a 31 miliardi a decorrere dal 1993 e 31 miliardi a decorrere dal 1994 per i comuni di Venezia e Chioggia (articolo 2, comma 4), cui vanno aggiunti per il comune di Venezia 6 miliardi a decorrere dal 1993 e 5 miliardi a decorrere dal 1994 per la realizzazione del progetto integrato di interventi di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 139 del 1992; ad 1,5 miliardi a decorrere dal 1993 e ad 1 miliardo a decorrere dal 1994 per la provincia di Venezia (articolo 2, comma 8);

agli interventi per l'impiantistica sportiva di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987 n. 2 convertito con modificazione dalla legge 6 marzo 1987, n. 85.

Il decreto-legge n. 2 del 1987 ha definito i soggetti, le procedure e le modalità di finanziamento per la realizzazione di programmi straordinari di interventi per l'impiantistica sportiva, finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, al riattamento, alla ristrutturazione, al completamento, al miglioramento, alla sistemazione delle aree di servizio e all'adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti sportivi. Il comma 1

dell'articolo 1 individua in particolare la seguente tipologia di interventi:

- a) impianti destinati a ospitare campionati di calcio del 1990;
- b) strutture polifunzionali destinate ad ospitare attività agonistiche riferite a campionati ufficiali;
- c) strutture polifunzionali dedicate a promuovere l'esercizio dell'attività sportiva.

A tale fine, il comma 1 dell'articolo 2 ha autorizzato la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui ventennali a totale carico dello Stato ai seguenti soggetti:

- ai comuni, fino ad un ammontare massimo di 400 miliardi, per gli interventi di cui al punto a);
- ai comuni e loro consorzi, alle comunità montane e alle province per quelli di cui ai punti b) e c).

Il comma 1-bis del medesimo articolo 2 ha autorizzato a tali fini i limiti di impegno di 90 miliardi a decorrere dal 1988 di 45 miliardi a decorrere dal 1989.

Il comma 1-ter dell'articolo 2 ha autorizzato infine l'Istituto per il credito sportivo a concedere mutui decennali, assistiti dal contributo statale, regionale o delle province autonome, ai soggetti di cui alla legge 50 del 1983, tra i quali rientrano gli enti pubblici locali, per la realizzazione di impianti sportivi di cui ai punti b) e c), il contributo pubblico è fissato nella misura del 5,50 per cento dell'ammontare del mutuo riconosciuto ammissibile all'atto dell'approvazione del programma degli interventi. La spesa autorizzata per l'erogazione del contributo, iscritta nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, è pari a 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.

E' fatta salva la concessione di mutui solo per gli interventi di cui ai punti b) e c);

ai programmi di metanizzazione del Mezzogiorno di cui alla legge n. 784 del 1980. L'articolo 11 di tale legge autorizza la spesa di 605 miliardi per l'attuazione del Programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno, approvato dal CIPE; per la realizzazione dei relativi interventi è autorizzata la concessione da parte dello Stato di talune provvidenze finanziarie, tra le quali la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui ventennali al tasso del 3 per cento annuo, per un ammontare fino al 20 per cento della spesa complessiva per le opere da realizzare (quarto comma, n. 2 del citato articolo 11).

In sostituzione dei contributi sugli interessi i comuni e loro consorzi possono richiedere l'erogazione di un contributo in conto capitale dello stesso ammontare del contributo in conto interessi determinato in valore attuale secondo le modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro.

È altresì prevista la concessione ai comuni e loro consorzi da parte della Cassa depositi e prestiti di un mutuo con garanzia dello Stato ogni volta che le provvidenze disposte con la legge n. 784 del 1980 non garantiscano il finanziamento totale delle opere da realizzare (articolo 11, ottavo comma);

agli interventi previsti dalla legge n. 135 del 1990 per la lotta contro l'AIDS. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) di tale legge, nell'ambito del Piano ministeriale predisposto dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS devono essere ricompresi gli interventi per la costruzione e ristrutturazione dei riparti di ricovero per malattie infettive, la realizzazione di spazi per attività di ospedale diurno e l'istituzione o il potenziamento dei laboratori di virologia, microbiologia ed immunologia negli ospedali e nelle cliniche ed istituti previsti dall'articolo 39 della legge n. 833 del 1978.

Al finanziamento di tali interventi, la cui realizzazione è affidata alle regioni, si provvede mediante operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure stabilite da parte del Ministro del tesoro. I finanziamenti predetti sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanità; per l'ammortamento dei mutui sono stanziati 250 miliardi annui a decorrere dal 1990;

al finanziamento dei disavanzi di esercizio nei settori della sanità e del trasporto locale.

Per quanto riguarda la copertura delle maggiori spese sostenute per l'assistenza sanitaria rispetto alle assegnazioni alle Regioni a carico del Fondo sanitario nazionale, il decreto-legge n. 382 del 1987, convertito nella legge n. 456 del 1987, ha identificato il soggetto competente a procedere al ripiano dei bilanci non più nelle USL, come era per i provvedimenti precedenti, ma nella Regione, mediante operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti, con assunzione dell'onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato; a tal fine è previsto un onere di 800 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e successivi.

Successivamente, il quadro normativo di base che disciplina il ripiano dei disavanzi delle Unità sanitarie locali è stato completato dalle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 514 del 1988, convertito nella legge n. 23 del 1989, nel decreto-legge n. 201 del 1989, convertito nella legge n. 262 del 1989, e nel decreto-legge n. 382 del 1989, convertito nella legge n. 8 del 1990. In base a tale normativa è stato emanato da ultimo il decreto-legge 20 maggio 1992, n. 290, non convertito nei termini, le cui disposizioni sono state reiterate dapprima con il decreto-legge n. 343 del 1992, dal decreto-legge n. 382 del 1992, e da ultimo, dal decreto-legge n. 441 del 1992 in corso di conversione, che all'articolo 1 dispone le Regioni e le Province autonome ad assumere mutui quindicennali con gli istituti di credito all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro, per un ammontare complessivo di 5.600 miliardi e con onere a carico dello Stato, per far fronte all'aumentata spesa per i beni e servizi delle unità sanitarie locali per il 1991; l'onere per l'ammortamento dei mutui, valutato in 978 miliardi complessivi a decorrere dal 1993, è posto a carico del Fondo sanitario nazionale.

Nel settore del trasporto locale, la relativa legge-quadro (legge n. 151 del 1991) ha previsto che una parte degli oneri finanziari delle aziende di trasporto pubblico locale sia posta a carico del bilancio dello Stato, previa costituzione di un Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto locali, i cui stanziamenti sono erogati alle Regioni e da queste trasferiti alle aziende locali di trasporto; il Fondo è finanziato annualmente in sede di legge finanziaria, e la sua dotazione per il 1993 è determinata in 4.764 miliardi.

Nonostante che nel sistema previsto dalla legge n. 151 del 1981 sia affermato il principio che i disavanzi di gestione non coperti dai trasferimenti regionali devono rimanere a carico delle aziende o degli enti locali, senza cioè comportare oneri a carico del bilancio dello Stato, la realtà economica del settore continua a presentare forti accenti di crisi finanziaria dovuta alla ricorrente emersione di disavanzi di gestione «ulteriori» rispetto a quelli ipotizzati. Tali disavanzi di esercizio sono stati spesso ripianati con provvedimenti di legge di ripiano ex post, che ne hanno posto l'onere a carico del bilancio dello Stato, introducendo nel contempo misure di risanamento finanziario delle aziende (ad esempio, il decreto-legge n. 77 del 1989, convertito nella legge n. 160 del 1989).

Su questa linea si era posto da ultimo anche il decreto-legge 26 maggio 1992, n. 296, recante «copertura dei disavanzi nel settore dei trasporti pubblici locali», che poneva a carico del bilancio dello Stato, in ragione del 65 per cento, non solo gli oneri finanziari dei mutui contratti dagli enti locali e dalle regioni per coprire i disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto per il 1991, ma anche quelli dei mutui già contratti o da contrarre previsti dal decreto-legge n. 310 del 1990, convertito nella legge n. 403 del 1990, ossia i mutui per il ripiano dei disavanzi degli esercizi 1987, 1988, 1989 e 1990 per i quali il decreto-legge medesimo aveva stabilito non dovervi essere onere a carico dello Stato. Il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 296 del 1992 è stato tuttavia respinto dall'Assemblea della Camera nella seduta del 2 luglio 1992. Successivamente per il ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale, limitatamente al 1991, ha disposto l'articolo 9 del decreto-legge 345 del 1992, sul quale vi è stata la deliberazione negativa dell'Assemblea in sede di esame ex articolo 96-bis del Regolamento nella seduta del 6 agosto 1992.

Oltre alle esclusioni previste nel comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 333 del 1992, il comma in esame dispone che la sospensione della concessione dei mutui non si applica a quelli per l'edilizia scolastica universitaria.

La legge n. 430 del 1991, per consentire la realizzazione di interventi per l'edilizia scolastica autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui ventennali, con onere di ammortamento a carico dello Stato, a comuni, province e istituzioni scolastiche con personalità giuridica, proprietarie degli immobili in cui hanno sede.

L'ammontare complessivo del finanziamento è di lire 1.500 miliardi. I mutui sono finalizzati alla realizzazione delle opere occorrenti per adeguare gli edifici scolastici alle norme di sicurezza, igiene e abitabilità che appaiano necessarie e indilazionabili in relazione allo stato degli edifici. A tale scopo sono destinati almeno i due terzi delle somme, mentre la parte rimanente è destinata al completamento di opere di edilizia scolastica e alla riconversione di edifici adibiti ad altri tipi di scuola.

Il 5 per cento dell'importo complessivo è destinato ad interventi relativi ad immobili di proprietà di istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica.

La procedura per la ripartizione dei finanziamenti prevede la formulazione da parte delle regioni dei piani di finanziamento in cui vengono individuati gli enti locali e le opere da realizzare. Dopo la trasmissione dei piani al Ministro della pubblica istruzione e senza osservazioni da parte di quest'ultimo, gli enti interessati provvedono a richiedere il finanziamento del progetto esecutivo approvato alla Cassa depositi e prestiti. Per gli oneri a carico dello Stato viene autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per il 1993 e di lire 165 miliardi annui a decorrere dal 1994.

Relativamente ai mutui per interventi di edilizia universitaria, che le università e gli istituti di istruzione universitaria sono autorizzati a contrarre (articolo 3 legge n. 430 del 1991) non sono previsti oneri di ammortamento a carico dello Stato.

Per gli oneri del contratto degli autoferrotramvieri, siglato il 2 ottobre 1989 il decreto-legge n. 24 del 1991, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97, autorizza il concorso dello Stato nel relativo finanziamento con un onere di 730 miliardi per il 1991. Per finanziare gli ulteriori oneri contrattuali sono state autorizzate le regioni e le province autonome a contrarre, nel secondo semestre del 1991, mutui quindicennali, con onere di ammortamento a carico dello Stato (articolo 2), valutato in lire 88 miliardi per il 1992 e in lire 68 miliardi annui a decorrere dal 1993.

La relazione tecnica al disegno di legge n. 1684 valuta un miglioramento del saldo netto da finanziare per effetto di quanto disposto dal comma 5, in complessivi 1.300 miliardi per il 1994.

L'anno in cui si produrranno effetti per il bilancio statale è quello di inizio di ammortamento dei mutui che - per quelli contratti da enti territoriali - decorre dall'anno successivo alla concessione (o al relativo contratto).

Con una modifica introdotta dall'Assemblea della Camera si è stabilito che la sospensione della concessione di mutui non si applica, nei limiti dell'importo di 20 miliardi per il 1993, ai mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni e alle province, ai sensi dell'articolo 29 comma 2, della legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988), per il finanziamento dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche. In base ultima a tale norma la Cassa depositi e prestiti è stata autorizzata a concedere mutui per un importo complessivo di lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989; l'onere di ammortamento a carico dello Stato è stato valutato in lire 12 miliardi per l'anno 1989 e in lire 24 miliardi, a partire dal 1990. Occorre ricordare che le somme iscritte nel capitolo 7857 dello stato di previsione del Ministero del tesoro negli anni 1991 e 1992, pari a lire 24 miliardi relative al concorso dello Stato nell'onere di ammortamento, sono state ridotte in sede di bilancio di assestamento nei due anni, rispettivamente, di lire 10 miliardi e 7 miliardi, in relazione alle effettive esigenze del piano di ammortamento.

Il comma 6 del presente articolo 1, introdotto in sede di esame da parte dell'Assemblea della Camera, riduce l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge n. 16 del 1985, relativa al finanziamento del programma di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con la legge in esame, è stata autorizzata la complessiva spesa di lire 1.450 miliardi per la realizzazione di un programma straordinario quinquennale per la costruzione di nuove sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri, nonché la ristrutturazione, l'ampliamento ed il completamento di quelle già esistenti.

Il programma degli interventi, individuati e localizzati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, è stato approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici, sentiti il Ministero dell'interno e il Ministero della difesa.

Il programma originario, che ha poi subito variazioni non rilevanti, prevedeva n. 500 interventi di cui n. 481 per nuove costruzioni e n. 19 per ristrutturazioni oltre agli acquisti di n. 69 strutture da adibire a caserma.

Gli interventi previsti nel programma sono stati suddivisi per Regione come segue:

	Nuove costruzioni	Ristrutturazioni	Acquisto
Piemonte-Val d'Aosta	40	1	1
Lombardia	23	1	2
Trentino-Alto Adige	21	4	6
Friuli-Venezia Giulia	17	1	1
Veneto	28	-	2
Liguria	26	3	1
Emilia-Romagna	49	2	9
Toscana	9	6	2
Marche	16	-	78
Umbria	1	-	1
Lazio	30	2	7
Abruzzo	11	-	2
Molise	8	-	-
Campania	43	1	5
Puglia	28	-	1
Basilicata	5	-	-
Calabria	42	1	6
Sicilia	51	-	8
Sardegna	44	2	8

L'autorizzazione iniziale di spesa è stata oggetto di successive rimodulazioni ad opera delle leggi finanziarie che vi sono susseguite nel tempo e, da ultimo, da parte della legge n. 415 del 1991 (legge finanziaria per il 1992) che ha fissato in 100 miliardi e in 180 miliardi gli importi da iscrivere in bilancio, nei rispettivi anni 1993 e 1994. Tale rimodulazione viene mutata dal disegno di legge finanziaria per il 1993 che, alla tabella F, prevede uno slittamento di 10 miliardi dal 1994 al 1995. Il comma 6 in esame riduce l'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 16 del 1985 di 4 miliardi nel 1993 e di 8 miliardi negli anni 1994 e 1995.

Il comma 7, infine, introdotto anch'esso in sede di esame da parte dell'Assemblea della Camera, stabilisce che la sospensione della concessione non si applica a mutui di cui all'articolo 4, comma 13, della

legge n. 412 del 1991, con oneri di ammortamento a carico del Fondo sanitario nazionale di parte capitale, nonchè ai mutui relativi all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria per il 1988). La mancata sospensione di tali mutui opera nei limiti dei rifinanziamenti del Fondo sanitario di parte capitale stabiliti dalla legge finanziaria per il 1993.

Occorre ricordare che il comma 13 dell'articolo 4 della legge n. 412 del 1991 ha previsto che le Regioni a statuto ordinario potessero - per il 1992 - finanziare spese di investimento con mutui decennali con aziende di credito per 1500 miliardi. Per le stesse finalità gli istituti di ricovero e cura e gli istituti zooprofilattici sono stati autorizzati a contrarre mutui per 100 miliardi. I finanziamenti sono diretti a soddisfare le esigenze di manutenzione straordinaria e per la sostituzione di attrezzature sanitarie obsolete. Il CIPE stabilisce gli importi nutuibili per ciascuna regione, per ciascun istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e istituto zooprofilattico. Un decreto del Ministro del tesoro determina gli istituti di credito con cui saranno effettuate le operazioni di mutuo. Gli oneri di ammortamento sono a carico del Fondo sanitario nazionale di parte capitale e sono fissati in 384 miliardi per il 1993 e 288 per gli anni successivi.

Come è noto, nell'impianto della legge sanitaria n. 833 del 1978 le spese di investimento sono finanziate a carico del Fondo sanitario nazionale di parte capitale che però, nel corso degli anni, è stato dotato di stanziamenti sempre più modesti rispetto al Fondo sanitario di parte corrente.

Già la legge n. 67 del 1988 (articolo 20) ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico (nonchè per la realizzazione di residenze per anziani) per un importo complessivo di 30.000 miliardi. Anche in questo caso per il finanziamento degli interventi non si è provveduto con il Fondo sanitario nazionale: le regioni sono state autorizzate a contrarre mutui nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con assunzione degli oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato.

Proprio con riferimento agli interventi previsti dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 è opportuno ricordare che il comma 15 dell'articolo 4 della legge n. 412 del 1991, ha stabilito che gli istituti di ricovero a carattere scientifico, i policlinici universitari, gli istituti zooprofilattici sperimentali e l'ISS sono ammessi a beneficiare direttamente degli interventi di ristrutturazione, su una quota di riserva appositamente determinata dal CIPE, previo parere della Conferenza Stato-Regioni.

Per quanto riguarda le disposizioni del disegno di legge finanziaria per il 1993 in materia di Fondo Sanitario nazionale di parte capitale è opportuno rilevare che il testo originario del disegno di legge finanziaria prevedeva una riduzione di 760 miliardi per il 1993, di 670 miliardi per il 1994 e di 600 miliardi per il 1995. La Camera ha compensato per gli anni 1994 e 1995 la riduzione per una quota di 290 miliardi annui, quali rate di ammortamento mutui per 1.500 miliardi da contrarre nel 1993,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

determinando gli stanziamenti rispettivamente in 800, 1.190 e 1.290 miliardi.

Comma 8 - Contributi per interventi di edilizia agevolata

La norma in esame dispone che le annualità da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per il 1993, in relazione ai limiti di impegno autorizzati dalle norme di seguito illustrate, siano conferiti alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima annualità di ciascun limite di impegno. Tenuto conto dell'ammontare delle quote annuali di tali limiti di impegno, la riduzione complessiva di spesa recata dalla norma è quantificabile, come indicato nella relazione tecnica al disegno di legge in esame, in 1.715 miliardi per l'esercizio 1993, così suddivisi:

legge 5 agosto 1978, n. 457: Norme per l'edilizia residenziale	L.	300 miliardi	
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629: Provvedimenti urgenti per l'edilizia	»	120	»
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9: Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti	»	565	»
decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12: Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa	»	280	»
legge 11 marzo 1988, n. 67: legge finanziaria per il 1988	»	450	»
	TOTALE ...	L. 1.715	»

Quanto alle disposizioni recate dalle singole leggi, si ricorda che la legge 5 agosto 1978, n. 457, «Norme per l'edilizia residenziale», diretta all'attuazione di un piano decennale di edilizia residenziale, all'articolo 16 ha previsto la concessione di mutui agevolati assistiti dal contributo dello Stato, per la realizzazione di nuove abitazioni. Ai sensi dell'articolo 14 della stessa legge n. 457 del 1978, i mutui sono concessi, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio con assoluta priorità rispetto a quelli ordinari, secondo le direttive del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. I mutui sono erogati per la durata massima di 25 anni e nella misura del 100 per cento della spesa sostenuta per l'acquisizione dell'area e per la costruzione. Il loro importo massimo, da sottoporre ad aggiornamento biennale, è stato inizialmente determinato in 24 milioni per ciascuna abitazione.

Per la concessione del contributo statale agli interventi di edilizia residenziale fruente il mutuo agevolato, il successivo articolo 36 ha autorizzato, in ciascuno degli anni 1978, 1979, 1980 e 1981, il limite di impegno di 70 miliardi, da fare affluire all'apposita sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, istituita, con gestione bilanci separati,

dall'articolo 10 della stessa legge n. 457 del 1978 per il finanziamento degli interventi di edilizia residenziale previsti dal piano decennale.

L'articolo 38 della legge n. 457 del 1978 ha inoltre autorizzato il limite di impegno di 20 miliardi per l'anno 1977, da destinare al completamento di iniziative in corso «di ammontare unitario, tale da consentire la realizzazione di programmi funzionali», e ha previsto altresì che la parte di tali stanziamenti non utilizzata e non impegnata entro il 31 marzo 1979 fosse portata in aumento dei limiti di impegno dei limiti di impegno autorizzati dall'articolo 36.

Complessivamente, per effetto dei due interventi disposti ai sensi degli articoli 36 e 38 della n. 457 del 1978, le somme da iscrivere in bilancio per l'esercizio 1993, ai fini della concessione dei contributi di cui sopra, ammontano a 300 miliardi.

Gli stanziamenti previsti dalla legge n. 457 del 1978 sono stati integrati con provvedimenti legislativi successivi, che hanno previsto spese ulteriori per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge medesima, autorizzando a tal fine anche i limiti di impegno per periodi successivi a quelli coperti dalla legge n. 457 del 1978.

Il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, recante provvedimenti urgenti per l'edilizia, all'articolo 9, al fine di promuovere l'acquisto della proprietà della casa tra le categorie meno abbienti, ha previsto la concessione, da parte di istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio, di mutui assistiti dal contributo statale sugli interessi per l'acquisto o la costruzione di nuove abitazioni. È previsto che il mutuo possa coprire fino al cento per cento del prezzo di acquisto o di costruzione della abitazione mentre per la fissazione dell'importo unitario massimo si rinvia all'articolo 16 della legge n. 457 del 1978, precedentemente illustrato. Per la concessione dei contributi statali, a titolo di concorso nel pagamento degli interessi sui predetti mutui, sono autorizzati limiti di impegno di 70 miliardi per l'anno finanziario 1980 e di 50 miliardi per il 1981, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Per effetto dell'articolo 9 del decreto-legge n. 629 del 1979, l'importo da iscrivere in bilancio per l'anno 1993 ammonta pertanto a 120 miliardi.

Il successivo decreto-legge n. 9 del 23 gennaio 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, «Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti», ha previsto ulteriori stanziamenti per gli interventi di edilizia agevolata di cui alla legge n. 457 del 1978 già deliberati dalle regioni per il quadriennio 1978-81, al fine di consentire la copertura del maggior onere derivante dall'aumento del costo del denaro e dall'aumento del limite massimo di mutuo. Pertanto il comma 4 dell'articolo 1 del predetto decreto-legge ha autorizzato per l'anno 1982 l'ulteriore limite di impegno di 150 miliardi inoltre, il comma 11 del medesimo articolo 1, ha autorizzato il limite di impegno di 45 miliardi per il 1982, di 120 miliardi per il 1983, di 120 miliardi per il 1984 e di 115 miliardi per il 1985 per gli interventi di edilizia agevolata, diretti alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio esistente, previsti dalla legge n. 457 del 1978.

L'articolo 2, comma 10 dello stesso decreto-legge n. 9 del 1982, ha

previsto altresì la possibilità di concedere, in alternativa dei mutui agevolati individuali per l'acquisto della casa, da concedere ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 629 del 1979, mutui assistiti da contributi dello Stato in conto capitale, fino ad un massimo del 40 per cento del limite di mutuo ammissibile, e da contributi statali sugli interessi. Per la corresponsione di questi ultimi benefici, il comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 9 del 1982, ha autorizzato il limite di impegno di 30 miliardi per l'anno 1982.

Il decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, «Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa», all'articolo 3, comma 7, ha autorizzato il limite di impegno di 130 miliardi per il 1986, di 150 miliardi per il 1987 per gli interventi di edilizia agevolata previsti dalla legge n. 457 del 1978, articolo 1, comma 1, lettera b), relativi alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio esistente. La somma da iscrivere in bilancio per l'esercizio 1993, in applicazione di tale disposizione, è pari pertanto a 280 miliardi.

Infine, la legge 11 marzo 1988, n. 67, legge finanziaria per il 1988, all'articolo 22, comma 3, ha autorizzato il limite di impegno 250 miliardi, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, per la concessione di contributi statali da destinare agli interventi di edilizia agevolata fruente dei mutui di cui all'articolo 16 della legge n. 457 del 1978 nonché agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, previsti dalla medesima legge.

La somma da iscrivere in bilancio nell'esercizio 1993, in applicazione dell'articolo 22, comma 3, della legge n. 67 del 1988 risulta pari a 450 miliardi.

Per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 8, disegno di legge in esame, tale dotazione di competenza risulterebbe annullata per l'esercizio 1993.

Comma 9 - *Proroga dei contributi ex Gescal*

L'articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, fissava i contributi nella misura dello 0,35 per cento a carico dei dipendenti, comunque qualificati, di aziende, di Amministrazioni, di enti pubblici e privati, con l'esclusione dei lavoratori del settore agricolo, e nella misura dello 0,70 per cento a carico dei datori di lavoro, ad esclusione dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

I contributi prorogati dal comma in esame fino al periodo di paga in corso al 31.12.1995 sono quelli dovuti, per un periodo di sette anni, alla ex-GESCAL ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60: «Liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per i lavoratori».

L'obbligo di versamento dei contributi, dopo la scadenza prevista dalla legge istitutiva, ha subito numerose proroghe, sopravvivendo alla stessa liquidazione della GESCAL (legge 19 gennaio 1974, n. 9).

In particolare, la legge n. 457 del 1978, all'articolo 35, li ha prorogati fino al 31 dicembre 1987, destinandoli alla parziale copertura

del finanziamento dell'edilizia sovvenzionata gestita dai Comuni e dagli IACP.

Da ultimo, la legge finanziaria per il 1988, legge 11 marzo 1988, n. 67, all'articolo 22, comma 1, ne ha disposto la proroga fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992. Il comma 2 del medesimo articolo 22 ha previsto che i predetti contributi siano riversati dalla Cassa depositi e prestiti all'entrata del bilancio dello Stato per una quota pari a 1.250 miliardi, per l'anno 1988, e a 1.000 miliardi annui per gli anni dal 1989 al 1992. Le quote residue restano assegnate, in base al disposto dell'articolo 22, comma 2, all'edilizia residenziale pubblica per la costruzione di abitazioni per lavoratori dipendenti. E' prevista a tal fine una riserva del 70 per cento per i territori del Mezzogiorno.

L'articolo 1, comma 9 del disegno di legge in esame proroga ulteriormente i contributi di cui alla legge 60 del 191963, fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1995.

Con un emendamento approvato dall'Assemblea della Camera è stato stabilito che le risorse derivanti dai predetti contributi, nonché quelle derivanti dai contributi versati in anni precedenti e non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere utilizzate, per un importo massimo di 250 miliardi, per la realizzazione di interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche che hanno colpito la regione Liguria nel settembre scorso (riferimento al decreto-legge n. 397 del 1992) e le Regioni Toscana, Piemonte e Sardegna nel settembre e ottobre scorsi (riferimento al decreto-legge n. 426 del 1992).

Si ricorda che la Camera ha deliberato lo stralcio del comma 8 dell'articolo 1 del testo originario del disegno di legge in esame.

La norma recava una parziale riformulazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, «Norme per l'edilizia residenziale pubblica», nell'intento di porre fine ad alcuni dubbi interpretativi, che hanno in parte bloccato l'operatività della legge.

La legge n. 179 del 1992 dispone modifiche ed integrazioni alla legge n. 457 del 1978 «Norme per l'edilizia residenziale». Quest'ultima legge, diretta all'attuazione di un piano decennale di edilizia residenziale, all'articolo 16 ha previsto la concessione di mutui agevolati, assistiti dal contributo dello Stato, per la realizzazione delle nuove abitazioni, disponendo inoltre, all'articolo 14, che i mutui siano concessi anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, con assoluta priorità rispetto a quelli ordinari, secondo le direttive emanate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per la concessione del contributo statale agli interventi di edilizia residenziale fruente di mutuo agevolato, il successivo articolo 36 ha autorizzato il limite di impegno di 70 miliardi in ciascuno degli anni 1978, 1979, 1980 e 1981, da far affluire all'apposita sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, istituita ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge n. 457 del 1978. Gli stanziamenti previsti dalla legge n. 457 del 1978 sono stati integrati, per i periodi successivi, da vari provvedimenti legislativi.

In particolare, la legge finanziaria per il 1988 (legge 11 marzo 1988,

n. 67), all'articolo 22, comma 3, ha autorizzato il limite di impegno di 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990, per la concessione nei confronti delle imprese edilizie, cooperative e relativi consorzi, dei contributi previsti dall'articolo 16 della legge n. 457 del 1978, per interventi di edilizia residenziale agevolata, ivi compresi quelli relativi al recupero del patrimonio edilizio esistente. Nell'ambito del limite di impegno previsto per il 1989, una quota di 50 miliardi è stata destinata al programma straordinario di edilizia agevolata, avviato dal CER, da realizzare a cura di imprese, cooperative e relativi consorzi.

Infine, la legge 17 febbraio 1992, n. 179, all'articolo 1 ha previsto che, fino all'entrata in vigore della nuova normativa sull'intervento pubblico nel settore dell'edilizia residenziale, le disponibilità già esistenti e quelle che affluiranno per tali interventi presso l'apposita sezione della Cassa depositi e prestiti, siano programmate e spese per le finalità e con le procedure previste dalla stessa legge n. 457 del 1978.

Il successivo articolo 2, comma 1, ad integrazione delle disponibilità previste dall'articolo 22 della legge n. 67 del 1988, ha disposto la concessione di un contributo dello Stato pari a 80 miliardi, in ragione di 10 miliardi per il 1992, 20 miliardi per il 1993 e 50 miliardi per il 1994. La formulazione della norma, priva di precisi riferimenti alla natura e alla durata di tali contributi, ha dato luogo ad incertezze applicative e a ritardi nell'avvio degli interventi.

Il disegno di legge finanziaria per il 1993, in tabella F, opera una rimodulazione degli importi annui originariamente previsti dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 179 del 1992, prevedendo il trasferimento all'esercizio 1995 dell'intera quota relativa al 1993, pari a 20 miliardi, e di 10 miliardi costituenti parte della quota relativa al 1994. Per effetto di tale rimodulazione, gli importi annui sono rideterminati nel seguente modo:

1993	1994	1995
-	40 miliardi	30 miliardi

Con la norma in esame viene modificato il comma 1, dell'articolo 2 della citata legge n. 179 del 1992: si prevede, in primo luogo, che la concessione dei contributi statali sia effettuata per le finalità di cui all'articolo 22 della legge n. 67 del 1988. Inoltre, in luogo del «contributo dello Stato» per 80 miliardi nel triennio 1992-1994, si dispone la concessione di «contributi venticinquennali dello Stato» fissati in «lire 10 miliardi per il 1992, lire 10 miliardi per il 1993 e lire 30 miliardi per il 1994». Di conseguenza, per ciascun anno considerato, l'onere per il bilancio dello Stato verrebbe a determinarsi nel seguente modo:

1992	1993	1994	1995 e successivi
10 miliardi	20 miliardi	50 miliardi	50 miliardi

Rispetto agli importi annui risultanti dalla rimodulazione operata dalla tabella F del disegno di legge finanziaria per il 1993, la norma in

esame determina pertanto, per il triennio 1993-95, un maggior onere, quantificabile in 20 miliardi per il 1993, 10 miliardi per il 1994 e 20 miliardi per il 1995, così come indicato nella relazione tecnica al disegno di legge in esame.

Comma 10 - Slittamento dei mutui a ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali per gli anni 1987-1991

Il comma stabilisce che l'ammortamento dei mutui destinati ai ripiani della maggiore spesa sanitaria 1987, 1988, 1990 e 1991, non ancora stipulati dalle regioni alla data di entrata in vigore della presente legge, decorra dall'anno successivo a quello in cui si perfezionano i relativi contratti, e comunque non prima del 1° gennaio 1994.

Gli oneri di ammortamento dei mutui a carico del bilancio dello Stato, destinati a ripiani della spesa sanitaria per l'anno 1993 sarebbero ammontati a 4.663 miliardi; i mutui contratti dalle regioni ammontano a 363 miliardi (già iscritti nel Fondo sanitario nazionale di parte corrente per il 1993); la minore spesa derivante dal comma è di lire 4.300 miliardi; pertanto nel capitolo 5941 del Ministero del tesoro relativo al fondo sanitario nazionale di parte corrente è stanziato solo l'importo i 363 miliardi, pari all'onere delle rate di mutui già assunti, mentre nel bilancio 1994 è iscritta un'ulteriore somma di 2.200 miliardi.

Il decreto-legge 15 settembre 1990, «Misure urgenti per il finanziamento del saldo della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 88 e disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990», convertito con legge 19 novembre 1990, n. 334, disponeva, all'articolo 2-bis, che i disavanzi delle unità sanitarie locali relativi agli anni 1987 e 1988, fossero ripianati dalle regioni mediante operazioni di mutuo con aziende ed istituti di credito individuati da apposito decreto del Ministro del tesoro. Le regioni e le province autonome avrebbero dovuto far fronte agli oneri di ammortamento, valutati in 1.500 miliardi a partire dal 1993, con specifiche quote del Fondo sanitario all'uopo vincolate.

Lo stesso decreto-legge, all'articolo 3, stabiliva anche le modalità per far fronte alle eccedenze della spesa sanitaria 1990, che ricadeva in parte (25 per cento) sul bilancio delle regioni e delle province autonome, e per il 75 per cento a carico dello Stato. Alle operazioni di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, valutato in 2.185 miliardi a decorrere dal 1992, si sarebbe provveduto mediante utilizzo di quota parte del Fondo sanitario nazionale all'uopo prevista.

Il decreto-legge 19 novembre 1992, n. 441, prevede, all'articolo 1, comma 1, che, per far fronte alle maggiori spese sanitarie relative al 1991, valutate in 5.600 miliardi, le regioni e le province autonome possano assumere mutui, con oneri di ammortamento a carico dello Stato. L'onere per ammortamento è valutato in 978 miliardi annui e alla sua copertura si provvede mediante utilizzo della quota, all'uopo vincolata, del Fondo sanitario nazionale di parte corrente.

ARTICOLO 2

Commi 1 e 5 - *Delega legislativa in materia di canoni e tariffe in alcuni servizi*

Il comma 1 dell'articolo 2, nel testo approvato dalla Camera, conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, una delega legislativa al fine di introdurre una nuova disciplina relativa: alla materia delle concessioni di acque pubbliche e ai relativi canoni, all'importo dei canoni per la concessione di spiagge lacuali, all'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai vincoli e agli oneri in materia di attività di cava.

La norma mira ad introdurre nuovi criteri e metodi per la determinazione degli importi di canoni e tariffe, volti a garantire la razionale gestione delle risorse naturali.

Il patrimonio naturale viene considerato non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche sotto l'aspetto qualitativo. La norma in esame si propone, infatti, di conseguire un obiettivo di «risparmio» nell'utilizzazione delle risorse, considerando l'ambiente come patrimonio non illimitatamente disponibile, e quindi come «bene» in senso economico, e allo stesso tempo mira al raggiungimento di un sistema di gestione che tenga conto delle peculiari qualità delle risorse naturali, imponendo un uso «qualificato» dei beni naturali.

La norma prevede, pertanto, l'applicazione concreta ai settori in esame del principio in base al quale i soggetti responsabili di pregiudizi all'ambiente sono tenuti a corrispondere un indennizzo adeguato ed a ripristinare le condizioni preesistenti all'alterazione ambientale. Si segnala che quest'ultima previsione, relativa all'obbligo della ricostituzione delle condizioni ambientali preesistenti al danno, è stata introdotta nel corso dell'esame presso la V Commissione Bilancio della Camera.

I principi e i criteri direttivi della delega riguardano i seguenti settori:

a) *disciplina dei canoni di concessione delle acque pubbliche*

La delega di cui alla lettera a) è stata integrata in modo da prevedere un riordino complessivo della materia della concessione delle acque pubbliche e da attivare l'effettuazione del monitoraggio delle acque pubbliche utilizzate a fini irrigui e delle acque di fognatura.

Pertanto i criteri che vengono dettati per la nuova disciplina dell'importo dei canoni di concessione devono essere letti nel quadro della delega più generale al riordino della disciplina della concessione di acque pubbliche, anche se per tale disciplina non vengono dettati espliciti principi e criteri direttivi.

In particolare, i canoni per la concessione di acque pubbliche dovranno essere determinati in funzione di alcuni parametri di carattere sia quantitativo che qualitativo, quali la tipologia delle utilizzazioni previste, la quantità della domanda esistente nel bacino idrografico, e, per i soli usi industriali ed irrigui, le tecnologie impiegate per l'utilizzo e la distribuzione delle acque.

Viene poi conferita al Governo la delega, sempre nel quadro generale più sopra specificato, alla determinazione dei canoni anche per l'estrazione di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua (in questo caso il parametro di riferimento sarà costituito dalla natura e dalla granulometria del materiale estratto), nonché per la concessione di spiagge lacuali (in funzione dell'estensione e delle caratteristiche ambientali dell'area concessa).

La procedura di fissazione degli importi dei canoni di concessione prevede l'adozione con decreti del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri dell'ambiente; dell'industria, del commercio e dell'artigianato; dell'agricoltura e foreste; dei lavori pubblici.

Il limite superiore per la nuova determinazione dei canoni di concessione è stabilito, rispetto agli importi vigenti, nel 10 per cento per gli usi irrigui e nel 30 per cento in tutti gli altri casi.

Per quanto riguarda la normativa in materia tributaria avente come presupposto l'atto di concessione e collegata per la sua commisurazione agli importi dei canoni di concessione delle acque pubbliche, va ricordato che il decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641 prevede all'articolo 1 l'istituzione della tassa sulle concessioni governative per i provvedimenti amministrativi e gli atti indicati nella tariffa allegata al testo della legge.

Tra gli atti amministrativi cui si applica tassa sulle concessioni rientrano anche alcuni provvedimenti interessanti i su beni demaniali dello Stato (per le acque pubbliche n. 55 della tariffa di recente modificata con decreto ministeriale (Finanze) 20 agosto 1992). Per quanto attiene alle regioni l'articolo 3 della legge n. 281 del 1970 ha previsto l'introduzione di una tassa sulle concessioni regionali per i provvedimenti adottati dalle stesse regioni nell'esercizio delle proprie funzioni e dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali loro delegate. Tale disposizione è stata di recente sostituita dall'articolo 4 della legge n. 158 del 1990, la quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica venga approvata la tariffa che deve essere coordinata con le corrispondenti tariffe delle tasse di concessione governativa e comunali.

Con il decreto-legge n. 702 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 3 del 1979, sono state introdotte le tasse sulle concessioni comunali e successivamente sono stati precisati criteri per l'applicazione delle stesse (decreto ministeriale 29 novembre 1978 n. 1/516/C).

La norma dell'articolo 3 della legge n. 202 del 1991 (di conversione del decreto-legge n. 151 del 1991), istituisce poi a carico di alcuni soggetti ben specificati (concessionari locatori di beni pubblici) un'ulteriore imposta erariale, la cui misura è a sua volta agganciata all'importo dei canoni di concessione. Presupposto per l'applicazione del tributo è l'attribuzione in concessione dei beni demaniali e del patrimonio inalienabile. A riguardo si ricorda che il carattere dell'inalienabilità è attribuito generalmente ai beni demaniali e 1039/1939).

b) disciplina delle tariffe per i servizi di acquedotto e fognatura, compresi gli oneri di depurazione

La norma prevede nuovi criteri di determinazione delle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione. La tariffa di

depurazione è dovuta anche nei casi in cui la rete fognaria non sia dotata di un impianto centralizzato di depurazione. Peraltro la norma fa salva la determinazione differenziata delle tariffe per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione.

I parametri per la determinazione delle tariffe sono dati dalla qualità del servizio e dal costo necessario per realizzare opere e adeguamenti occorrenti per l'esercizio dell'attività in esame.

Le nuove modalità di determinazione delle tariffe dovranno assicurare, attraverso un processo graduale, la copertura integrale non solo dei costi di gestione, ma anche dei costi di investimento.

Con particolare riferimento alle tariffe degli acquedotti si osserva, peraltro, che l'introduzione di questi criteri è stata già sperimentata con la politica tariffaria attuata dal Comitato Interministeriale Prezzi a partire dal 1974. Con la delibera n. 46 del 1974 il CIP introdusse un nuovo sistema tariffario per tutti i comuni d'Italia, al fine di garantire il conseguimento del pareggio di bilancio, mediante tariffe agganciate ai reali costi di gestione, comprendenti sia i costi operativi che i costi per ammortamenti.

Questa nuova concezione della politica tariffaria, che rappresentava una svolta innovativa rispetto al blocco delle tariffe, instaurato con il decreto-legge 12 settembre 1942 e proseguito nei decenni successivi, è entrata in crisi a partire dal 1984 con l'avvio di una politica antinflazionistica attuata anche mediante provvedimenti che consentivano aumenti delle tariffe solo entro vincoli rigidamente prestabiliti (si veda in merito la legge 12 giugno 1984, n. 219 e i limiti introdotti in occasione dell'approvazione delle leggi finanziarie successive al 1984).

Per quanto riguarda le tariffe per i servizi di fognatura e depurazione, si osserva che i criteri di determinazione degli importi sono individuati dall'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319. Anche in questo caso si applicano parametri rigidamente predeterminati che non consentono attualmente di applicare il principio del pareggio di bilancio.

La norma in esame prevede l'adeguamento delle tariffe per i servizi di fognatura e di depurazione, al fine di raggiungere la copertura degli oneri di gestione e il finanziamento di programmi di intervento nel settore.

c) disciplina delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti

La delega recata dalla lettera c) è riferita espressamente ad un tributo comunale già esistente, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Pertanto la delega in esame deve ora essere intesa come un'integrazione dei principi e criteri direttivi della delega per il riordino complessivo del tributo in questione già attribuita al Governo dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 (legge delega in materia di sanità, pubblico impiego, previdenza e finanza territoriale). Detti principi sono posti all'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge, con le seguenti indicazioni:

1) collegamento diretto tra fruibilità del servizio e applicazione della tassa, nonchè commisurazione dei parametri del prelievo sulla base delle potenzialità di produzione dei rifiuti;

2) definizione di precise modalità di equiparazione ai rifiuti urbani dei residui derivanti da attività produttive, sia ai fini della competenza obbligatoria dei comuni dello smaltimento di tali rifiuti con un diritto di privativa, sia ai fini dell'applicazione della tassa.

In effetti il successivo comma 4 dell'articolo 2 in esame dispone espressamente il raccordo tra i decreti legislativi attuativi della presente delega e le norme previste dalla legge n. 421 del 1992.

Le disposizioni concernenti la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituita dal regio decreto n. 1175 del 1931 (testo unico per la finanza locale) sono state da ultimo sostituite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, come modificato dal disegno di legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989.

L'istituzione della tassa è stata resa obbligatoria per tutti i comuni dell'articolo 16 del decreto-legge n. 359 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 440 del 1987. Questa stessa norma ha disposto due incrementi del tributo: il primo obbligatorio, vincolando il livello del gettito alla copertura di almeno il 40 per cento dei costi di gestione; il secondo facoltativo, consentendo agli enti locali di aumentare la tassa vigente al momento sino ad un massimo del 50 per cento, con effetto per il solo 1987.

Successivamente l'articolo 8 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, ha previsto un incremento delle tariffe relative allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ed ha incluso in tale servizio anche la pulizia delle strade e lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuto su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico. La tariffa deve essere commisurata alla superficie dei locali serviti ed all'uso cui essi sono destinati.

È prevista una riduzione del 30 per cento della tariffa a favore degli abitanti delle costruzioni rurali e viene fissata al 50 per cento la quota minima di copertura del costo di gestione del servizio.

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti è dovuta da chiunque occupi oppure conduca un locale, adibito a qualsiasi uso, nel territorio del comune ove sia istituito il servizio. Inoltre il suddetto tributo viene applicato anche alle aree adibite a campeggio, distributore di carburante, a sale da ballo o a banchi di vendita situati all'aperto ed a qualsiasi area scoperta ove possano prodursi dei rifiuti. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.

L'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 classifica i rifiuti in: urbani, speciali, tossici e nocivi; le attività di smaltimento dei rifiuti urbani competono obbligatoriamente ai comuni che le esercitano con diritto di privativa, direttamente o mediante aziende municipalizzate, ovvero mediante concessione ad enti o imprese specializzate. Il periodo di imposizione dell'imposta decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

d) *disciplina degli oneri per l'esercizio dell'attività di cava*

La norma in esame prevede che il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava sia subordinato al rispetto di vincoli e al

pagamento di oneri che il Governo, in sede di delega, dovrà provvedere a determinare.

Come criteri per la commisurazione degli oneri, i parametri stabiliti sono: la quantità e qualità del materiale estratto, nonché le caratteristiche delle aree interessate.

La norma delega altresì al Governo la disciplina delle modalità e delle condizioni per la conservazione degli alvei fluviali e delle difese spondali. La normativa delegata dovrà, inoltre, disciplinare l'eventuale utilizzazione del materiale di risulta derivante da tali operazioni, in modo che i relativi proventi siano destinati alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo in esame.

Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione la materia relativa all'attività di cava è trasferita alle regioni.

Con il passaggio alla competenza regionale l'esercizio di tali attività, lasciate sostanzialmente alla disponibilità del proprietario dalla legge mineraria del 1927 (regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443), viene sottoposta ad un regime di controlli pubblici disciplinati dalle singole leggi regionali, al fine di garantire la compatibilità dell'attività estrattiva con gli interessi ambientali e urbanistici.

Le leggi regionali che disciplinano l'autorizzazione all'attività di cava prevedono attualmente, tra gli adempimenti necessari per il rilascio dell'atto, il semplice versamento di una cauzione o la presentazione di garanzie idonee in relazione agli impegni assunti dal soggetto richiedente e all'entità dei lavori di cava.

Si segnala che la legge 8 agosto 1985, n. 431 ha esteso il vincolo paesaggistico anche alle aree interessate all'attività di cava, la quale risulta ora subordinata a precisi vincoli di compatibilità ambientale sostenuti da un sistema di sanzioni penali.

D'altro canto la legge 8 luglio 1986, n. 349 ha attribuito al Ministro dell'ambiente le funzioni di competenza dello Stato nelle materie di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, relativamente alle cave e alle torbiere.

La previsione contenuta nella norma in esame ha carattere innovativo in quanto sancisce in linea di principio la necessità di un regime autorizzatorio per l'attività di cava e prevede a tali fini l'introduzione di un regime giuridico di vincoli e oneri finanziari. Questi ultimi dovranno essere commisurati, tra l'altro, alla quantità e alla qualità del materiale estratto, in applicazione del principio, indicato nella prima parte dell'articolo, in virtù del quale chiunque arrechi pregiudizio all'ambiente è tenuto a corrispondere un indennizzo.

Si segnala che la materia dell'attività di sfruttamento delle cave è oggetto di diverse proposte di legge (atto Camera n. 315 e abbinati), attualmente all'esame della Camera, recanti la normativa quadro per l'esercizio della potestà legislativa regionale nel settore.

Riguardo alla conservazione e manutenzione degli alvei fluviali e alle difese spondali, si rammenta che la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, prevede all'articolo 3 che, nell'ambito dell'attività di programmazione e pianificazione, sia curata in particolare anche la disciplina delle attività estrattive al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi l'erosione e gli abbassamenti degli alvei e delle coste. Inoltre l'articolo

17, che disciplina i contenuti dei piani di bacino, dispone che tali piani definiscano anche la normativa degli interventi volti, tra l'altro a regolare l'estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale, ai fini della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali.

Con il comma 5, introdotto con un emendamento approvato dall'Assemblea della Camera si stabilisce che le disposizioni del comma 1, lettere a), b), c) e d) si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei limiti consentiti dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

Commi 2 e 3 - Destinazione delle risorse

Il comma 2 dell'articolo 2, nel testo approvato dalla Camera, detta disposizioni relative alla destinazione delle risorse derivanti dalla rideterminazione delle tariffe, dei canoni e degli oneri nei settori indicati dal comma 1.

In particolare si prevede che le maggiori risorse derivanti dalla nuova disciplina sui canoni di concessione delle acque pubbliche e sui canoni per la concessione di spiagge lacuali, siano destinate alle finalità indicate dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», che, tra gli altri scopi, si propone l'obiettivo di realizzare il risanamento delle acque e di garantire una fruizione e una gestione del patrimonio idrico conforme ad usi di razionale sviluppo economico e sociale. Peraltro si prevede che le risorse derivanti dal pagamento di canoni di concessione per usi irrigui siano destinate in modo esclusivo alla realizzazione di interventi volti ad incentivare il corretto e razionale uso dell'acqua ai fini produttivi, irrigui, industriali e civili, anche mediante l'individuazione di standard di consumi per favorire il massimo risparmio nell'utilizzazione dell'acqua e promuovendo processi di riciclo e di recupero.

Le maggiori risorse derivanti dall'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione, sono destinate alla copertura degli oneri di gestione ed a programmi di investimento, che saranno approvati dalle Regioni di intesa con il Ministro dell'ambiente. In vista dell'approvazione della legge di riforma organica in materia di risorse idriche, attualmente all'esame del Parlamento, la suddetta destinazione è subordinata alla definizione, all'interno dei piani di bacino, di ambiti territoriali ottimali per la gestione, mediante la costituzione di consorzi obbligatori, dei servizi pubblici di acquedotto, di fognatura, collettamento e depurazione delle acque usate, secondo quanto previsto dall'articolo 35 della legge sulla difesa del suolo (legge n. 183 del 1989).

Alle medesime finalità dovranno essere destinate anche le risorse derivanti dalla nuova determinazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Infine i proventi derivanti dal pagamento degli oneri per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava dovranno essere destinati ad interventi di bonifica e salvaguardia ambientale, definiti nell'ambito di

programmi approvati dalle Regioni di intesa con il Ministro dell'ambiente.

Il comma 2 prevede inoltre che, qualora l'utilizzazione stabilita non sia realizzata entro due anni dai soggetti competenti, le somme affluiscono al bilancio dello Stato e siano impiegate per le medesime finalità dal Ministro dell'ambiente.

La Camera ha deciso lo stralcio dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2 del testo originario del disegno di legge.

Il comma 3 dell'articolo 2 prevedeva la possibilità che le somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1992 e non impegnate in tale anno potessero essere impegnate negli anni 1993 e 1994.

In tal modo si garantiva al Ministero dell'ambiente una maggiore capacità di spesa, rispetto a quella risultante dalle modifiche dal disegno di legge dalla legge finanziaria per il 1993 (atto Camera n. 1650) allo stato di previsione di tale dicastero.

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 1992 era valutata, nel bilancio approvato con legge 31 dicembre 1991, n. 416, in 29,5 miliardi per la parte corrente e in 1.573,4 miliardi per il conto capitale (totale 1.602,9 miliardi).

Nel disegno di legge di assestamento del bilancio di previsione dello Stato per il 1992 (atto Camera n. 1371), i residui risultano pari a 143,7 miliardi per le spese correnti e a 3.501, 3 per le spese in conto capitale (totale 3.645 miliardi).

Attualmente, secondo i dati forniti dal Sistema informativo della ragioneria generale dello Stato sui residui relativi allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente, rispetto al totale iniziale di 3.645 miliardi, risulta all'8 ottobre 1992 un ammontare di residui di stanziamento, vale a dire di somme iscritte in conto residui e non ancora impegnate, pari a 766,6 miliardi, di cui 40,5 miliardi relativi a spese di parte corrente e 726,1 miliardi relativi a spese in conto capitale.

I commi 4 e 5 dell'articolo 2 disciplinano i tempi e i modi di emanazione dei provvedimenti di competenza del Ministro dell'ambiente necessari ai fini dell'individuazione ed attuazione delle finalità cui destinare le risorse derivanti dall'applicazione del comma 3.

Il comma 6 dell'articolo 2 autorizza il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'ambiente, ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 3 dell'articolo 2 fissa al 1° gennaio 1994 il termine iniziale per l'applicazione dei nuovi importi dei canoni, delle tariffe e degli oneri, determinati secondo i nuovi criteri indicati dall'articolo in esame.

Comma 4 - Disposizioni di raccordo

Con il comma 4, non previsto nell'originario testo del Governo ed introdotto dalla Camera, si autorizza l'Esecutivo ad emanare apposite norme di raccordo tra le disposizioni contenute nell'articolo 2 e nell'articolo 10 del testo in esame e quelle da adottarsi con i decreti

legislativi che saranno emanati in attuazione della legge delega n. 421 del 1992, il cui articolo 4 dispone in materia di finanza territoriale.

Il prospettato raccordo riguarda la disciplina degli oneri tariffe e canoni per i servizi pubblici erogati in ambito locale, per i quali, come si è visto, l'articolo 2 reca una dettagliata normativa, e l'articolo 10 - alla cui scheda si rimanda per una più dettagliata analisi - disciplina la costituzione di società per azioni per l'esercizio dei servizi pubblici nonchè i criteri a base della fissazione delle tariffe.

ARTICOLO 3.

Acquisto di immobili per l'edilizia universitaria

L'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale, pone a carico degli enti pubblici e delle persone giuridiche private che gestiscano forme di previdenza e di assistenza sociale l'obbligo di compilare annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili, intendendo per tali le somme eccedenti la normale liquidità di gestione.

Il secondo comma del citato articolo 65 dispone poi che i piani di impiego, da sottoporre alla approvazione del Ministero del lavoro di concerto con i Ministeri del tesoro e del bilancio, debbano destinare agli investimenti immobiliari una percentuale non superiore al 40 per cento e non inferiore al 20 per cento dei fondi disponibili.

L'articolo 5 della legge 23 aprile 1981, n. 155, recante misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica, ha successivamente aggiunto all'articolo 65 della legge n. 153 del 1969 il settimo comma, il quale stabilisce che, su richiesta del Ministero del lavoro o dell'INPS, una quota non superiore al 10 per cento dei fondi disponibili venga destinata, in aggiunta alle quote percentuali già indicate nel secondo comma, all'acquisto e alla costruzione di immobili per uso ufficio da assegnare in locazione appunto al Ministero del lavoro o all'INPS.

Con l'articolo in esame si dispone che, per gli anni 1993 e 1994, gli enti ed istituti di previdenza debbano destinare in via prioritaria alla realizzazione o all'acquisto di immobili destinati alle esigenze di edilizia universitaria (anche residenziale), e degli istituti pubblici di ricerca, una ulteriore quota non inferiore al 25 per cento dei fondi annualmente disponibili, in aggiunta alle quote già destinate ad investimenti immobiliari secondo la normativa vigente. Detti immobili dovranno poi essere concessi in uso, anche mediante locazione finanziaria, alle università, che faranno fronte ai relativi oneri con le proprie disponibilità di bilancio, nonchè di cassa, potendo utilizzare anche i fondi assegnati per l'edilizia. A questo proposito, si ricorda che l'autonomia finanziaria e contabile delle università è attualmente disciplinata dall'articolo 7 della legge 11 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; detta disposizione consente alle università di adottare un regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, «anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi».

L'ultima parte del primo comma dell'articolo 3 attribuisce priorità agli interventi di completamento di programmi già avviati dalle università ed a quelli necessari per rendere funzionali lotti già parzialmente eseguiti.

Il comma 2 demanda la definizione delle modalità e dei criteri attuativi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottare, di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge.

ARTICOLO 4.

Comma 1 - *Copertura dei posti delle dotazioni organiche aggiuntive del personale docente*

Con tale norma si intende ridurre il fenomeno del personale docente in soprannumero, pur salvaguardando le effettive esigenze dell'espletamento dell'attività didattica. A tal fine si dispone un parziale blocco del *turn-over* nel comparto scuola, limitatamente ai posti delle dotazioni organiche aggiuntive, di cui si prevede la copertura, per l'anno scolastico 1993-94, solo nella misura dell'80 per cento della loro consistenza ed esclusivamente per posti che altrimenti andrebbero coperti con supplenze annuali.

Tali dotazioni organiche aggiuntive, a norma dell' articolo 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270, risultano da un aumento percentuale medio del 5 per cento della consistenza delle dotazioni organiche provinciali della scuola materna, elementare e media, nonché di quelle dei ruoli nazionali degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte.

La relazione tecnica premessa al disegno di legge stima che, in conseguenza del comma 1 in esame, nell'anno scolastico 1993-94 non saranno coperte circa 2.750 vacanze di organico, con una minore spesa di 98 miliardi annui.

Va ricordato che in materia di dotazioni organiche aggiuntive è intervenuto anche la legge delega in materia di sanità, pubblico impiego, previdenza e finanza territoriale n. 421 del 1992 che, nell'ottica del contenimento della spesa e della razionalizzazione dei ruoli, all'articolo 2, comma 1, principio z), prevede la riduzione graduale di tali dotazioni, fino al raggiungimento del 3 per cento della consistenza organica, ma esclusivamente per le scuole materne e gli istituti d'istruzione secondaria ed artistica. Inoltre, in base al principio cc), viene previsto dalla medesima legge che le dotazioni dell'organico aggiuntivo, nel loro complesso, siano destinate prevalentemente alla copertura delle supplenze annuali, mentre attualmente, a norma dell'articolo 14 della già citata legge n. 270 del 1982, possono anche essere utilizzate in attività didattico-educative e psico-pedagogiche di sostegno, di recupero e integrazione di alunni portatori di *handicap* o con specifiche difficoltà di apprendimento, oppure per insegnamenti speciali e attività complementari e integrative.

Comma 2 - Utilizzazione del personale docente in funzioni diverse da quelle d'istituto

La norma è finalizzata ad un maggiore contenimento delle spese per supplenze temporanee, limitando l'utilizzazione del personale docente di ruolo in funzioni diverse da quelle d'istituto. Viene quindi proposta una *modifica all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417*, che autorizza il personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola di ogni ordine e grado ad accettare incarichi temporanei per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali. Tali incarichi, durante i quali gli interessati sono esonerati dal servizio, sono validi a tutti gli effetti come normale servizio scolastico. Essi non possono protrarsi per più di due anni scolastici, nè possono esserne autorizzati altri, se non dopo un intervallo di tre anni scolastici. Le stesse disposizioni valgono per il personale assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali.

Con la norma in esame, per l'anno scolastico 1993-94 sono autorizzati soltanto gli incarichi da espletare presso l'Amministrazione della pubblica istruzione e fino ad un numero «non superiore alla metà della totalità degli incarichi di durata non inferiore a quattro mesi attribuiti nell'anno scolastico 1991-92». Possono essere concesse autorizzazioni per incarichi da espletare presso enti pubblici, Stati od enti stranieri, organismi od enti internazionali, con assegni a carico dell'ente interessato (disposizione già prevista dal comma 8 dell'articolo 65, che però include nel novero anche le altre amministrazioni statali, ora invece escluse). Quanto agli assegnatari di borse di studio, valgono le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 in materia di dottorato di ricerca e borse di studio presso le università, a norma del quale il pubblico dipendente è collocato per il periodo corrispondente, senza stipendio, in congedo straordinario, utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.

La relazione tecnica, premessa al disegno di legge, valuta che in media sono esonerate dal servizio per l'intero anno scolastico 60 unità e che gli esoneri concessi per periodi non inferiori a quattro mesi sono circa 1.000, stimando la minor spesa derivante dalle 530 mancate autorizzazioni in 12 miliardi l'anno.

Comma 3 - Proroga delle graduatorie di concorso del personale docente

Con la disposizione in esame si intende realizzare un'economia per le spese relative alle supplenze temporanee da conferire per la sostituzione del personale direttivo e docente, nominato nelle commissioni di concorso. A tal fine viene disposta un'ulteriore proroga di un anno scolastico delle graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami, banditi in prima applicazione degli articoli 2 e 4 del decreto-legge 6

novembre 1989, n. 357, convertito in legge 27 dicembre 1989, n. 417. Tale normativa, come è noto, ha istituito il cosiddetto «doppio canale» di reclutamento, stabilendo che i posti disponibili per il personale docente delle scuole siano assegnati per il 50 per cento mediante concorso per titoli ed esami e, per il rimanente 50 per cento, mediante concorso per soli titoli; quest'ultimo è riservato ai docenti che siano in possesso della necessaria abilitazione e che abbiano insegnato nel triennio precedente per almeno 360 giorni. Con legge 11 febbraio 1992, n. 151 si è già provveduto a prorogare di un anno scolastico, quello 1992-1993, la validità delle graduatorie per i concorsi indetti in prima applicazione, sia per titoli ed esami che per soli titoli, rispetto ai tre anni indicati nei relativi bandi, ai fini della copertura delle cattedre e posti vacanti e disponibili all'inizio dell'anno scolastico suddetto.

L'ulteriore proroga è disposta dal comma in esame esclusivamente per le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami.

Le economie conseguenti alla mancata necessità di sostituire i docenti da impegnare nelle commissioni di nuovi concorsi, sono quantificate dalla relazione tecnica in 168 miliardi.

Con un emendamento approvato dall'Assemblea della Camera è stato inoltre stabilito che le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale direttivo della scuola sono prorogate di un biennio.

Comma 4 - Ricongiungimento al coniuge per trasferimento di personale militare

A norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, il coniuge - convivente del personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, trasferito d'autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede - qualora sia impiegato di ruolo in un'amministrazione statale, ha diritto ad essere occupato, in ruolo normale, in soprannumero o per comando, presso la rispettiva amministrazione, nella sede di servizio del coniuge o nella sede più vicina.

Con il comma 4 in esame, si specifica che tale disposizione trova applicazione solo per i trasferimenti disposti nell'ambito del territorio nazionale e ciò al fine di evitare dilatazioni della spesa, per effetto di diverse interpretazioni giurisprudenziali.

Nel caso invece di trasferimenti di personale militare all'estero, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge 11 febbraio 1980, n. 26, che consentono al coniuge, dipendente dello Stato, di richiedere la collocazione in aspettativa, qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località del trasferimento.

Comma 5 - Computo delle anzianità dei dipendenti pubblici

Il comma 5 riguarda la valutazione dei benefici combattentistici contemplati dall'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, in sede di ricostruzione di carriera e di concessione di miglioramenti economici

previsti da disposizioni a carattere generale. Tale articolo prevede, infatti, la possibilità, per i pubblici dipendenti ex-combattenti, orfani o vedove di guerra, di chiedere una sola volta nella carriera di appartenenza, la valutazione di due anni (o, se più favorevole, del periodo trascorso in guerra o per ricovero da ferite da guerra) ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio.

La disposizione è stata oggetto di alcune pronunce della giurisprudenza amministrativa e contabile. In particolare la Corte dei conti, con decisione n. 1931 del 14 aprile 1988, ha ritenuto che «in sede di ricostruzione economica prevista da leggi a carattere generale, vanno computati sull'anzianità effettiva del dipendente statale i periodi connessi alla concessione dei benefici combattentistici di cui all'articolo 1 della legge n. 336 del 1970, anche se fruiti in precedenza, in qualifica o livello diverso da quello di inquadramento alla data della ricostruzione economica stessa», consentendo così di beneficiare più volte dell'anzianità convenzionale attribuita ai sensi della legge n. 336 del 1970.

Con il comma 5 in esame, si intende risparmiare i maggiori oneri derivanti da una valutazione con effetto retroattivo delle maggiori anzianità, stabilendo che non si procede al computo delle stesse in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale. I maggiori trattamenti eventualmente spettanti o già in godimento, per effetto di diverse interpretazioni giurisprudenziali, vengono conservati *ad personam* e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.

La norma riproduce sostanzialmente il testo dell'articolo 4 del disegno di legge Camera n. 4464, recante «Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego», approvato nella scorsa legislatura dal Senato (atto Senato n. 1999) e in sede referente dalla XI Commissione della Camera e successivamente eliminato da quel testo, perchè inserito nel disegno di legge di accompagnamento della finanziaria 1992 (articolo 7, comma 1, atto Camera n. 6103). In sede di approvazione della legge in Assemblea (legge 30 dicembre 1991, n. 412), la disposizione è stata però eliminata per effetto di un emendamento.

Comma 6 - *Assunzione di personale tecnico e amministrativo delle università*

Il comma 6 dell'articolo 4, introdotto dalla Commissione Bilancio del Senato, stabilisce che le assunzioni di personale tecnico e amministrativo delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e astrofisici e vesuviano effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 1989 e la data di entrata in vigore della presente legge, restano regolate esclusivamente dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e successivi provvedimenti di proroga. Tale disposizione si applica anche alle assunzioni comunque conseguenti a concorsi già espletati entro il richiamato periodo.

Occorre rilevare che la legge n. 554 del 1988 dispone in materia di

limitazioni alle assunzioni di personale nel settore del pubblico impiego. In realtà, la disciplina limitativa delle assunzioni in tale settore risale alla legge finanziaria per il 1983. Annualmente tale disciplina è stata sempre prorogata e modificata, per lo più in occasione della manovra economica collegata alle leggi finanziarie.

In particolare, con la legge n. 554 del 1988 si è consentito alle amministrazioni statali, anche autonome, agli enti pubblici e alle USL di assumere per il 1989 personale nei limiti del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazione dal servizio; il limite alle assunzioni è stato confermato, con ulteriori riduzioni: per il 1990, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37; per il 1991 dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407; per il 1992 dalla legge 30 dicembre 1991, n. 412.

L'articolo 3 della legge n. 554 del 1988 ha poi specificamente introdotto una limitazione alle assunzioni per il personale tecnico e amministrativo delle università, nonché per il personale ispettivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 554 del 1988 ha fatto divieto per l'anno 1989 di procedere ad assunzioni in ruolo di detto personale. Il comma 2 dello stesso articolo, ha circoscritto notevolmente la possibilità di procedere ad assunzioni di personale non di ruolo. Infine, il comma 3 dell'articolo 3 ha stabilito che per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare assunzioni *in deroga a quanto previsto nei sopra citati commi 1 e 2*, anche ricorrendo agli idonei dell'ultimo concorso.

Le limitazioni contenute nei commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge n. 554 del 1988, riferite inizialmente all'anno 1989, sono state prorogate per gli anni successivi dai seguenti provvedimenti: al 1990, dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 413 del 1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 37 del 1990; al 1991, dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 407 del 1990; al 1992, dall'articolo 5, comma 2, della legge n. 412 del 1991; e, da ultimo, al 1993 dall'articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 384 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438 del 1992.

Tuttavia, occorre rilevare che l'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992 (*manovra di luglio*) ha disposto un blocco generalizzato e temporaneo di effettuazione di assunzioni nel pubblico impiego per il periodo 11 luglio 1992-31 dicembre 1992. Le amministrazioni destinatarie della disposizione di divieto sono tutte quelle contemplate dalla legge n. 554 del 1988. Tali amministrazioni non possono procedere nel periodo richiamato a nuove assunzioni, tranne nel caso che queste siano consentite da specifiche disposizioni di legge: con tale ultima espressione si può ritenere che si faccia riferimento, tra le altre alle amministrazioni delle Finanze e della Giustizia i cui organici sono stati incrementati da norme recentemente intervenute.

Benchè la norma contenuta nel decreto-legge n. 333 del 1992 non specifichi i rapporti tra le disposizioni da essa introdotte e quelle di cui all'articolo 5 della legge n. 412 del 1991 (che dispone le limitazioni alle

assunzioni nel pubblico impiego per il 1992), si deve ritenere che essa venga in concreto a sostituire detto articolo 5 limitatamente al periodo di vigenza delle nuove disposizioni (11 luglio-31 dicembre 1992).

La norma contenuta nel comma 6 in esame tende quindi ad un superamento, seppure limitato entro i vincoli già previsti dall'articolo 3 della legge n. 354 del 1988, delle disposizioni di blocco introdotte con il recente decreto-legge n. 333 del 1992.

ARTICOLO 5.

Norme in materia di recupero dell'efficienza della pubblica amministrazione

L'articolo 5, introdotto in sede di esame da parte della Camera dei deputati, mira a consentire un più ampio accesso ai fondi preordinati per incrementare l'efficienza e la produttività della pubblica amministrazione.

Occorre ricordare che l'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, ha stabilito che ai fini della predisposizione ed attuazione dei progetti finalizzati al recupero di efficienza e produttività della pubblica amministrazione, potesse essere costituito, nella provincia di Milano, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la funzione pubblica, un comitato metropolitano presieduto dal prefetto e composto dai dirigenti degli uffici periferici dello Stato e integrato da due esperti nominati dal Ministro della funzione pubblica. In particolare, il comitato metropolitano, nell'ambito della quota parte dei finanziamenti assegnati ai progetti finanziati con i fondi di cui all'articolo 26 della legge n. 67 del 1989 (legge finanziaria per il 1988 che ha istituito il Fondo per il finanziamento dei progetti finalizzati al miglioramento dei servizi e al recupero di efficienza nella pubblica amministrazione):

individua le cause che impediscono il rapido ed efficace dispiegamento dell'azione amministrativa verificando la funzionalità, l'efficienza e la produttività delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato nella provincia;

si avvale di centri specializzati pubblici o a partecipazione pubblico, o di enti o istituti privati particolarmente esperti nel settore.

Il comitato metropolitano, sempre ai fini predetti, correlativamente alla durata di ciascun progetto, può assumere, in via sperimentale, personale con contratto a termine, a tempo pieno o parziale entro un limite di spesa non superiore al cinque per cento dei fondi assegnati per l'attuazione del progetto.

Il Ministro per la funzione pubblica su richiesta motivata del comitato metropolitano, può autorizzare una deroga al limite predetto.

L'assunzione del personale avviene mediante ricorso alle graduatorie degli idonei per concorsi banditi in ambito locale dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Qualora le graduatorie non sussistano oppure siano esaurite, il comitato metropoli-

tano procede all'assunzione attraverso selezione dei candidati in possesso dei titoli professionali preventivamente determinati dallo stesso comitato in rapporto alle mansioni richieste. La selezione è effettuata con questionari a risposta multipla o prove tecnico-pratiche.

Per la realizzazione dei progetti il comitato metropolitano può stabilire forme di incentivazione a favore del personale incaricato dell'esecuzione del progetto medesimo, nel rispetto della quota parte di finanziamento destinata a tale scopo. Il riconoscimento degli incentivi è incompatibile con emolumenti fruiti dal personale agli stessi fini ed aventi pari natura.

Per l'elaborazione e l'attuazione dei progetti interagenti con gli uffici periferici statali, il comitato metropolitano può raggiungere intese con gli enti locali e con gli enti pubblici nazionali o territoriali.

Il comitato metropolitano riferisce periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica sullo svolgimento delle iniziative intraprese e sui risultati conseguiti.

Le determinazioni del comitato metropolitano che, limitatamente alla provvista di beni e servizi necessari all'attuazione dei progetti, possono essere assunte anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato, vengono adottate con decreto del prefetto, previo parere favorevole del dirigente dell'ufficio o degli uffici periferici dello Stato interessati.

Il controllo sui decreti adottati dal prefetto è esercitato dalla delegazione regionale della Corte dei conti.

Successivamente, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1992, ha stabilito che il prefetto di Roma, in via sperimentale per un periodo di dodici mesi e avvalendosi di un comitato metropolitano composto dai dirigenti responsabili degli uffici periferici dello Stato nella provincia di Roma, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale e da due esperti nominati al Ministro per la funzione pubblica, debba provvedere a:

individuare le cause che impediscono il rapido ed efficace dispiegamento dell'azione amministrativa, verificando la funzionalità, l'efficienza e la produttività delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato in provincia di Roma;

formulare proposte anche per quanto attiene alla modifica delle procedure operative eventualmente in deroga alle norme vigenti;

promuovere ed attuare concreti progetti anche integrati fra le diverse amministrazioni periferiche dello Stato e, ove necessario, anche degli enti locali, in materia di semplificazione delle procedure, anche in deroga alle norme vigenti, di organizzazione e di miglioramento dei servizi, utilizzando le risorse necessarie appositamente destinate;

verificare i risultati delle iniziative suddette, anche in corso di svolgimento, riferendone periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Ora, con il comma 1 del presente articolo 5, si attribuiscono al comitato metropolitano istituito per la provincia di Roma gli stessi poteri e le stesse facoltà previsti, dall'articolo 18 del decreto-legge n. 344 del 1990, con riferimento al comitato metropolitano della provincia di Milano.

Inoltre, il successivo comma 2 dell'articolo 5, stabilisce che gli stessi poteri e facoltà previsti dall'articolo 18 del decreto-legge n. 344 del 1990, possono essere attribuiti, per le medesime finalità di predisposizione e attuazione di progetti tesi a recuperare efficienza e produttività nella pubblica amministrazione e contenere la spesa, ai comitati provinciali dalla pubblica amministrazione di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 152 del 1991 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991), di altre province che saranno individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica.

Si ricorda che il citato articolo 17 del decreto-legge n. 152 del 1991 istituisce presso ciascuna prefettura, il comitato provinciale della pubblica amministrazione quale organo di coordinamento delle attività statali in ambito provinciale, nonchè di informazione e di consulenza del prefetto per l'esercizio delle attribuzioni ad esso affidate dalla legge. Il comitato provinciale viene istituito per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'azione amministrativa affidata agli organi decentrati dello Stato o agli enti pubblici.

Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dai responsabili degli uffici decentrati delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non territoriali aventi sede nella provincia.

Quando è necessario ai fini conoscitivi o di raccordo con le iniziative di altri organismi o delle amministrazioni locali, il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato rappresentanti delle organizzazioni sindacali o di categoria più rappresentative, nonchè degli enti locali o di altri organismi interessati ai problemi da trattare.

Quando, sulla base dei elementi comunque acquisiti, ravvisi l'esistenza di carenze, inefficienze disservizi, il comitato provinciale può impartire direttive allo scopo di accertarne le cause ed eliminarne gli effetti, anche richiedendo, ove occorra, che siano eseguite ispezioni nell'ambito degli uffici, nonchè verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione di attività amministrative, comprese quelle derivanti dai contratti dell'amministrazione interessata. Degli accertamenti richiesti e dell'esito degli stessi è informata immediatamente l'amministrazione centrale competente.

ARTICOLO 6.

Comma 1 - *Nuovo regime degli alloggi di servizio*

L'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, dispone che il canone di concessione degli alloggi di servizio delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e le relative spese accessorie siano determinate in base alla normativa che disciplina il canone sociale.

È prevista la decadenza dalla relativa concessione dopo un anno dalla cessazione del dipendente dal servizio. Le norme predette si applicano a tutti gli alloggi di proprietà sia dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni che dell'ASST. È previsto altresì che in caso di

cessazione dall'incarico di servizio che costituisce titolo per la concessione, la concessione possa essere prorogata al massimo per 12 mesi. Il comma in esame fa salva la normativa predetta in materia di canone di concessione. Si ricorda peraltro che a seguito della legge n. 110 del 1991, nei casi di cessazione dal servizio del dipendente per collocamento a riposo per limiti di età, per dispensa dal servizio per infermità ovvero per decesso, non si applica la disposizione del quarto comma dell'articolo 9 della legge n. 39 del 1982 che prevede la decadenza dalla concessione dopo un anno dalla cessazione dal servizio. E' dovuto nelle predette ipotesi il canone di locazione previsto dalla legge n. 392 del 1978.

A seguito di un emendamento approvato durante l'esame presso la Camera, il comma in esame si riferisce ora solo agli alloggi già costruiti o acquistati, essendo stato soppresso il riferimento - presente nella formulazione originaria - agli alloggi da costruire. In particolare sono considerati:

a) gli alloggi costruiti o acquisiti in base alla legge n. 227 del 1975, che, nell'ambito di un piano pluriennale di sviluppo e potenziamento dei servizi postali e di telecomunicazione per complessivi 830 miliardi, destinava 180 miliardi per la costruzione di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni (articolo 2). La stessa legge, nell'ambito di un programma per complessivi 220 miliardi stanziava 20 miliardi per alloggi, da assegnare - in locazione semplice - ai dipendenti dell'ASST (articolo 8).

Gli alloggi dovevano essere realizzati nell'ambito dei piani di zona ed avere le caratteristiche, previste per legge, delle abitazioni costruite o da costruirsi a totale carico dello Stato;

b) gli alloggi di servizio costruiti o acquisiti in base alla legge n. 39 del 1982 che, nell'ambito di un programma di interventi straordinari per complessivi 2.750 miliardi annui dal 1982 al 1987, destinava, fra l'altro, 450 miliardi per alloggi da assegnare ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e, nell'ambito di un programma per 400 miliardi nel periodo 1982-1987, stanziava 100 miliardi per alloggi da destinare ai dipendenti dell'ASST.

Gli alloggi, realizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge n. 167 del 1962, dovevano avere le caratteristiche delle abitazioni costruite o da costruire a totale carico dello Stato. Veniva altresì autorizzata l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni ad acquisire le aree, assumendosi gli oneri di urbanizzazione nonché - entro il limite del 15 per cento degli stanziamenti a ciò destinati - ad acquistare immobili privati già realizzati o da realizzare, purchè con le caratteristiche legislativamente previste per l'edilizia residenziale convenzionata.

Per gli alloggi di cui alle lettere a) e b) che precedono è previsto l'assoggettamento al regime degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Si ricorda che in merito, l'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991 n. 412 «Disposizioni in materia di finanza pubblica», all'articolo 1 definisce «alloggi di edilizia residenziale pubblica» quelli «acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o con concorso o con contributo

dello Stato o della regione, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi, comunque denominati o modificati per legge regionale», con esclusione degli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in relazione a particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti e degli alloggi realizzati con i mutui agevolati previsti dall'articolo 18 della legge n. 457 del 1978. Tale ultima esclusione cessa, appunto, per effetto del comma in esame.

Comma 2 - Cessione degli alloggi dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni

Il comma in esame autorizza l'Amministrazione delle Poste e telecomunicazioni a cedere i propri alloggi di servizio ai dipendenti.

I soggetti beneficiari della cessione vengono individuati anzitutto negli assegnatari e loro aventi causa alla data di entrata in vigore della legge. Viene più precisamente stabilita una priorità di tali soggetti nella cessione.

Non essendo previsto alcun limite dovrebbe ritenersi ammissibile la cessione «con priorità» ad ogni «avente causa».

Possono essere oggetto di cessione sia gli immobili costruiti o acquistati in base alle legge n. 227 del 1975 e n. 39 del 1982, che quelli costruiti o acquistati dall'Amministrazione Poste e telecomunicazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2. Nel rinviare per quanto concerne le leggi n. 227 del 1975 e n. 39 del 1982 a quanto osservato in riferimento al comma 1 del presente articolo, si ricorda che il decreto del Presidente della Repubblica n. 2 del 1959 ha approvato le norme concernenti la disciplina della cessione degli alloggi di tipo economico e popolare. Sono stati assoggettati a tale disciplina anche gli immobili costruiti o da costruire, acquistati o da acquistare dall'Amministrazione Poste e telecomunicazioni o dall'ASST ai sensi della normativa in materia di edilizia economica e popolare, con espressa esclusione dalla cessione però di una quota pari al 20 per cento di detti immobili.

Con un emendamento approvato in Assemblea dalla Camera è stata introdotta una lettera c) con la quale si stabilisce che oggetto di cessione sono anche gli alloggi trasferiti dalla Azienda di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58, con la quale è stata prevista la soppressione della ASST nell'ambito del riassetto del settore delle telecomunicazioni.

Comma 3 - Prezzo di cessione degli alloggi dell'Amministrazione postale

L'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, Disposizioni in materia di finanza pubblica, al comma 3 consente l'alienazione di fabbricati, costituiti dagli «alloggi di edilizia residenziale pubblica» (cfr. in proposito articolo 5, comma 1), a favore di assegnatari che abbiano in uso l'alloggio, in qualità di locatari, da oltre un decennio e che non

risultino in mora con il pagamento dei canoni e delle spese. I piani di cessione sono predisposti dagli enti gestori ed approvati dalle regioni, che adottano anche le misure volte ad assicurare la mobilità degli inquilini che non intendano acquistare gli alloggi posti in vendita.

Sono previste due modalità di cessione:

il trasferimento immediato della proprietà dell'alloggio, con pagamento in contanti in un'unica soluzione e con riduzione del 10 per cento del prezzo di cessione;

il trasferimento immediato della proprietà dell'alloggio con pagamento immediato di una quota in contanti non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione e iscrizione di ipoteca a garanzia della rimanente parte del prezzo. In questo caso la dilazione non può superare i quindici anni e l'interesse è determinato in modo da assicurare il rispetto del principio della parità del corrispettivo capitalizzato rispetto al valore dell'immobile ceduto.

Il comma 8 dell'articolo 28 stabilisce che, per tutte le modalità di cessione previste, il prezzo è costituito dal valore catastale di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991 e successivi aggiornamenti, con esclusione delle riduzioni di carattere oggettivo. Si ricorda che con il decreto ministeriale citato sono state determinate le nuove tariffe di estimo delle unità immobiliari urbane, in applicazione dei criteri fissati dal decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990.

A quest'ultimo decreto ministeriale fa esplicito riferimento il recente decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, che, all'articolo 2, comma 3, dispone che per l'applicazione dell'articolo 28, comma 8, della legge n. 412 del 1991, il valore delle unità immobiliari urbane deve essere determinato «sulla base delle tariffe e delle rendite catastali, quali risultano stabilite dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta, sulla base del valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile, con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990».

L'articolo 28 della legge n. 412 del 1991, al successivo comma 10 dispone che, nelle more dell'approvazione da parte delle regioni dei piani di cessione, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 29 della legge n. 513 dell'8 agosto 1977, che fa riferimento al valore venale dell'alloggio, determinato al momento della cessione.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992 è stato approvato un atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per l'attuazione dell'articolo 28 della legge n. 412 del 1991.

Si ricorda, infine, che la materia è oggetto anche di un progetto di legge di iniziativa governativa «Norme per agevolare l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» (Atto senato n. 658), presentato il 30 settembre al Senato.

La norma in esame estende le modalità di determinazione del prezzo di cessione, stabilite dall'articolo 28, comma 8, della legge n. 412 del 1991, alla vendita delle unità abitative dell'Amministrazione delle poste.

Commi 4 e 5 - Finalizzazione del ricavato e modalità della cessione

Il ricavato della vendita degli alloggi, depurato dei costi connessi alla cessione dei beni, è destinato, dal comma 4, alla riduzione del disavanzo di bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Si ricorda che la nota preliminare al bilancio di previsione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni per il 1993 stima il disavanzo per il 1993 in 3.841 miliardi. Il disavanzo è a carico del Tesoro e il relativo stanziamento è iscritto al capitolo. 8313 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

La relazione tecnica del disegno di legge n. 1684 stima il ricavato della vendita in un gettito annuo di 100 miliardi.

Circa le modalità per la cessione, il comma 5 ne prevede la fissazione con decreto interministeriale da parte dei Ministri delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello del tesoro, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Viene comunque indicata come soluzione eventuale quella di incaricare apposite «società di compravendita» per procedere alla vendita degli immobili (comma 4).

Alienazione beni demaniali e patrimoniali in uso da parte del Ministero della difesa

La Commissione bilancio del Senato ha soppresso il comma 6 dell'articolo 6 che era stato introdotto dalla Camera dei deputati. Tale norma veniva a derogare in modo sostanziale alla recente normativa in materia di dismissione di beni patrimoniali dello Stato di cui al decreto-legge 5 dicembre 1991 n. 386, convertito dalla legge n. 35 del 1992. Con le disposizioni in parola, infatti, si autorizzava il Ministero della difesa ad alienare i beni immobili demaniali e patrimoniali in uso, attraverso il sistema dell'asta pubblica, non più rispondenti alle necessità delle Forze armate, al fine di reperire risorse per l'ammodernamento delle Forze armate, ed al fine anche di realizzare un programma di riduzione dei vincoli per le attività civili conseguenti all'esistenza di infrastrutture militari.

Il decreto-legge n. 386 del 1991, articolo 2, non contiene una disciplina generale sulla alienazione e gestione produttiva degli immobili di proprietà dello Stato, ma regola un procedimento particolare che si sovrappone a quelli ordinari previsti dalla normativa vigente. Finalità della normativa introdotta con il decreto-legge n. 386 del 1991 è il ricorso a modalità di alienazione più celeri per la dismissione di beni patrimoniali. Il decreto-legge n. 386 del 1991, peraltro, disciplina unicamente l'alienazione dei beni patrimoniali disponibili e indisponibili.

Per quanto concerne le dismissioni dei beni patrimoniali, il decreto-legge n. 386 del 1991, all'articolo 2, introduce un procedimento diretto ad affidare ovvero a conferire detti beni ad operatori specializzati ovvero a società a capitale misto costituite per l'espletamento delle attività di alienazione e di gestione economica.

Il primo atto del procedimento è una delibera del Consiglio dei ministri con cui vengono dettati i principi generali per le successive attività.

Sulla base di tali indicazioni il Ministro delle finanze può affidare direttamente ad operatori specializzati del compito di individuare i beni suscettibili di gestione economica e di alienazione e di compiere le successive attività.

Il CIPE può parallelamente deliberare le finalità e le modalità di costituzione di una società a capitale misto cui conferire i beni da alienare o da gestire.

I soggetti affidatari e conferitari, tra i quali viene espressamente ricompreso l'Istituto mobiliare italiano, anticipano in acconto sui proventi delle alienazioni e delle gestioni un importo non inferiore al 50 per cento. Per garantire le necessarie condizioni finanziarie è prevista la facoltà di tali soggetti di emettere obbligazioni di durata sino a sette anni, con garanzia dello Stato sulla restituzione del capitale e pagamento degli interessi.

Gli affidatari ed i conferitari possono sia alienare direttamente i beni, sia gestirli utilizzando i proventi per la valorizzazione dei beni stessi in vista della successiva alienazione.

I proventi delle alienazioni vanno versati entro il 31 dicembre 1992 al bilancio dello Stato; contemporaneamente il Ministro del tesoro rimborsa le somme anticipate sulle quali corrisponde gli interessi dovuti nella misura o precedentemente fissata con decreto del Ministro del tesoro.

Per sovrintendere sul complesso delle operazioni è prevista la costituzione di un Comitato di ministri che può emanare le occorrenti direttive per accelerare le procedure, e di un Comitato tecnico con funzioni consultive.

L'attuale stato di attuazione del procedimento di dismissione dei beni immobili dello Stato registra la delibera del Consiglio dei ministri del 13 marzo 1992 con cui sono stati fissati i principi generali per il compimento delle successive fasi.

In particolare il Consiglio dei ministri ha deliberato di stipulare con la società SOGEI apposita convenzione per la formazione di una banca dati dei beni patrimoniali suscettibili di gestione economica o di alienazione. Inoltre il Ministro delle finanze potrà affidare a consorzi di banche ovvero altri operatori il compito di effettuare la valutazione di beni di particolare rilevanza. Per quanto concerne la disciplina dell'attività di individuazione e valutazione dei valori correnti dei beni, dell'attività di anticipazione da parte dei soggetti affidatari e della garanzia sulle obbligazioni emesse dagli stessi, degli strumenti giuridici per il conferimento dei beni, dei criteri per l'alienazione e la gestione, anche in deroga le norme di contabilità generale, la deliberazione rinvia ad un successivo regolamento. È stato infine deliberato che l'attività di alienazione e gestione sarà affidata ad una società a capitale misto di dimensioni nazionali con articolazioni regionali, promossa dall'Istituto mobiliare italiano, sulla base dei criteri fissati dal CIPE.

Il CIPE ha adottato il 31 marzo 1992 la deliberazione con cui sono state determinate le finalità e le modalità di costituzione della suddetta società. In particolare è stato autorizzato l'IMI a promuovere la

costituzione di una società a capitale misto, la cui quota maggioritaria deve essere sottoscritta da enti pubblici, o soggetti da questi controllati, nel numero minimo di tre con quote singole non inferiori al 10 per cento. La quota privata del capitale sociale deve essere ripartita con quote non inferiori al 5 per cento. La delibera fa rinvio per la verifica dei requisiti di affidabilità finanziaria, tecnica e commerciale dei soci privati a:

- 1) capitale sociale, linee di credito e volume globale d'affari;
- 2) strutture tecniche;
- 3) volume di affari nell'attività attuata direttamente ovvero mediante controllate.

È prevista la facoltà della suddetta società di costituire società operative da essa controllate e di operare mediante articolazioni regionali.

Con riferimento a quanto veniva disposto dal comma 6 soppresso, è necessario richiamare l'attenzione sulla circostanza che con tale norma si veniva ad introdurre una deroga al vigente regime contabile delle entrate derivanti da vendite di beni demaniali e patrimoniali, nel momento in cui tali entrate, spezzando il principio di unità e globalità del bilancio, venivano automaticamente riassegnate al Ministero della difesa, consentendo una sorta di gestione separata di una consistente porzione al compendio demaniale e patrimoniale dello Stato, senza, peraltro, poter utilizzare i proventi, neppure in parte, a sollievo del disavanzo statale, secondo l'impostazione del decreto-legge n. 386 del 1991.

ARTICOLO 7.

Commi 1 e 2 - Ulteriore riduzione alle regioni a statuto speciale e alle province autonome dei trasferimenti per il fondo sanitario nazionale di parte corrente, e modifiche alla legge n. 421 del 1992

L'articolo 7, comma 1, prevede un incremento della riduzione delle quote del Fondo sanitario nazionale destinate alle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Sardegna, e alle province autonome di Trento e Bolzano.

La riduzione percentuale delle quote, già prevista dal decreto-legge n. 415 del 1989 e dall'articolo 4, comma 11, della legge n. 412 del 1991, è portata:

- al - 42 per cento per la Valle d'Aosta e le province di Trento e Bolzano;
- al - 19 per cento per il Friuli Venezia Giulia;
- al - 14,50 per cento per la Sicilia;
- al - 10,50 per cento per la Sardegna.

Il comma 2 dell'articolo 7 apporta una variazione alla legge 23 ottobre 1992, n. 421 «Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale».

L'articolo 1 della legge citata concerne la delega al Governo per il

riordino del Sistema sanitario nazionale, sulla base di una serie di principi, specificati nel comma 1.

Il comma 2 dell'articolo 7 del provvedimento in analisi apporta una modifica al principio *i*) del comma 1 dell'articolo 1 della legge-delega: il principio prevede il trasferimento della riscossione dei contributi destinati alla sanità in capo alle regioni e, contestualmente, l'imputazione alle regioni stesse della copertura degli eventuali disavanzi. Lo stesso principio indica le modalità con cui le Regioni possono procedere ai ripiani dei disavanzi, indicando alcune possibilità, quali la graduazione dell'esonero dal *ticket*, la variazione in aumento, entro il limite del 6 per cento, dell'aliquota dei contributi sanitari, oppure la variazione, entro il limite del 75 per cento, dell'aliquota dei tributi regionali. Il comma 2 in analisi sostituisce alla parola oppure la congiunzione e, rendendo così possibile l'eventuale applicazione contemporanea delle misure indicate.

Al finanziamento del Servizio sanitario nazionale provvede il Fondo sanitario nazionale, determinato, per la parte corrente e per le spese in conto capitale, dalla legge finanziaria su base triennale, con aggiornamento annuale per scorrimento (tabella C), ex articolo 51 della legge n. 833 del 1978 e articolo 8, comma 14, della legge n. 910 del 1986.

La ripartizione delle somme stanziare (capitolo 5941 del Tesoro per la parte corrente e 7082 del Bilancio per la parte in conto capitale) è effettuata con delibera del CIPE fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra Stato e regioni (articolo 2, lettera c), decreto legislativo n. 418 del 1989), tenuto conto delle indicazioni contenute nel Piano sanitario nazionale e nei piani sanitari regionali, e sulla base di indici e standard organizzativi volti a garantire livelli di assistenza uniformi su tutto il territorio nazionale (articolo 51, legge n. 833 del 1978 e articolo 4, comma 1, della legge n. 412 del 1991).

Il trasferimento delle quote assegnate alle regioni avviene trimestralmente con decreto del Ministro del tesoro; le regioni provvedono a loro volta a ripartire la quota loro assegnata per il finanziamento delle spese correnti fra le USL, sulla base di parametri numerici determinati con legge regionale, al fine di unificare il livello delle prestazioni.

Tale meccanismo di ripartizione ed assegnazione è stato valido per tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, e le province autonome, fino a tutto il 1989; dal 1990, invece, in base all'articolo 20 del D. legge 415/1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 38 del 1990, le regioni a statuto speciale sono state escluse dal riparto del fondo sanitario di conto capitale (come da altri fondi) e hanno subito una prima riduzione delle assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario nazionale nella misura del 20 per cento per la Valle d'Aosta e le province di Trento e Bolzano, del 10 per cento per la Sicilia e il Friuli Venezia Giulia, e del 5 per cento per la Sardegna. Tali quote sono state ulteriormente ridotte e portate, rispettivamente, al 28 per cento, al 14 per cento e al 7 per cento dall'articolo 4, comma 11, della legge n. 412 del 1991, che prevede la copertura degli oneri conseguenti ai suddetti tagli consentendo il ricorso a mutui con istituti di credito, ma sempre nel limite massimo previsto dagli statuti e dalla normativa vigente.

Attualmente, la riscossione dei contributi finalizzati alle prestazioni

del Servizio sanitarionazionale è attuata centralmente, tramite l'INPS (per l'analisi della normativa sui contributi sanitari, si rinvia al punto a) della presente scheda) e contribuisce ad alimentare il capitolo 3342 dell'entrata del bilancio dello Stato, per costituire una parte del Fondo sanitario nazionale di parte corrente che annualmente lo Stato distribuisce alle Regioni.

Sin dall'entrata in vigore della riforma sanitaria del 1978, peraltro, le risorse destinate per il servizio sanitario alle regioni sono risultate (per cause sulle quali è vivo il dibattito e contrastanti le posizioni) insufficienti; a fronte di questa evenienza lo Stato è dovuto intervenire con leggi di ripiano.

Comma 3 - Relazione al Parlamento sulla spesa sanitaria di parte corrente

La Commissione bilancio del Senato introducendo il presente comma ha stabilito che il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, presenti al Parlamento, entro il 30 giugno 1993, una relazione sulla spesa sanitaria accertata di parte corrente, suddivisa per regioni e riferita agli esercizi finanziari degli anni 1989, 1990, 1991 e 1992.

Comma 4 - Disposizioni in materia di compartecipazione al gettito IVA a favore della Regione Valle d'Aosta

In vista dell'abolizione delle frontiere fiscali tra i paesi membri della CEE, il Consiglio delle Comunità ha emanato una direttiva specificamente indirizzata a regolare il regime transitorio IVA delle operazioni intracomunitarie.

La direttiva n. 91/680/CEE fissa i punti determinanti del regime transitorio IVA che debbono essere recepiti nel tessuto del sistema IVA interno con appropriate modifiche ed integrazioni all'attuale testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Occorre rilevare che durante il periodo transitorio l'imposta afferente le importazioni non verrà più riscossa sul luogo di sdoganamento ma in quello di destinazione della merce. Ciò produrrà notevoli effetti sul sistema di compartecipazione previsto per la regione Valle d'Aosta che, in base alla legge n. 690 del 1981 si vede attribuita una quota di compartecipazione, pari a nove decimi, al gettito dei tributi erariali riscossi sul proprio territorio, ed, in particolare, al gettito dell'IVA afferente le importazioni (articolo 3, primo comma, lettera a) della legge n. 690 del 1981), di grande rilevanza per una regione di frontiera con un importante traffico commerciale. Infatti gran parte del gettito IVA sulle importazioni, con l'avvio del regime transitorio, non sarà più riscossa nel territorio della Valle d'Aosta.

Conseguentemente, per trovare opportuna soluzione a tale problema, il comma 4 dell'articolo 7 in esame, individua un particolare meccanismo attraverso il quale la compartecipazione al gettito IVA sulle importazioni relative a merci provenienti dai Paesi CEE viene a

cessare ed è sostituita a partire dall'anno 1993 dall'attribuzione di una assegnazione statale di importo pari al gettito attribuito, per l'anno 1991, a titolo di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione delle sole merci comunitarie; tale assegnazione è incrementata annualmente in misura pari al tasso di inflazione programmato indicato nel documento di programmazione economicofinanziario (previsto dall'articolo 3 della legge n. 468 del 1978 come modificato dalla legge n. 362 del 1988).

ARTICOLO 8.

Commi 1-8 - *Rapporto di lavoro e compensi negli enti lirici*

Occorre ricordare che l'ordinamento degli enti lirici è disciplinato dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, che attribuisce agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la personalità giuridica di diritto pubblico, sottoponendoli alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

L'articolo 6 della legge n. 800 riconosce come enti autonomi lirici il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze, il Teatro Comunale dell'opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale G. Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona; sono poi riconosciute come istituzioni concertistiche assimilate l'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma e l'Istituzione dei concerti del teatro lirico G.P. da Palestrina di Cagliari.

Con la legge 13 luglio 1984, n. 312, che ha previsto uno speciale regime contrattuale, la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti lirici è stata esclusa dall'ambito di applicazione della normativa sul parastato (legge n. 70 del 1975) e della legge quadro sul pubblico impiego (legge n. 93 del 1983); successivamente, il decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, convertito con la legge 29 ottobre 1987, n. 450, ha disposto l'applicazione nei confronti dei dipendenti degli enti lirici della normativa vigente per i dipendenti degli enti pubblici economici.

Le disposizioni di cui all'articolo 8 «sono da porre in connessione - afferma la relazione al disegno di legge - con la difficoltà degli enti lirici di rispettare la norma che impone di chiudere i bilanci in parità, anche per effetto del continuo lievitare dei costi del personale, degli artisti e di produzione». Queste difficoltà saranno naturalmente acuite dalla riduzione dei finanziamenti statali - tramite il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) - che è prevista dal disegno di legge finanziaria.

La norma in oggetto interviene quindi per cercare di comprimere gli oneri per il personale sostenuti dagli enti lirici, in conformità agli indirizzi generali di contenimento della spesa per il settore del pubblico impiego e in modo da rendere compatibili le riduzioni previste per il FUS con il mantenimento dell'equilibrio finanziario degli enti.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 8, nel testo originario del Governo, stabiliva, al fine di consentire una piena utilizzazione del personale all'interno degli enti, l'incompatibilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale amministrativo, artistico e tecnico

degli enti lirici con qualsiasi altro rapporto di lavoro dipendente o attività professionale; al personale che viene a trovarsi in situazione di incompatibilità è consentita l'opzione per la trasformazione del rapporto in contratto biennale a tempo determinato. Vengono inoltre dichiarate inapplicabili ai rapporti instaurati con gli enti lirici le disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 230, che disciplina i contratti di lavoro a tempo determinato. Tale ultima previsione è stata soppressa dalla Commissione bilancio del Senato.

Con un emendamento approvato dall'Assemblea della Camera erano state previste eccezioni alla regola della incompatibilità, esclusivamente per singole prestazioni professionali di altissimo livello artistico e a carattere saltuario, autorizzate di volta in volta con delibera del consiglio di amministrazione dell'ente, su conforme parere del direttore artistico. Il trattamento economico di competenza dell'ente veniva sospeso per la durata della prestazione autorizzata.

La Commissione bilancio del Senato ha deciso di attenuare la portata delle norme di incompatibilità con riferimento alle attività professionali o di lavoro autonomo. Invece di procedere all'autorizzazione di volta in volta per singole prestazioni professionali, si stabilisce che le attività di lavoro autonomo o professionale sono consentite solo, a carattere saltuario, per prestazioni di alto valore artistico e professionale, facendo salvi i principi del non aggravio economico e le esigenze produttive degli enti lirici o delle istituzioni concertistiche assimilate. Tali attività devono essere preventivamente autorizzate dal sovrintendente (nel testo Camera l'autorizzazione veniva data con delibera del consiglio di amministrazione) e non devono essere sovvenzionate dallo Stato. Viene meno la sospensione del trattamento economico di competenza dell'ente, per la durata della prestazione autorizzata, stabilita nel testo Camera.

Il comma 4 dispone, per il 1993, il blocco del *turn-over*, consentendo solo assunzioni a tempo determinato per singole produzioni. Con il comma 5 viene inoltre individuato in un'apposita commissione nominata dal sovrintendente (nel testo approvato dalla Camera la commissione era nominata dal consiglio di amministrazione) l'organo competente ad accertare, su richiesta del sovrintendente stesso, la permanenza della idoneità artistica; questa verifica, prevista dalla normativa contrattuale, è infatti rimasta sinora disapplicata proprio per la mancata definizione dell'organo che dovrà effettuarla. La commissione si dovrà attenere ai criteri fissati per l'espletamento dei concorsi pubblici.

Il comma 6 riduce la misura massima della diaria per spettacoli fuori sede e determina la spesa massima per lavoro straordinario in una quota non superiore al 90 per cento di quella sostenuta negli esercizi dal 1990 al 1992.

Il comma 7 fa slittare al 1° gennaio 1994, in linea con quanto previsto in materia di contrattazione pubblica dal decreto-legge n. 384 del 1992, gli aumenti salariali previsti per il personale degli enti lirici dall'accordo contrattuale del 22 maggio 1992, e fa divieto agli enti lirici di stipulare contratti integrativi aziendali che comportino ulteriori oneri finanziari, diretti o indiretti, a loro carico, anche tramite riduzione dell'orario di lavoro.

Il comma 8 prevede l'adozione di un calmiere dei *cachets* degli artisti da parte di un comitato di coordinamento (previsto dalla legge n. 800 del 1967), composto dai sovrintendenti e direttori artistici dei teatri lirici e presieduto dal Ministro dello spettacolo.

Commi 9-11 - *Contributi in favore degli enti lirici*

Nel quadro della disciplina degli interventi in favore dello spettacolo (legge n. 163 del 1985; legge n. 555 del 1988) gli enti lirici beneficiano annualmente di trasferimenti ordinari dello Stato per una quota pari al 47,8110 per cento degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Detti trasferimenti sono stati pertanto determinati per il 1991 in 406 miliardi (su di uno stanziamento complessivo del FUS di 850 miliardi) e per il 1992 in 444 miliardi (su 930). Per il 1993 il disegno di legge finanziaria (atto Senato n. 796) prevede la riduzione del FUS a 990 miliardi.

La liquidazione dei contributi agli enti lirici avviene in due fasi: una prima quota, determinata negli ultimi esercizi nell'80 per cento del contributo totale, viene erogata in acconto, mentre il saldo viene corrisposto una volta che il Ministero ha espletato, sulla base della documentazione allegata alla istanza di sovvenzione, gli accertamenti sulla programmazione artistica dell'Ente.

Si ricorda infine che, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 374 del 1987, gli enti lirici hanno l'obbligo di chiudere in pareggio bilanci preventivi e conti consuntivi; l'eventuale disavanzo di gestione comporta il commissariamento degli organi di gestione dell'Ente.

Il comma 9 dell'articolo in esame limita ad una quota del 60 per cento il trasferimento immediato del contributo ordinario annuale: l'erogazione di una ulteriore quota, da determinarsi con decreto ministeriale, viene condizionata per ciascun ente ad una contribuzione annua della regione e degli enti locali ragguagliata, in misura da determinarsi nel citato decreto ministeriale, alla spesa globale di ciascun ente accertata nel conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Una seconda quota di acconto, pari ad un ulteriore 20 per cento, è erogata entro il 30 giugno 1993 qualora entro tale data non siano individuati nuovi parametri e definiti i nuovi organici per i singoli enti lirici da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo (comma 10).

Il comma 11 precisa infine che le minori entrate derivanti dalle riduzioni del contributo statale costituiscono causa di forza maggiore ai fini della risoluzione, senza penalità, dei contratti di scrittura artistica.

ARTICOLO 9.

Indagini statistiche da parte delle amministrazioni statali

L'articolo in esame prevede che debbano essere preventivamente autorizzate dall'ISTAT le indagini statistiche svolte dagli uffici di statistica delle amministrazioni centrali dello Stato e delle aziende autonome qualora tali indagini comportino spese a carico dei rispettivi bilanci e non rientrino nel Programma statistico nazionale.

L'articolo 24 della legge 29 agosto 1988, n. 400, «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» ha conferito delega al Governo per il riordino degli enti pubblici di informazione statistica. La delega è stata attuata con il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 922. Il decreto ha istituito un sistema statistico nazionale incentrato, oltre che sull'ISTAT, sugli uffici centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni ed aziende autonome e sugli uffici di statistica delle regioni, delle province e dei comuni, delle USL, delle Camere di commercio nonché degli altri enti ed amministrazioni pubbliche. È inoltre prevista l'elaborazione di un programma statistico nazionale in materia di rilevazioni statistiche di interesse pubblico. Il programma è predisposto dall'ISTAT ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del CIPE e parere della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica. Il decreto prevede infine la possibilità per il Governo di emanare atti di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome al fine di assicurare unicità di indirizzo dell'attività statistica regionale.

Il decreto legislativo in questione è stato impugnato dalle regioni Toscana, Emilia Romagna, Lombardia e dalle province autonome di Trento e Bolzano che lamentavano la lesione da parte del provvedimento di competenze ad esse attribuite sulla base di disposizioni costituzionali. La Corte costituzionale ha respinto con sentenza 139 del 90 le questioni di costituzionalità sollevate. Con la successiva sentenza n. 359 del 91 la Corte, pronunciandosi in sede di conflitto di attribuzioni sollevato da alcune regioni in relazione ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di indirizzo e coordinamento emanato dal Governo sulla base del citato decreto legislativo, ha invece dichiarato che non spetta allo Stato emanare tale tipo di atti in materia di organizzazione degli uffici statistici delle regioni in mancanza di specifiche disposizioni legislative che vincolino il Governo nell'esercizio del potere di indirizzo e coordinamento.

ARTICOLO 10.

Tariffe di pedaggio autostradale

L'articolo 10, introdotto dalla Commissione bilancio del Senato, modifica il sistema attualmente vigente in materia: di determinazione delle tariffe di pedaggio autostradale; di revisione delle convenzioni e degli atti aggiuntivi che disciplinano le concessioni autostradali; di variazione dell'entità dei sovrapprezzi delle tariffe di pedaggio.

In particolare l'articolo in esame stabilisce che il CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio, potrà procedere all'emanazione di direttive in materia di revisione delle tariffe autostradali a partire dal 1994, revisione che dovrà tener conto dei piani finanziari, delle variazioni del costo della vita, dei volumi del traffico e dei dati scaturenti dagli indicatori di produttività.

Viene così ad essere superata la disciplina di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 407 del 1990 con la quale si stabilisce, attualmente, che le tariffe autostradali sono fissate, conformemente alle previsioni convenzionali vigenti, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, anche al fine di contenere gradualmente l'onere a carico del bilancio dello Stato.

Le prerogative del Ministro dei lavori pubblici, con il presente articolo 10, vengono ad essere rafforzate poichè sarà tale Ministro a fissare le tariffe di pedaggio autostradale in conformità con le direttive del CIPE e con il concerto dei Ministri del tesoro e del bilancio.

Inoltre, lo stesso Ministro dei lavori pubblici, sempre di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio, è autorizzato a modificare con proprio decreto l'entità dei sovrapprezzi sulle tariffe di pedaggio e a determinare le finalità di utilizzo degli introiti derivanti da detti sovrapprezzi.

Tali sovrapprezzi sono stati istituiti con la lettera *b*) del comma quinto dell'articolo 15 della legge n. 531 del 1982 nella misura di una lira a chilometro per i motoveicoli, le autovetture, gli autobus ed i veicoli merci fino a 25 quintali di portata o fino a due assi, e nella misura di 3 lire a chilometro per i veicoli merci oltre i 25 quintali di portata o superiori a due assi. Gli introiti relativi all'istituzione di tali sovrapprezzi venivano destinati al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, ed impiegati per il pagamento di rate dei mutui e delle obbligazioni emesse dalle società concessionarie autostradali.

Gli importi del sovrapprezzo di lire una lira per chilometro e tre lire per chilometro sono stati elevati, rispettivamente, a tre lire e a nove lire dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 407 del 1990. L'introito derivante da tale aumento di sovrapprezzo è stato destinato ad interventi per la fluidità ed il decongestionamento della circolazione a servizio delle aree urbane.

Lo stesso articolo 10 stabilisce che il Ministro dei lavori pubblici indica, con proprio decreto, il quadro informativo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le società concessionarie sono tenute annualmente a trasmettere all'ANAS.

Il comma 5 dell'articolo 10 prevede inoltre che le società concessionarie autostradali vengano sottoposte all'obbligo di certificazione di bilancio, anche se non quotate in borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, con il quale è stata data attuazione alla delega contenuta nell'articolo 2, lettera *a*), della legge n. 216 del 1974, concernente il controllo contabile della certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa.

In considerazione della nuova disciplina recata dal presente articolo 10, il comma 6 prevede l'esplicita abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 407 del 1990, già sopra richiamata, e delle disposizioni di cui all'articolo 15, quinto comma, lettera *a*) della legge n. 531 del 1982 con le quali si è stabilito che sulla rete autostradale in concessione non possono essere applicate tariffe inferiori a quelle previste nel sistema tariffario in vigore sulla rete della società Autostrade spa.

ARTICOLO 11.

Comma 11 - *Gestione dei servizi locali a mezzo di società per azioni ed accordi di programma*

Ai fini dell'esercizio di servizi pubblici e della realizzazione delle relative opere nonch della realizzazione diretta di infrastrutture e altre opere pubbliche, che non rientrino nelle competenze legislativamente fissate per altri enti, il comma 1 autorizza i comuni e le province a costituire società per azioni - anche mediante accordi di programma ex comma 9 (cfr. *infra* la relativa scheda) - senza il mantenimento della proprietà maggioritaria in capo all'ente locale o senza i vincoli posti dall'articolo 10, lettera *d*), legge 8 novembre 1991, n. 362, recante «Norme di riordino del settore farmaceutico», se trattasi di farmacie.

Va ricordato al riguardo che l'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, «Nuovo ordinamento delle autonomie locali», elenca le forme di gestione dei servizi pubblici da parte di comuni e province: in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione o di società per azioni. Qualora, in particolare, si ritenga opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, la legge prevede la possibilità di ricorrere alla costituzione di società per azioni, ponendo la condizione che tali società siano «a prevalente capitale pubblico locale». Quanto all'articolo 10, lettera *d*), legge n. 362 del 1991, esso, sostituendo l'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, prevede che le farmacia di cui sono titolari i comuni possono essere gestite anche «a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che al momento della costituzione della società prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti».

Il comma in esame prevede poi che gli enti interessati (*melius*, le società) scelgano i soci privati ed eventualmente collochino le azioni sul mercato «con procedure di evidenza pubbliche»: quest'ultima definizione è frutto di elaborazione dottrinarie e si connette alla normativa sulle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, fissata da ultimo dal decreto legislativo n. 406 del 1991, attuativo della direttiva CEE 89/440: tale decreto pone tra l'altro determinati criteri per la «scelta» dei soggetti da invitare per la presentazione di un'offerta e l'«aggiudicazione» dei lavori, criteri che pertanto dovrebbero essere estesi in via analogica alla procedura di collocazione dei titoli azionari; va inoltre ricordata la disciplina posta dagli articoli 18-18-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge 7 giugno 1974, n. 216, in ordine all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di azioni o di altri valori mobiliari.

Nel caso in cui i servizi pubblici in questione abbiano natura esclusivamente locale, una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso: si intende così consentire un accesso del risparmio al capitale delle società che gestiscono servizi locali; la quota

di azioni resta pertanto sul mercato finchè non venga conseguito tale obiettivo.

Comma 2 - Delega al Governo per l'attuazione delle norme in materia di gestione dei servizi locali a mezzo di spa

Il comma 2, introdotto in sede di esame da parte dell'Assemblea della Camera, reca delega al Governo ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo al fine di: disciplinare l'entità del capitale sociale delle costituende società per azioni; disciplinare i criteri di scelta dei possibili soci facendo riferimento a procedimenti di confronto concorrenziale e tenendo conto della normativa comunitaria con particolare riguardo alla capacità tecnica e finanziaria dei soggetti stessi; disciplinare infine la natura del rapporto che intercorre tra l'ente locale, ed il soggetto privato.

Comma 3 - Applicazione delle direttive CEE ai servizi pubblici locali

La norma, introdotta dalla Camera, stabilisce che per la realizzazione, da parte dei comuni e delle province, delle opere necessarie al corretto svolgimento di servizi pubblici, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino nelle competenze istituzionali di altri enti, devono essere applicate le norme del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e della direttiva 90/531/CEE e successive norme di recepimento.

Per quanto riguarda le norme richiamate nel comma, occorre ricordare che il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, emanato a seguito della delega contenuta nella legge comunitaria 1990 (legge 29 dicembre 1990, n. 428) ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 440/1989. Tale direttiva ha comportato un radicale mutamento nelle procedure di affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 5 milioni di ECU, determinando il superamento della «legge base» sugli appalti n. 584 del 1977, nonché di tutte le altre norme vigenti con essa incompatibili. La loro abrogazione, o parziale modifica, è stata poi sancita dal decreto legislativo n. 406 del 1991.

La direttiva, che, come si è detto, si applica ad appalti il cui importo stimato, IVA esclusa, è pari o superiore a 5 milioni di ECU, si pone l'obiettivo della realizzazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi in materia di appalti pubblici, al fine di rafforzare la vigilanza sul rispetto del divieto di restrizioni e ridurre nel contempo la disparità delle condizioni di concorrenza tra cittadini degli Stati membri.

Essa si preoccupa anzitutto di fornire la definizione degli «appalti di lavori pubblici»: sono contratti a titolo oneroso, tra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di lavori relativi ad una delle attività specificatamente indicate o di un'opera.

La concessione di lavori pubblici è considerata un contratto dello stesso tipo, ad eccezione del fatto che la controprestazione di lavori

consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera oppure in questo diritto accompagnato da un prezzo.

Si considerano amministrazioni aggiudicatrici lo Stato, gli enti locali, gli organismi di diritto pubblico, nonché le associazioni costituite da detti enti od organismi di diritto pubblico.

La direttiva impone agli Stati membri il rispetto delle norme in essa contenute qualora le amministrazioni aggiudicatrici sovvenzionino direttamente in misura superiore al 50 per cento un appalto di lavori attribuito da enti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici stesse (in questo caso deve trattarsi di lavori edili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a scopi amministrativi).

La direttiva non si applica in caso di appalti di lavori attribuiti da vettori che effettuano trasporti terrestri, aerei, marittimi e fluviali; di appalti di lavori promossi da amministrazioni la cui principale attività consiste nella produzione e nell'erogazione di energia; di appalti di lavori dichiarati segreti o di esecuzione conforme a particolari misure di sicurezza; di appalti di lavori disciplinati od aggiudicati in virtù di accordi internazionali e concernenti lavori destinati alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari.

La direttiva definisce le procedure esperibili: nelle procedure aperte ogni impresa interessata può presentare un'offerta (asta pubblica); nelle procedure ristrette sono accoglibili soltanto le offerte delle imprese invitate dalle amministrazioni aggiudicatrici (appalto concorso e licitazione privata); nelle procedure negoziate le amministrazioni aggiudicatrici consultano le imprese di propria scelta e negoziano con una o più di esse i termini del contratto (trattativa privata); il ricorso a queste ultime è consentito solo nei casi espressamente indicati.

Dopo aver descritto le procedure esperibili per gli appalti, la direttiva dispone l'obbligo per l'amministrazione aggiudicatrice della comunicazione ad ogni candidato o offerente respinto che lo richieda, dei motivi del rigetto della sua candidatura o della sua offerta e nel caso dell'offerta, del nome dell'aggiudicatario.

La direttiva contiene, poi, in allegato, le specificazioni tecniche che debbono essere adottate nei documenti generali o in quelli contrattuali relativi a ciascun appalto, e dà conto delle condizioni che consentono di derogare dalle disposizioni suddette.

Come si è detto, con l'articolo 12 della legge comunitaria 1990 sono stati dettati i criteri di delega per l'attuazione della direttiva CEE 440/1989, prevedendo fino al 31 dicembre 1992 la possibilità sia di derogare alla procedura ordinaria di esclusione delle offerte anomale, sia di applicare quelle disposizioni finalizzate a favorire il superamento delle disparità regionali.

Il decreto legislativo n. 406 del 1991 ha dato quindi attuazione a tale delega, sancendo, come si è detto, l'abrogazione espressa delle legge n. 584 del 1977, nonché di tutte le altre norme incompatibili, e procedendo alla modifica della normativa sui subappalti di cui all'articolo 18 della legge n. 55 del 1990. In ordine a quest'ultima, si devono ricordare le obiezioni della CEE che aveva ritenuto contrario allo spirito comunitario e alla libera circolazione dei beni e servizi la quantificazione rigidamente operata da detta legge in ordine alle parti di

opere subappaltabili. Da qui la riscrittura della norma, nel decreto n. 406 del 1991, con la eliminazione del vincolo quantitativo alle opere subappaltabili e la introduzione ex novo della disposizione sul pagamento diretto del subappaltatore da parte della pubblica amministrazione o, in alternativa, l'obbligo per i soggetti aggiudicatori di trasmettere copia delle fatture quietanziate dei pagamenti da essi via via corrisposti al subappaltatore.

Tale riscrittura della norma del subappalto aveva, nella sua prima versione, incontrato l'obiezione dell'eccesso di delega mossa dal Presidente della Repubblica, che ha invitato il Presidente del Consiglio a provvedere al riguardo: da qui la versione definitiva della norma sopra illustrata.

Si ricorda inoltre che lo schema di decreto è stato sottoposto alle competenti Commissioni della Camera e del Senato, che hanno espresso parere favorevole condizionato nel luglio 1991.

La direttiva 90/531 ha esteso poi la normativa comunitaria sugli appalti pubblici anche ai settori ancora esclusi, ossia agli enti erogatori di acqua e di energia, agli enti che forniscono servizi di trasporto e agli enti di telecomunicazioni. L'esclusione di questi settori era principalmente giustificata dal fatto che gli enti citati sono disciplinati in alcuni Stati membri dal diritto pubblico e in altri dal diritto privato, con le conseguenti difficoltà di armonizzazione.

Gli enti cui si applica la direttiva sono le autorità pubbliche, le imprese pubbliche e per effetto di quanto sopra affermato anche gli enti privati titolari di diritti speciali o esclusivi che risultano da un'autorizzazione conferita da un'autorità competente dello Stato membro.

Vengono presi in considerazione soltanto gli appalti che superano determinate soglie (al netto delle tasse): a) 5.000.000 di ECU per gli appalti di lavori, b) 400.000 ECU per gli appalti di forniture in generale, c) 600.000 ECU per gli appalti di forniture stipulati da enti di telecomunicazioni.

Le procedure di aggiudicazione degli appalti possono essere «aperte» ad ogni fornitore o imprenditore interessato a presentare un'offerta, «ristrette» ai soli soggetti invitati dall'amministrazione aggiudicatrice o «negoziate» quando l'ente aggiudicatore stipula il contratto di appalto con un solo imprenditore o fornitore. Le regole che disciplinano il sistema di aggiudicazione degli appalti sono informate ai principi di pubblicità, chiarezza e trasparenza.

Data la loro importanza, si deve tornare sugli enti contemplati dalla direttiva che, non essendo autorità pubbliche o imprese pubbliche, esercitano una o più attività fra quelle oggetto della direttiva e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi.

Tali diritti derivano da un'autorizzazione conferita da un'autorità competente dello Stato membro interessato mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa avente l'effetto di riservare a uno o più enti l'esercizio di un'attività oggetto della direttiva.

Si ritiene in particolare che un ente aggiudicatore fruisca di diritti speciali o esclusivi quando: a) per la costruzione delle reti o per l'installazione delle strutture l'ente abbia il diritto di avvalersi di una procedura di espropriazione per pubblica utilità o dell'imposizione di

una servitù, o abbia il diritto di utilizzare il suolo, il sottosuolo e lo spazio sovrastante la pubblica via per installare gli impianti della rete; b) quando l'ente approvvigioni di acqua potabile, elettricità, gas o energia termica una rete a sua volta gestita da un ente che fruisca di diritti speciali o esclusivi conferiti da un'autorità competente dello Stato membro interessato.

Occorre rilevare che il Consiglio mercato interno ha recentemente raggiunto un accordo (posizione comune) sulla proposta di direttiva che modifica la direttiva 90/531/CEE, con la quale si dovrebbe completare il processo di liberalizzazione in materia di appalti di prestazioni di servizi nei settori cosiddetti «esclusi».

La nuova direttiva sui settori esclusi apre alla concorrenza straniera gli appalti di servizi superiori a 600 mila ECU (circa 930 milioni di lire) nelle telecomunicazioni e a 400 mila ECU (620 milioni) negli altri tre comparti. Le aziende energetiche, dell'acqua, dei trasporti, gli enti di telecomunicazioni dovranno pubblicare sulla *Gazzetta CEE* i bandi di gara relativi ad acquisti di servizi, con scadenze sufficientemente lunghe, da 36 a 52 giorni secondo i casi, per permettere alle imprese interessate di rispondere. Sono previsti alcuni casi di esenzione dalla *deregulation* CEE, ad esempio per gli appalti che l'ente aggiudicatore intende attribuire a una propria azienda controllata, che fa parte cioè dello stesso gruppo industriale.

Rispetto al progetto della Commissione CEE, è stata edulcorata la clausola di reciprocità nei confronti dei Paesi terzi: la clausola di «preferenza comunitaria» presente nella direttiva 90/531 ha già suscitato critiche da parte di paesi extra CEE e in particolare da parte degli Stati Uniti. Il nuovo testo di proposta di direttiva approvata da Consiglio mercato interno si limita a dare alla Commissione il potere di presentare proposte, poi discusse dal Consiglio, per prendere provvedimenti nei casi in cui le imprese CEE non hanno pari accesso agli appalti negli Stati extracomunitari.

Commi 4 e 6 - Tariffe dei servizi pubblici

Le disposizioni in esame disciplinano le tariffe dei servizi in relazione ai criteri di calcolo (comma 4), al servizio reso ed ai soggetti che ne riscuotono l'ammontare (comma 5), ai poteri del CIP nel caso di prezzi e di tariffe amministrative (comma 6).

Per quanto concerne i criteri di calcolo, sono di grande rilievo i principi stabiliti nel comma 2 in base al quale l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione costituisce il parametro in base al quale gli enti competenti approvano le tariffe. In coerenza con tale disposizione vengono indicati i criteri per il calcolo delle tariffe, le quali devono assicurare la copertura integrale dei costi, il rapporto equilibrato tra interessi passivi e capitale investito, l'entità dei costi di gestione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, tenendo conto degli investimenti e della qualità del servizio medesimo, ed infine l'adeguata remunerazione del capitale investito nella società da altri soggetti.

Occorre ricordare in proposito che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 55 della legge n. 142 del 1990 la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici spetta agli enti locali e che la legge inoltre

dispone la copertura finanziaria dei costi delle prestazioni dei servizi da parte dello Stato e delle regioni agli enti locali, qualora per legge sia prevista la gratuità dei servizi di competenza dei comuni e delle province.

Stabilito che la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio, si prevede l'adeguamento annuale della tariffa medesima in conformità al disciplinare ed allo statuto conseguente al modello organizzativo di cui al primo comma dell'articolo. Inoltre, tale tariffa viene determinata dal soggetto gestore del servizio che può esercitare tale gestione in virtù di specifiche concessioni o convenzioni, ovvero qualora il servizio sia organizzato come società per azioni con la presenza anche minoritaria dei soggetti di cui al primo comma.

Il comma 6 regola le competenze del CIP in ordine alle tariffe determinate ai sensi dei precedenti commi.

Il Comitato interministeriale prezzi, istituito con decreto legislativo luogo tendenziale 19 ottobre 1944, n. 347, svolge compiti di coordinamento e disciplina dei prezzi; a livello locale questa funzione è svolta dai Comitati provinciali dei prezzi, presieduti dal prefetto. Questi ricevono dal CIP direttive per il coordinamento della disciplina dei prezzi provinciali e locali ed hanno nell'ambito provinciale gli stessi poteri conferiti al CIP medesimo nei confronti delle Amministrazioni centrali.

In virtù dell'articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1968, n. 626, «Riordinamento delle attribuzioni e della composizione dei Comitati dei Ministri aventi competenza in materia economica e finanziaria», il CIP si attiene «alle direttive del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) per quanto riguarda la determinazione dei settori economici e delle categorie di beni o servizi relativamente ai quali lo stesso CIP esercita le attribuzioni di sua competenza a norma delle disposizioni vigenti». A seguito della delibera CIPE del 26 giugno 1974, il CIP è chiamato a fissare i prezzi di alcuni prodotti e servizi pubblici e prestazioni, tra cui - per ciò che qui rileva - le tariffe di fornitura dell'acqua e quelle dei pubblici servizi di trasporto.

Il comma stabilisce che il CIP vagli la tariffa, approvata dall'ente nei termini di cui al comma 4 sopra illustrato, verificando l'«eventuale presenza di fattori inflattivi», che andrà valutata alla luce degli indirizzi di politica economica generale (tra cui - è da ritenersi - il tetto di inflazione programmata) indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

La valutazione va effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario di investimento, per tale dovendosi intendere la concreta attuazione dei criteri di calcolo delle tariffe fissati alle lettere a), b), c), d) del comma 4.

Sui successivi eventuali aumenti, determinati con i criteri di cui al comma 4, il CIP compie, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di approvazione della tariffa da parte dell'ente, un vaglio di sussistenza delle condizioni di cui ai commi 4 e 5 (v. sopra), alle quali è subordinata la ratifica dell'aumento. In questo caso non è esplicitamente richiamato il parametro dell'eventuale presenza di fattori inflattivi.

Comma 7 - Garanzia fidejussoria

Il comma in oggetto attribuisce all'ente locale che detiene partecipazioni azionarie nelle società per azioni costituite per l'esercizio dei servizi pubblici e la realizzazione delle opere strumentali allo svolgimento dei servizi oppure costituite per la realizzazione di infrastrutture o altre opere di interesse pubblico, la facoltà di rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti con i quali le società per azioni abbiano accesso mutui.

L'entità della garanzia fidejussoria prestata dagli enti locali è commisurata, nel massimo, alla quota di partecipazione azionaria posseduta.

La fidejussione, come è noto, è un contratto regolato dal codice civile (articoli 1936-1957) che realizza una funzione di garanzia del creditore, determinando l'insorgenza, nei confronti del creditore, di un nuovo rapporto obbligatorio di debito da parte del soggetto fidejussore, che si aggiunge a quello preesistente proprio del debitore (nel caso di specie la società mutuataria).

Pur essendo la fidejussione, in via ordinaria, un'obbligazione solidale, cosicchè il creditore può indifferentemente rivolgersi contro il debitore o contro il fidejussore, è prevista la possibilità che le parti stabiliscano il beneficio di preventiva escussione del debitore, per il quale il fidejussore non è tenuto a pagare prima che il creditore abbia escusso il patrimonio del debitore.

Per quanto concerne l'entità della fidejussione l'articolo 1941 consente la prestazione della garanzia soltanto per una parte del debito o a condizioni meno onerose.

Comma 8 - Applicazione delle norme della legge Amato (legge n. 218 del 1990) ai conferimenti per la formazione di Spa da parte di enti pubblici territoriali

Il comma 8 dell'articolo in esame estende le disposizioni agevolative di cui all'articolo 7, comma 1 e 2, della «legge Amato» alle operazioni, indicate al comma 1 dell'articolo 1 in esame, di conferimento di aziende, di complessi aziendali o rami di essi e di ogni altro bene effettuate da province, comuni, loro consorzi, aziende speciali e comunità montane al fine di costituire delle Spa per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonchè per la realizzazione diretta di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico. Viene tuttavia ulteriormente ridotto da 100 a 10 milioni l'importo massimo delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, se l'operazione è perfezionata entro il 31 dicembre 1994.

Si ricorda che il conferimento consiste nell'apporto, a fini partecipativi, dell'azienda, di un ramo della stessa o di singoli beni in una società per azioni che sia già costituita ovvero sia in fase di

costituzione. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi (articolo 2342, terzo comma, del codice civile).

Nel caso in cui siano conferiti beni in natura o crediti, il conferente deve presentare la relazione giurata di un perito del tribunale contenente la descrizione dei beni e dei crediti e il loro valore (articolo 2343, primo comma del codice civile).

A seguito di una tale operazione, le attività e le passività (costituite da crediti e debiti, da beni materiali e immateriali nonché da titoli) dell'azienda oggetto del conferimento escono dal patrimonio dell'ente conferente ed entrano in quello della società conferitaria.

In deroga a questa disciplina generale, la legge n. 218 del 1990 (così detto «legge Amato») e il decreto legislativo n. 356 del 1990, emanato per la sua attuazione, al fine di agevolare la trasformazione in Spa degli enti creditizi, hanno previsto una normativa speciale. L'articolo 4 del decreto legislativo citato consente, infatti, agli enti creditizi aventi il fondo di dotazione a composizione associativa di trasformarsi in Spa bancarie o finanziarie, stabilendo altresì (commi 3-5) specifiche norme per la determinazione del patrimonio netto iniziale e la non applicazione dell'articolo 2343 del codice civile. In particolare: il comma 3 stabilisce che la deliberazione di trasformazione deve contenere la determinazione del patrimonio netto iniziale della società; il comma 4 che tale determinazione deve essere corredata da una relazione degli amministratori e dei sindaci e quindi certificata da una società di revisione; infine, il comma 5 dispone che l'esistenza del patrimonio netto iniziale risulti da una relazione giurata di stima da parte di un collegio di tre esperti nominati dal presidente del tribunale.

Mentre l'articolo 5 del decreto legislativo disciplina l'effettuazione di fusioni dalle quali risultino Spa bancarie o finanziarie, sia mediante incorporazione sia mediante costituzione di nuovi soggetti, il successivo articolo 6 riguarda l'ipotesi dei conferimenti dell'azienda bancaria o di rami di essa effettuati da enti creditizi. In questo caso è previsto che la costituzione di Spa possa avvenire anche mediante atto unilaterale di un solo ente conferente. Tale disciplina speciale è stata quindi interpretata nel senso di distinguere, nel caso dei conferimenti, due diverse situazioni. Nella prima ipotesi, in cui sussiste una pluralità di enti conferenti, viene applicata la disciplina civilistica, salvo la nomina da parte del tribunale non di un singolo perito, bensì di un collegio peritale: pertanto, le aziende, i rami d'azienda o i singoli beni conferiti a copertura del capitale sociale sottoscritto devono essere sottoposti alla stima del relativo valore secondo le norme stabilite dall'articolo 2343 del codice civile (articolo 6, comma 3). Qualora, invece, la costituzione di una Spa bancaria o finanziaria avvenga per atto unilaterale da parte di un solo ente conferente, si applicano (articolo 6, comma 2) le disposizioni previste per la trasformazione dall'articolo 4, commi 3-5, del citato decreto legislativo, già richiamate; questa fattispecie viene pertanto assimilata dal punto di vista civilistico alla trasformazione.

La legge n. 218 del 1990 e il decreto legislativo n. 356 del 1990 hanno quindi introdotto una disciplina tributaria agevolativa per la ristrutturazione degli enti creditizi in società per azioni, realizzata

attraverso tre diverse forme di operazioni, disciplinate, come si è detto, in modo speciale anche dal punto di vista civilistico:

- A. Trasformazione dell'ente creditizio pubblico in Spa;
- B. Fusione tra enti creditizi pubblici ed altri organismi bancari, al fine di costituire Spa;
- C. Conferimento dell'azienda bancaria o di rami di azienda dell'ente creditizio pubblico in una o più Spa.

Le tre forme di operazioni possono combinarsi tra loro in diverso modo, attraverso successivi passaggi, che configurano nel loro complesso la ristrutturazione, ai quali si applica la disciplina agevolativa prevista dalla legge.

A tal fine, l'articolo 7 (commi 1 e 2) della «legge Amato» prevede uno specifico regime fiscale:

imposte di registro, ipotecarie e catastali: si applicano nella misura dell' 1 per mille e fino ad un importo massimo non superiore a 100 milioni;

INVIM: le operazioni di conferimento non vengono considerate atti di alienazione e pertanto risultano esenti dall'applicazione dell'imposta. Per quanto riguarda l'INVIM decennale dovuta sugli immobili posseduti da società ed enti pubblici e privati viene calcolato - ai fini del computo del decennio - anche il periodo di tempo in cui gli immobili sono appartenuti alle società oggetto di incorporazione o fusione. Occorre ricordare, al riguardo, che la legge delega in materia di pubblico impiego, sanità, previdenza e finanza territoriale, n. 421 del 1992, prevede (articolo 4, comma 1, principio a), n. 17) la soppressione a partire dal 1° gennaio 1993 di tale imposta, pur prevedendo l'applicabilità dell'INVIM per il decennio successivo al 31 dicembre 1992, limitatamente alla parte di plusvalore che è maturata tra la precedente applicazione dell'INVIM e la data da ultimo indicata.

imposte sui redditi: le operazioni di conferimento sono considerate in linea di principio fiscalmente «neutre», ossia non danno luogo a realizzo di plusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze ed al valore di avviamento.

Comma 9 - Accordi di programma

La norma detta una disciplina peculiare degli accordi di programma e delle intese cui è possibile ricorrere per il raggiungimento dei fini determinati dall'articolo in esame. L'istituto dell'accordo di programma, introdotto in forma organica nell'ordinamento giuridico dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, relativa all'intervento straordinario a favore del Mezzogiorno, è stato disciplinato in via generale dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali. Il modello individuato dalla nuova legge sulle autonomie locali è stato tuttavia adattato ad esigenze specifiche da leggi di settore successive (si veda, ad esempio, la legge 15 dicembre 1990, n. 385, in materia di trasporti).

L'articolo 27 della legge n. 142 del 1990 prevede la possibilità di ricorrere alla conclusione dell'accordo di programma per la realizzazio-

ne di opere che richiedono il concorso integrato di comuni, province, regioni, amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici. Gli accordi sono promossi dal Presidente della regione dal Presidente della provincia o dal sindaco, a seconda della competenza primaria sugli interventi. Quando l'intervento comporta il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. L'accordo deve assicurare il coordinamento delle azioni e determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso all'opera da realizzare. Per la conclusione dell'accordo è necessario il consenso unanime delle amministrazioni interessate. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo e gli eventuali interventi sostitutivi sono attribuiti ad un collegio presieduto dall'autorità cui spetta la promozione dell'accordo e composto dai rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal Commissario del Governo nella regione o dal prefetto della provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

Nella disposizione in esame l'iniziativa viene attribuita al Ministro per i problemi delle aree urbane, il quale, d'intesa con i Ministri di volta in volta competenti per settore, ha il compito di favorire la formazione degli accordi con le regioni e con gli enti locali interessati.

Di particolare rilievo appare la previsione di alcuni atti che dovranno obbligatoriamente accompagnare l'accordo di programma, e in particolare la progettazione di massima dell'opera, il progetto economico e finanziario, e lo studio di valutazione di impatto ambientale, che diviene, in tal modo, un elemento indefettibile nell'ambito di formazione dell'intesa. Dovranno, inoltre, essere indicate specificamente le modalità organizzative necessarie per una tempestiva attuazione degli interventi.

Per garantire una puntuale attività di verifica sulla sussistenza e sulla idoneità dei requisiti economico-finanziari, è prevista la costituzione, da parte del Ministro per i problemi delle aree urbane, di un comitato nazionale, composto da dieci membri e presieduto dallo stesso Ministro, con funzioni di controllo da esercitarsi sui progetti economico-finanziari.

ARTICOLO 12.

Contratti d'opera stipulati dagli enti locali

La norma, introdotta in sede di esame da parte della Camera dei deputati, riproduce alcune disposizioni già contenute, da ultime, nel decreto-legge n. 342 del 1992 (che reiterava i precedenti decreto-legge n. 11 del 1992, 233 del 1992 e n. 289 del 1992) recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992 (articolo 25 commi 2 e 3) decaduto non essendo stato convertito in legge nei termini costituzionali: la norma non era stata poi reiterata nel successivo decreto-legge n. 382 del 1992, che disponeva sempre in materia di finanza derivata, ora anch'esso decaduto.

La disposizione in esame precisa che i contratti d'opera e per prestazioni professionali stipulati da province, comuni, comunità

montane e loro consorzi, e IPAB non sono soggetti agli obblighi previdenziali e assistenziali nei confronti degli incaricati di prestazioni professionali individuali e di contratti d'opera, giacchè tali contratti non creano rapporti di subordinazione.

Tale disposizione interpretativa si applica anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.

Va osservato che la disposizione dettata dal primo comma fa anche riferimento alla giurisprudenza finora affermata in ordine a tali prestazioni di lavoro (da ultimo Cassazione sezione lavoro n. 6540 del 7 novembre 1986), giurisprudenza che ha sempre ravvisato in tali tipi di contratti, al di là del loro *nomen juris*, dei veri e propri rapporti di lavoro subordinato, con conseguente obbligo per l'ente locale di trasformare in senso conforme il rapporto stesso.

Dopo la disposizione in esame tale orientamento è destinato a cessare, affermandosi ora espressamente la natura comunque non subordinata dei rapporti in oggetto. Su questo nuovo assetto normativo, che ormai risale all'originario decreto-legge n. 11 del 1992, si è recentemente registrata, in senso conforme, la sentenza 9 giugno 1992 n. 29 della Pretura di Ascoli Piceno.

ARTICOLO 13.

Autorizzazione all'emissione di titoli del debito pubblico rivalutabili in relazione alle variazioni del cambio della lira

L'articolo 13 del disegno di legge novella la lettera C) dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), relativo alle modalità delle operazioni di indebitamento che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare nei limiti risultanti dal quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione di competenza.

In particolare viene prevista la facoltà di emettere titoli in lire rivalutabili in relazione alle variazioni del cambio della lira rispetto a specifiche valute straniere. Le valute in relazione alle quali procedere all'emissione di detti titoli, nonchè le altre caratteristiche degli stessi, saranno determinate con decreti del Ministro del tesoro.

L'articolo 38 della legge finanziaria per il 1981, nella versione originaria, stabiliva la seguente tipologia dei titoli attraverso i quali realizzare l'indebitamento:

a) buoni poliennali del tesoro con scadenza non superiore a nove anni;

b) certificati di credito del tesoro di durata fino a dodici anni, con cedola di interesse anche variabile;

c) titoli denominati in ECU, ovvero in lire italiane riferite all'ECU, nonchè titoli in lire rivalutabili, negli interessi e nel capitale, in relazione ad indici dei prezzi interni deputati dagli effetti diretti ed indiretti delle variazioni delle ragioni di scambio internazionali e della imposizione indiretta (Certificati del tesoro a tasso reale - CTR).

Tali ultime possibilità, in particolare, rispondevano all'opportunità di aumentare la diversificazione dell'offerta di titoli del tesoro e rendere così più elastica la gestione del debito pubblico.

La successiva legge n. 526 del 1982 (articolo 43), modificando il richiamato punto c), individuava nell'indice dei prezzi impliciti del PIL al costo dei fattori l'indicatore di prezzo al quale ancorare i titoli rivalutabili nel capitale e negli interessi.

La legge finanziaria per il 1985 (articolo 19, comma 8, della legge n. 887 del 1984), sostituendo la lettera c) del richiamato articolo 38 della finanziaria 1981, ha reso possibile il ricorso a prestiti internazionali «in qualsiasi valuta secondo gli usi internazionali», oltre a quelli legati all'ECU, ed ha confermato la possibilità di emettere titoli indicizzati con riferimento però ad un «indice dei prezzi depurato dalle variazioni della imposizione indiretta». In conseguenza l'ISTAT procedeva al calcolo di un «indice ottenuto depurando dalle variazioni dell'IVA e delle altre principali imposte indirette» i prezzi dei prodotti ricompresi nel paniere dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (ex costo-vita). L'indice viene pubblicato, a decorrere dal gennaio 1986 nel Bollettino mensile di statistica.

Con l'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, è stata soppressa la qualificazione «secondo gli usi internazionali»; per i CTR si stabilisce che l'indice di prezzo di riferimento sarà determinato con decreto del Ministero del tesoro. La modifica, consentendo di scegliere, per ogni emissione, l'indice di prezzo di riferimento «più rispondente alla situazione del mercato ed alle preferenze dei risparmiatori» (relazione governativa al disegno di legge C. 3205 contenente analogo disposizione), rispondeva all'esigenza di rendere più agevole l'utilizzazione di questo particolare tipo di titolo.

ARTICOLO 14.

Disciplina dei mutui per il completamento di impianti sportivi

Il decreto-legge n. 2 del 1987, convertito con legge n. 65 del 6 marzo 1987, ha definito i soggetti, le procedure e le modalità di finanziamento per la realizzazione di programmi straordinari di interventi per l'impiantistica sportiva, finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, al riattamento, alla ristrutturazione, al completamento, al miglioramento, alla sistemazione delle aree di servizio e all'adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti sportivi. Il comma 1 dell'articolo 1 individua in particolare la seguente tipologia di interventi:

- a) impianti destinati ad ospitare i campionati mondiali di calcio del 1990;
- b) strutture polifunzionali destinate ad ospitare attività agonistiche riferite a campionati ufficiali;
- c) strutture polifunzionali dedicate a promuovere l'esercizio dell'attività sportiva.

A tal fine, il comma 1 dell'articolo 2 ha autorizzato la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui ventennali a totale carico dello Stato ai seguenti soggetti:

ai comuni, fino ad un ammontare massimo di 400 miliardi, per gli interventi di cui al punto a);

ai comuni e loro consorzi, alle comunità montane e alle province per quelli di cui ai punti b) e c).

Il comma 1-bis del medesimo articolo 2 ha autorizzato a tali fini i limiti di impegno di 90 miliardi a decorrere dal 1988 e di 45 miliardi a decorrere dal 1989.

Il comma 1-ter dell'articolo 2 ha autorizzato infine l'Istituto per il credito sportivo a concedere mutui decennali, assistiti dal contributo statale, regionale o delle province autonome, ai soggetti di cui alla legge n. 50 del 1983 (enti pubblici operanti nel settore dello sport; società sportive costituite ai sensi della legge n. 91 del 1981 sullo sport professionistico; Federazioni sportive nazionali affiliate al CONI; società, associazioni sportive ed enti di promozione riconosciuti dal CONI), per la realizzazione di impianti sportivi di cui ai punti b) e c). Il contributo pubblico è fissato nella misura del 5,50 per cento dell'ammontare del mutuo riconosciuto ammissibile all'atto dell'approvazione del programma degli interventi. La spesa autorizzata per l'erogazione del contributo, iscritta nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, è pari a 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.

Gli interventi relativi alle lettere b) e c) sono realizzati secondo programmi approvati entro il 31 maggio di ogni anno con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. La procedura prevista dalla legge n. 65 del 1987 è la seguente: il Ministro del turismo e dello spettacolo adotta con proprio decreto, sentito il parere tecnico del CONI ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, i criteri ed i parametri relativi alla formulazione dei programmi di intervento; gli enti interessati fanno pervenire le domande relative all'attuazione dei programmi, indicando le opere da realizzare, la localizzazione e la tipologia degli interventi, i tempi di attuazione e la spesa prevista; il programma delle opere viene quindi elaborato da un Comitato ad hoc, presieduto dal Ministro, ed emanato con decreto dello stesso Ministro.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 517 del 26 novembre 1987, ha dichiarato l'illegittimità della procedura sopra descritta nelle parti in cui essa lede le competenze e l'autonomia finanziaria delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano, per quanto concerne la programmazione degli interventi e la determinazione dei relativi apporti finanziari agli enti locali; in particolare la Corte ha riconosciuto la competenza legislativa concorrente sia alle regioni che alle province autonome per gli interventi finalizzati a promuovere l'esercizio delle attività sportive, e alle sole province autonome per gli interventi relativi alle esigenze dei vari campionati.

A seguito della pronuncia della Corte è stato emanato il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22 (convertito dalla legge 21 marzo 1988, n. 92); l'adeguamento alla sentenza è stato realizzato mediante l'istituzione di un Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva, composto dal ministro del turismo e dello spettacolo che lo presiede, dai presidenti delle Giunte regionali o da

assessori delegati. Al Comitato sono attribuite funzioni consultive di diversa portata: in particolare, il parere è vincolante per l'impiantistica di base. Le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano sono state invece ripristinate con modifiche puntuali a numerose disposizioni del decreto-legge n. 2 del 1987.

Gli interventi per l'impiantistica destinata allo sport agonistico e a quello di base, previsti dalle lettere *b)* e *c)* del decreto-legge n. 2 del 1987, sono stati successivamente rifinanziati con la legge 7 agosto 1989, n. 289, che ha autorizzato la Cassa deposito e prestiti a concedere per le stesse finalità ulteriori mutui ventennali nel limite massimo di 910 miliardi di lire, con le modalità di ammortamento e di concorso dello Stato negli interessi stabilite nel comma 3 dell'articolo 1, cioè mediante una rata di ammortamento costante annua posticipata, calcolata nella misura massima consentita dalla legislazione vigente al momento dell'emanazione del decreto di approvazione del programma di finanziamento.

Si ricorda, infine, che il decreto-legge n. 333 del 1992, convertito con legge 7 agosto 1992, n. 359, esclude espressamente gli interventi per l'impiantistica sportiva di cui alla lettere *b)* e *c)* del decreto-legge n. 2 del 1987 dal blocco dei mutui in favore degli enti locali disposto per il 1992 dall'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 333 del 1992, e prorogato al 31 dicembre 1993 dall'articolo 1, comma 5, del disegno di legge in esame (A.C. 1684).

L'articolo 11 in esame si propone di pervenire all'ottimale utilizzazione delle risorse statali erogate a titolo di concorso nel pagamento dei mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione di opere nel campo dell'impiantistica sportiva; a tal fine, è prevista per il Ministro del turismo e dello spettacolo, al comma 1, la possibilità di revocare le autorizzazioni alla concessione dei mutui per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)* della legge n. 65 del 1987 e successive modificazioni, che non risultino stipulati dopo tre anni dalla pubblicazione del relativo provvedimento di concessione.

Le somme in tal modo rese disponibili sono impiegate, ai sensi del comma 2, per il completamento degli interventi già assistiti dallo Stato in applicazione della normativa suddetta, in base ad autorizzazione disposta dal Ministro del turismo e dello spettacolo con le modalità stabilite nel comma 3, che deroga alle procedure ordinarie introdotte con l'articolo 1 della legge 21 marzo 1988, n. 92 (v. sopra), prevedendo che il ministro conceda con proprio decreto l'autorizzazione alla concessione dei mutui - sentita la Regione competente - comparando l'interesse sociale al completamento dell'opera, l'ampiezza del bacino di utenza, l'opportunità economica del finanziamento in relazione ai costi già sostenuti e le garanzie di economicità nella futura gestione dell'impianto. I mutui autorizzati sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo, cui spetta altresì di formulare il relativo piano di ammortamento (comma 4); l'ammontare della contribuzione statale per i mutui così concessi è stabilita dal medesimo comma 4, che innova rispetto alle modalità di concorso dello Stato previste per le varie categorie di mutui dalla normativa vigente, garantendo agli enti locali rimborso di una rata di ammortamento ventennale costante annua posticipata al 6 per cento. Per i mutui concessi a favore dei soggetti

indicati dalla legge n. 50 del 1983, il contributo è del 7,50 per cento sugli interessi.

ARTICOLO 15.

Comma 1 - *Modifica all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi*

L'articolo 13-bis del decreto-legge n. 384 del 1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 438 del 1992, riproduce, nel comma 1, una disposizione già contenuta nel decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, recante «Disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale, semplificazione di adempimenti procedurali e misure per garantire l'accesso degli investitori al mercato di borsa tramite le gestioni patrimoniali» (articolo 2, comma 1).

La norma modifica le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi in materia di deducibilità delle spese generali nella determinazione del reddito d'impresa.

In particolare, il comma 3 dell'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi dispone l'indeducibilità degli interessi passivi per la parte di essi corrispondente agli interessi ed altri proventi esenti da imposte derivanti da obbligazioni pubbliche sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984.

Relativamente alle spese generali indicate nell'articolo 75, comma 5, seconda parte, del predetto testo unico è stabilito che le stesse sono deducibili per la parte di esse corrispondente al rapporto tra i proventi imponibili e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

La norma di cui al comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto-legge n. 384 del 1992 opera una tendenziale equiparazione tra deducibilità degli interessi passivi e deducibilità delle spese generali, stabilendo che queste ultime sono deducibili solo per la parte di esse che supera l'ammontare degli interessi e degli altri proventi esenti che non hanno trovato copertura negli interessi passivi.

Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 372 del 1992 stabiliva che le disposizioni trovassero applicazione a decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 372 del 1992 (10 settembre 1992), relativamente ai proventi esenti maturati a partire dalla stessa data.

Tuttavia, già in sede di esame del decreto-legge n. 372 del 1992 presso la Commissione finanze e tesoro del Senato, era stata valutata attentamente l'opportunità o meno di eliminare l'effetto retroattivo insito nella decorrenza della norma, così come stabilito dal citato decreto-legge n. 372 del 1992.

Infatti, la Commissione aveva accolto una proposta emendativa con la quale veniva stabilito che le disposizioni in materia di deducibilità delle spese generali trovassero applicazione con riferimento agli interessi o altri proventi esenti derivanti da obbligazioni sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno, o da cedole acquistate, separatamente, a decorrere dalla data del 10 settembre 1992.

Tale impostazione veniva nel frattempo accolta dalla Camera, con un emendamento al decreto-legge n. 384 del 1992 con la quale si

stabiliva che le disposizioni in materia di deducibilità delle spese generali si applicasse con riferimento agli interessi e proventi esenti derivanti da titoli acquisiti a decorrere dalla data del 19 settembre 1992. In seguito all'approvazione da parte della Camera di tale emendamento, il Senato decideva di sopprimere l'analoga norma contenuta nel decreto-legge n. 372 del 1992 ora convertito con modificazioni dalla legge n. 429 del 1992.

Si giunge così all'approvazione definitiva da parte del Senato delle disposizioni contenute nell'articolo 13-bis del decreto-legge 384 del 1992 che ora, con il presente comma 1 vengono ulteriormente modificate, quanto alla loro decorrenza.

Viene sostanzialmente ripristinata la decorrenza prevista nel testo originario del decreto-legge n. 372 del 1992, stabilendo che le disposizioni in materia di deducibilità delle spese generali si applicano con riferimento agli interessi e i proventi maturati a partire dal 9 settembre 1992.

Per quanto concerne gli effetti, in termini di gettito, connessi alle diverse formulazioni della decorrenza delle norme, che si sono fin qui alternate, si rinvia a quanto illustrato nella nota di lettura n. 10 predisposta dal Servizio del Bilancio del Senato.

Comma 2 - Quantificazione delle maggiori entrate nette derivanti dai decreti legislativi previsti dalla legge n. 408 del 1990

La norma, introdotta dalla Camera, viene a fissare su un piano legislativo, il contributo, in termini di maggior gettito netto, che le disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dalle norme di delega contenute nella legge n. 408 del 1990 dovranno assicurare negli anni 1993, 1994 e 1995.

In particolare, tali provvedimenti dovranno assicurare nel complesso maggiori entrate nella misura non inferiore a lire 1.500 miliardi nel 1993, lire 3.000 miliardi nel 1994 e a lire 2.500 miliardi nel 1995.

Con gli articoli 17, 18 e 19 della citata legge n. 408 del 1990 è stata conferita delega al Governo ad emanare rispettivamente:

- a) norme per la revisione del sistema delle esenzioni, delle agevolazioni tributarie e dei regimi sostitutivi (articolo 17);
- b) norme concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale (articolo 18);
- c) norme concernenti la revisione del trattamento tributario dei redditi della famiglia (articolo 19).

Occorre ricordare che, con riferimento a tutte le norme di delega contenute nella legge n. 408 del 1990, è stata individuata una particolare procedura per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreti legislativi.

Infatti è previsto che il Governo debba inviare, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni alla Commissione parlamentare per il parere al Governo sui Testi unici concernenti la riforma tributaria (così detta «Commissione dei Trenta») e non alle Commissioni competenti di Camera e Senato.

Entro sessanta giorni la Commissione parlamentare esprime il proprio parere, indicando le eventuali disposizioni che non ritiene conformi ai criteri di delega.

Il Governo, esaminato il parere, trasmette nuovamente alla Commissione, nei trenta giorni successivi, i testi con le correzioni e le eventuali modificazioni, affinché la Commissione esprima il parere definitivo, che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio.

In particolare l'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, conferisce delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per la revisione del sistema delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi con i seguenti principi e criteri direttivi.

1) *Sostituzione* delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo che attualmente rappresentano per il bilancio dello Stato una minore entrata, con autorizzazioni di spesa al fine di consentire la concessione di un credito o di «buoni di imposta» entro il limite dello stanziamento autorizzato. Tale credito o buono potrà essere fatto valere ai fini del pagamento delle imposte, da determinare sulla base di parametri legati alla dimensione economica dei soggetti destinatari delle agevolazioni.

2) *Mantenimento* in tutto o in parte di tali esenzioni, agevolazioni o regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo.

Il mantenimento o meno delle misure agevolative è legato alla sussistenza delle finalità per le quali essi sono stati attivati e alla conformità delle agevolazioni a specifici indirizzi di natura costituzionale o ad obiettivi di politica economica, sociale o culturale compatibili con gli indirizzi della CEE.

3) *Applicazione* di esenzioni, agevolazioni e regimi sostitutivi per un periodo di tempo limitato e determinato in rapporto al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi di politica nazionale. In tal modo si dovrebbe evitare che i regimi in questione permangano anche in assenza delle ragioni per le quali erano stati istituiti, anche se il periodo di tempo potrà essere eventualmente prorogato.

4) *Limitazione* dell'ammontare degli stanziamenti al 50 per cento dell'onere che le vigenti agevolazioni comportano. Tale previsione ha evidentemente lo scopo di contenere l'onere del bilancio dello Stato.

Con provvedimenti legislativi successivi si è provveduto sia a prorogare i termini per l'esercizio da parte del Governo della delega legislativa, che a modificare o ad integrare l'oggetto o gli originari criteri direttivi di delega previsti dall'articolo 17 della legge n. 408 del 1990.

In particolare, il comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 102 del 1991 di conversione del decretotegge n. 27 del 1991, recante disposizioni per l'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva, ha aggiunto il comma 1-bis all'articolo 17 della legge n. 408 del 1990: con esso si stabilisce che, con gli stessi decreti legislativi e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, possa essere prevista la concessione di un credito o buono di imposta anche per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili ammesse alla borsa o al mercato ristretto di società costituite per effetto della privatizzazione di imprese pubbliche.

Ancora, l'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, inserendo il comma 1ter all'articolo 17 della stessa legge n. 408 del 1990 ha stabilito che con i decreti legislativi, secondo i medesimi principi e criteri direttivi, vengano introdotte norme volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente ai fini di solidarietà. A tal fine si prevedono specifici limiti di deducibilità di tali erogazioni.

Successivamente la disciplina recata dall'articolo 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ha ritenuto:

a) di esplicitare che la delega riguarda anche «le disposizioni recanti agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi»;

b) di escludere dalla nozione di deroga ai principi di generalità, uniformità e progressività alcune specifiche disposizioni in tema di cooperative e loro consorzi;

c) di prevedere che la Commissione parlamentare esprima il parere:

c1) indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione;

c2) indicando quali delle agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi potranno essere inseriti nei decreti legislativi.

Inoltre, il comma 2 dello stesso articolo 9 della legge n. 413 del 1991 ha stabilito che i decreti legislativi in materia di revisione delle agevolazioni devono essere emanati contemporaneamente a quelli di revisione del trattamento tributario dei redditi della famiglia (articolo 19 della legge n. 408 del 1990).

Contestualmente alla presentazione del disegno di legge finanziaria per il 1993, il Governo ha inviato alla apposita Commissione parlamentare un quadro organico di revisione delle agevolazioni, esenzioni e regimi sostitutivi in materia di tributi ritenuto conforme ai principi ed ai criteri direttivi della legge delegante ai fini di acquisire le specifiche indicazioni che, come sopra ricordato, la legge richiede alla Commissione.

L'articolo 18 della legge n. 408 del 1990 delega il Governo ad emanare entro il 31 dicembre 1992 uno o più decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale con una puntuale definizione delle singole fattispecie produttive di reddito. La nuova disciplina oltre a tener conto della normativa vigente nei paesi CEE dovrà essere ispirata al principio della generale applicazione della ritenuta alla fonte, con obbligo di rivalsa, in acconto delle imposte sui redditi. La misura della ritenuta dovrà essere fissata tra il 10 e il 20 per cento in relazione alla diversità del tipo di reddito.

Per i redditi di capitale corrisposti a persone fisiche o a soggetti esenti dalle imposte sui redditi potrà essere prevista l'opzione per l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta che non potrà essere superiore al 30 per cento.

Il meccanismo di opzione non riguarderà i redditi attualmente assoggettati a ritenuta alla fonte titolo d'acconto (dividendi).

La riforma del trattamento tributario non interesserà, inoltre, gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni ed altri titoli pubblici od equiparati (titoli del debito pubblico, buoni postali di risparmio, obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, da regioni, provincie, comuni, ecc.) che resteranno soggetti alle vigenti disposizioni di legge.

Occorre ricordare che il comma 6 dell'articolo 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, di conversione del decreto-legge n. 27 del 1991 (imposizione sui capital gains) ha aggiunto il comma 1-bis nell'articolo 18 della legge n. 408 del 1990. Con tale comma si stabilisce in particolare che con i decreti legislativi sarà previsto il riordino del trattamento tributario dei redditi diversi derivanti dall'attività dei fondi di investimento. Saranno altresì previste disposizioni per favorire l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili, emesse da società che esercitano attività in settori diversi da quello finanziario o immobiliare, da parte dei lavoratori dipendenti, a condizione che siano ammesse alla borsa o al mercato ristretto.

Con il successivo comma 3 dell'articolo 9 della legge n. 413 del 1991 i criteri direttivi di delega sono stati ulteriormente modificati prevedendo a favore delle persone fisiche particolare trattamento agevolativi al fine di favorire la formazione del risparmio finalizzato all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione, alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione quotate in Borsa o negoziate al mercato ristretto o alla sottoscrizione di forma assicurative di previdenza.

Il termine di esercizio delle delega ex articolo 18 della legge n. 408 del 1990 è stato recentemente differito al 30 settembre 1993 dall'articolo 2 della legge n. 429 del 1992, di conversione del decreto-legge n. 372 del 1992.

L'articolo 19 della legge n. 408 del 1990 detta principi e criteri direttivi per l'esercizio da parte del Governo della delega (da esercitarsi entro il 31 dicembre 1992) per la revisione del trattamento tributario dei redditi familiari.

In particolare nel citato articolo 19 viene stabilito che il reddito complessivo del nucleo familiare venga diviso per il numero di parti risultante dalla attribuzione di un coefficiente pari ad uno ad un componente del nucleo familiare e a ciascuno degli altri componenti di un coefficiente non superiore a 0,5. Vengono considerati, ai fini dell'individuazione dei componenti del nucleo familiare, anche i rapporti di convivenza di fatto da almeno tre anni, anche se dovranno essere previste opportune disposizioni dirette a prevenire abusi e simulazioni.

Il limite sopra ricordato potrà essere superato qualora nella famiglia siano presenti componenti con più di 65 anni, a ciascuno dei quali verrà attribuito uno specifico coefficiente.

L'applicazione del quoziente familiare non potrà comunque dar luogo ad un risparmio di imposta superiore alle 400 mila lire annue per ciascun componente oltre il primo. Inoltre, le disposizioni che verranno introdotte dovranno tener conto, ai fini della valutazione della capacità contributiva del nucleo familiare, della presenza di una persona affetta da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali, con particolare riferimento ai casi di non autosufficienza.

In relazione all'introduzione del nuovo trattamento dei redditi familiari, viene stabilito che i decreti legislativi operino il necessario coordinamento delle nuove disposizioni con la vigente disciplina degli oneri deducibili e delle detrazioni per carichi di famiglia.

Contestualmente alla presentazione del disegno di legge finanziaria per il 1993, il Governo ha inviato, per il parere, alla Commissione dei «Trenta» uno schema di decreto legislativo concernente appunto il trattamento tributario dei redditi dei soggetti componenti il nucleo familiare.

Comma 3 - Ridefinizione dell'onere e della copertura finanziaria a carico dello Stato in materia di finanza territoriale

Il comma 3, disponendo in materia di finanza territoriale, reca talune modifiche al comma 5 dell'articolo 4 della legge delega n. 421 del 1992, ridefinendo in diminuzione l'ammontare complessivo dell'onere a carico dello Stato derivante dall'attuazione dell'articolo 4 medesimo e modificando la relativa copertura finanziaria.

Tale disposizione è stata proposta dal Governo ed approvata dalla Commissione Bilancio a seguito della riconsiderazione degli effetti finanziari delle modifiche apportate dal Parlamento al disegno di legge governativo recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale, divenuto a seguito dell'approvazione parlamentare la legge n. 421 del 1992. A seguito dell'esame parlamentare, infatti, è stata soppressa, tra le altre, la disposizione del testo originario che prevedeva la riduzione dell'importo dovuto a titolo di imposta comunale immobiliare (ICI) per gli immobili adibiti ad usi produttivi soggetti all'ICIAP; a seguito di tale soppressione, si è calcolato che l'importo dell'imposta destinato ad afferire ai comuni a decorrere dal 1994 crescerà di circa 500 miliardi di lire, per cui la disposizione in esame tende a ridurre per un importo corrispondente l'onere finanziario posto a carico dello Stato per la finanza locale per l'anno medesimo.

L'onere complessivo per il 1994 viene quindi portato a 24.010 miliardi, a fronte dei 24.510 miliardi, previsti dalla legge n. 421 del 1992; conseguentemente, viene diminuita la quota della copertura finanziaria assicurata per l'anno medesimo mediante l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, che scende da 19.400 miliardi a 18.900 miliardi. Inoltre, viene attuata una redistribuzione degli oneri tra le quote di copertura per il 1993: la quota coperta mediante maggiori entrate è aumentata da 8.290 a 8.790 miliardi, mentre quella coperta mediante il ricorso agli accantonamenti scende da 15.933 a 15.433 miliardi.

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: RUFFINO)

1º dicembre 1992

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole osservando, con riferimento alla delega legislativa prevista dal comma 1 dell'articolo 2, che i criteri ivi stabiliti per l'adeguamento delle tariffe relative ad alcuni servizi pubblici appaiono eccessivamente rigidi e tali da limitare l'autonomia degli enti locali in questa materia. Ciò appare contraddittorio con l'impostazione, largamente accolta, favorevole ad ampliare la discrezionalità delle amministrazioni locali nella determinazione delle tariffe, che comunque devono essere tali da garantire la copertura del costo effettivo del servizio, evitando disavanzi economici di gestione.

Sembra altresì opportuno riformulare l'articolo 8, sul personale degli enti lirici, in modo da consentire, previa autorizzazione, agli artisti lo svolgimento di prestazioni a carattere saltuario.

Si raccomanda che tra i criteri direttivi, di cui all'articolo 10, comma 2, siano previste forme di controllo sulla qualità del servizio erogato, nell'interesse degli utenti.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: SCOGNAMIGLIO PASINI)

25 novembre 1992

La Giunta, esaminato per quanto di competenza il disegno di legge, osserva che all'articolo 10, comma 1, occorre specificare che gli enti comunali e provinciali gestori di servizi pubblici, per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonchè per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico possono essere trasformati in società per azioni secondo le modalità previste dal successivo comma 2.

Ciò al fine di agevolare la soppressione di ostacoli al diritto di stabilimento secondo quanto previsto dagli articoli 52 e 53 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. La facoltà di contrarre mutui con il concorso anche parziale dello Stato, prevista dalle leggi sotto indicate, è sospesa fino al 31 dicembre 1993; le somme derivanti dalle relative autorizzazioni di spesa per l'anno 1993 sono iscritte in bilancio nell'esercizio successivo a quello di scadenza delle autorizzazioni medesime:

a) legge 24 marzo 1989, n. 122, recante «Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393»;

b) legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante «Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa»;

c) legge 4 agosto 1990, n. 240, recante «Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità»;

d) legge 15 dicembre 1990, n. 385, recante «Disposizioni in materia di trasporti», limitatamente all'importo di lire 500 miliardi di mutui da contrarre nel 1992;

e) articolo 4, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 1991, n. 415, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992)», limitatamente all'importo di lire 1.000 miliardi di mutui autorizzati per l'anno 1992, intendendosi la sospensione proporzionalmente riferita alle quote indicate nella norma medesima;

f) articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente «Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogior-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

no», limitatamente al 50 per cento delle quote di mutui autorizzate per gli anni 1992 e 1993.

2. Ferme restando le competenze, le procedure e le modalità di approvazione e di attuazione dei programmi d'intervento, stabilite dalle leggi indicate al comma 1, lettere *a)* e *b)*, i soggetti interessati alla realizzazione delle opere possono altresì provvedere ai relativi costi, ivi compresi quelli di manutenzione e gestione, anche mediante l'utilizzo di capitali propri, l'apporto di capitali di altri soggetti, i proventi derivanti dall'esercizio e mediante l'introduzione di regimi tariffari in grado di assicurare la remuneratività del capitale investito.

3. L'articolo 6 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, è abrogato.

4. Le norme indicate nel comma 1 continuano ad operare in relazione a convenzioni, atti di impegno o contratti di mutuo già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è prorogata sino al 31 dicembre 1993; la sospensione della concessione di mutui non si applica, oltre che ai mutui già esclusi dalla predetta disposizione, ai mutui per l'edilizia scolastica di cui alla legge 23 dicembre 1991, n. 430, ai mutui per il finanziamento degli oneri del contratto degli autoferrotranvieri di cui al decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97, nonchè ai mutui di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per lire 20 miliardi nel 1993.

6. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 6 febbraio 1985, n. 16, iscritta al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, è ridotta di lire 4 miliardi per il 1993 e di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

7. La sospensione dei mutui di cui al comma 5 non ha altresì effetto per i mutui con oneri di ammortamento a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale - di cui all'articolo 4, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e per i mutui relativi all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nei limiti dei rifinanziamenti attribuiti al Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale - dalla legge finanziaria per il 1993.

8. Le annualità da corrispondere per il 1993 alla Cassa depositi e prestiti, relative ai limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; dagli articoli 1, commi quarto e undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118; e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono conferite alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima annualità dei rispettivi limiti di impegno.

9. I contributi di cui al primo comma, lettere b) e c), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono dovuti fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1995. Le risorse derivanti dai predetti contributi, nonchè quelle derivanti dai contributi versati negli anni precedenti e non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere utilizzate, in misura complessivamente non superiore a lire 250 miliardi, per la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al decreto-legge 5 ottobre 1992, n. 397, e al decreto-legge 4 novembre

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

1992, n. 426. Entro trenta giorni dalla predetta data, il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale, le relative modalità di attuazione.

10. L'ammortamento dei mutui di cui agli articoli 2-bis e 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, e all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382, stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, decorre dall'anno successivo a quello in cui si sono perfezionati i relativi contratti e comunque non prima del 1° gennaio 1994.

Art. 2.

1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse naturali, anche per conseguire obiettivi di risparmio e di uso qualificato dei beni naturali da parte del sistema produttivo e dei cittadini, nonché per realizzare il principio che chiunque arrechi pregiudizio all'ambiente è tenuto a ripristinare la situazione precedente, nonché a corrispondere un indennizzo adeguato, il Governo, sentite le competenti Commissioni parlamentari e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinare la materia della concessione delle acque pubbliche e disciplinare l'importo dei canoni in ragione delle utilizzazioni previste, della quantità della domanda esistente per l'uso della risorsa idrica nel bacino idrografico e, per quanto riguarda gli usi industriali e irrigui, in ragione delle tecnologie impiegate per

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

10. L'ammortamento dei mutui di cui agli articoli 2-bis e 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 441, stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, decorre dall'anno successivo a quello in cui si sono perfezionati i relativi contratti e comunque non prima del 1° gennaio 1994.

Art. 2.

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

l'utilizzo e la distribuzione delle acque; disciplinare l'importo dei canoni per l'estrazione di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua, in funzione della granulometria e della natura del materiale estratto; disciplinare l'importo dei canoni per la concessione di spiagge lacuali, sulla base dell'estensione dell'area concessa e delle sue caratteristiche ambientali; prevedere che i nuovi importi siano stabiliti con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, entro limiti di maggiorazione non eccedenti il dieci per cento degli importi in essere per gli usi irrigui e il trenta per cento per tutti gli altri casi; prevedere l'effettuazione del monitoraggio delle acque pubbliche utilizzate a fini irrigui e delle acque di fognatura;

b) prevedere l'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione, anche nei casi in cui la rete fognaria è sfornita di impianto centralizzato di depurazione, fatta salva una diversa tariffa per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione. Le tariffe sono determinate tenendo conto della qualità del servizio idrico fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, in modo che sia assicurata gradualmente la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

c) disciplinare le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in modo che vi sia correlazione fra entità della tariffa, quantità e qualità dei rifiuti e relativi costi di smaltimento, tenendo conto dell'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata e, in ogni caso, degli effetti negativi per l'ambiente dei rifiuti e delle attività di smaltimento, nonchè in modo che sia assicurata gradualmente la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

d) disciplinare i vincoli e gli oneri ai quali è sottoposta l'attività di cava in sede di

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, commisurando l'onere alla quantità dei materiali estratti, alla qualità degli stessi, alle caratteristiche delle aree interessate e fissando, altresì, modalità e condizioni per la conservazione e la manutenzione degli alvei fluviali e delle difese spondali nonchè disciplinando l'eventuale utilizzazione del materiale di risulta in modo che i proventi entrino a far parte delle risorse di cui al comma 2.

2. Le maggiori risorse di cui alla lettera *a*) del comma 1 sono destinate alle finalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e sono utilizzate con le modalità ivi previste; l'importo dei canoni di concessione è destinato esclusivamente ad interventi diretti ad incentivare il corretto e razionale uso dell'acqua ai fini produttivi, irrigui, industriali e civili anche mediante l'individuazione di *standard* di consumi per favorire il massimo risparmio nell'utilizzazione delle acque e promuovendo, tra l'altro, processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse. Le risorse di cui alla lettera *b*) del comma 1, previa definizione degli ambiti ottimali, di cui all'articolo 35 della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed in vista della riforma organica del settore delle risorse idriche, nonchè le risorse di cui alla lettera *c*) del medesimo comma 1, sono vincolate nel rispetto delle finalità di cui alle medesime lettere, alla copertura degli oneri di gestione ed a programmi di investimento approvati dalle regioni d'intesa con il Ministro dell'ambiente, che vigila sull'attuazione dei programmi medesimi. Le risorse di cui alla lettera *d*) del comma 1 sono destinate ad interventi di bonifica e di salvaguardia ambientale secondo programmi approvati dalle regioni d'intesa con il Ministro dell'ambiente. Qualora entro due anni i soggetti rispettivamente competenti non conseguano l'utilizzazione stabilita, le risorse affluiscono al bilancio dello Stato e sono impiegate dal Ministro dell'ambiente per le medesime finalità.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

3. I nuovi importi dei canoni, delle tariffe e degli oneri previsti dal presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994.

4. Il Governo è autorizzato ad emanare le necessarie disposizioni di raccordo tra le norme recate dal presente articolo, dall'articolo 10 della presente legge e dai decreti legislativi previsti dall'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei limiti consentiti dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Art. 3.

1. Per gli anni 1993 e 1994, i soggetti di cui all'articolo 65, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, destinano una ulteriore quota non inferiore al 25 per cento dei fondi annualmente disponibili in via prioritaria alla realizzazione o all'acquisto di immobili destinati alle esigenze di edilizia universitaria, anche per uso residenziale, e degli istituti pubblici di ricerca, da concedere in uso anche mediante locazione finanziaria agli enti interessati. Le università, per far fronte ai relativi oneri, possono utilizzare le proprie disponibilità di bilancio e anche di cassa, nonchè i fondi per l'edilizia. Si considerano prioritari gli interventi di completamento di programmi già avviati e gli interventi necessari a rendere funzionali lotti già parzialmente eseguiti.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 3.

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

modalità ed i criteri per l'attuazione del comma 1.

Art. 4.

1. Per l'anno scolastico 1993-1994, le nomine relative alla copertura dei posti delle dotazioni organiche aggiuntive, determinate ai sensi dell'articolo 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere disposte nel limite dell'80 per cento della consistenza delle predette dotazioni organiche e semprechè i docenti così nominati siano utilizzabili in posti che altrimenti andrebbero conferiti per supplenza annuale.

2. A decorrere dall'anno scolastico 1993-1994, le autorizzazioni ad accettare incarichi temporanei per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica, di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, possono essere concesse, fino ad un numero non superiore alla metà della totalità degli incarichi di durata non inferiore a quattro mesi attribuiti nell'anno scolastico 1991-1992, solo per incarichi da espletare presso l'Amministrazione della pubblica istruzione e presso l'università. Possono essere autorizzati altresì incarichi presso enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi o enti internazionali, con assegni a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. Al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati ed enti stranieri, di organismi o enti internazionali si applica il disposto di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Restano confermate tutte le altre disposizioni che disciplinano la materia di cui al citato articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

3. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, già prorogate di un anno scolastico dalla legge 11 febbraio 1992, n. 151,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 4.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sono ulteriormente prorogate di un altro anno scolastico. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale direttivo della scuola sono prorogate di un biennio.

4. La disposizione dell'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, si applica solo in caso di trasferimenti nell'ambito del territorio nazionale. Restano ferme le disposizioni della legge 11 febbraio 1980, n. 26, a favore degli impiegati dello Stato il cui coniuge, dipendente militare della pubblica amministrazione, presti servizio all'estero.

5. L'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, va interpretato nel senso che per i dipendenti del pubblico impiego, ivi compresi i dirigenti ed equiparati, nonché per il personale di magistratura ed equiparato, non si procede al computo delle maggiori anzianità ivi previste in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi, sono conservati *ad personam* e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.

Art. 5.

1. Per la predisposizione e l'attuazione dei progetti tesi a recuperare efficienza e produttività nella pubblica amministrazio-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Le assunzioni di personale tecnico e amministrativo delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 1989 e la data di entrata in vigore della presente legge o comunque conseguenti a concorsi già espletati entro tale periodo restano regolate esclusivamente dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successivi provvedimenti di proroga.

Art. 5.

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ne ed a contenere la spesa, il comitato metropolitano istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 10 ottobre 1992, esercita i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, sono altresì individuate le province nelle quali i rispettivi comitati provinciali della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, esercitano i poteri e le facoltà previsti dal citato articolo 18 del decreto-legge n. 344 del 1990 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 1991, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

Art. 6.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, in materia di canone di concessione, gli alloggi di servizio costruiti o acquistati ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 227, e della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e successive modificazioni, sono assoggettati al regime degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

2. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a cedere in proprietà, con priorità agli assegnatari o agli aventi causa alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) gli alloggi di cui al comma 1;

b) gli alloggi costruiti o acquistati ai sensi del numero 3) dell'articolo 1 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 6.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

come sostituito dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1967, n. 42;

c) gli alloggi che, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono stati trasferiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

3. Per la determinazione del prezzo di cessione delle unità abitative si applicano le disposizioni recate dall'articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni.

4. Le somme ricavate dalla vendita degli alloggi, al netto degli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi spettanti a società di compravendita di immobili eventualmente incaricate, sono destinate alla riduzione del disavanzo di bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

5. Le condizioni e le modalità della vendita sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ai fini dell'ammodernamento delle Forze armate, nonché della realizzazione di un programma di riduzione dei vincoli per le attività civili conseguenti all'esistenza di infrastrutture militari, il Ministero della difesa è autorizzato ad alienare i beni immobili demaniali e patrimoniali in uso, non più rispondenti alle necessità delle Forze armate. Alla vendita si provvede con il sistema dell'asta pubblica. Le somme ricavate dalla vendita sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, limitatamente agli esercizi 1993, 1994 e 1995, allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Art. 7.

1. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Soppresso

Art. 7.

1. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

le risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale o dalla attribuzione dei contributi sanitari in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono ridotte, per l'anno 1993, rispettivamente del 42 per cento per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, del 19 per cento per la regione Friuli-Venezia Giulia, del 14,50 per cento per la regione Sicilia e del 10,50 per cento per la regione Sardegna. Per gli anni successivi restano confermate le aliquote di riduzione di cui all'articolo 4, comma 11, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

2. All'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, le parole: «, oppure, in sostituzione anche parziale, variando in aumento entro il limite del 75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ed entro il limite del 75 per cento».

3. In relazione all'attuazione della direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente il completamento del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, è corrisposta a partire dall'anno 1993 alla regione Valle d'Aosta una assegnazione statale d'importo pari al gettito attribuito per l'anno 1991 ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 26 novembre 1981, n. 690, a titolo di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione delle sole merci comunitarie, incrementato annualmente in misura pari al tasso di inflazione programmato indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 362. Conseguentemente cessa, a partire dall'an-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

2. *Identico.*

3. Entro il 30 giugno 1993, il Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità, presenta al Parlamento una relazione sulla spesa sanitaria accertata di parte corrente, suddivisa per regioni e riferita agli esercizi finanziari degli anni 1989, 1990, 1991, 1992.

4. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

no 1993, l'attribuzione della quota dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione, prevista dal predetto articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 26 novembre 1981, n. 690, limitatamente alle merci provenienti dai Paesi della Comunità economica europea.

Art. 8.

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale amministrativo, artistico e tecnico degli enti lirici e istituzioni concertistiche assimilate è incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente pubblico o privato e **attività professionale o di lavoro autonomo**. Coloro che vengono a trovarsi in situazione di incompatibilità possono optare entro trenta giorni per la trasformazione del rapporto in contratto a tempo determinato di durata biennale. Le disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, non si applicano ai rapporti instaurati con gli enti lirici. Possono essere consentite eccezioni alla regola della incompatibilità esclusivamente per singole prestazioni professionali di altissimo livello artistico e a carattere saltuario, di volta in volta autorizzate con delibera del consiglio di amministrazione, su conforme parere del direttore artistico. Il trattamento economico di competenza dell'ente è sospeso per la durata della prestazione autorizzata.

2. Per il 1993, gli enti e le istituzioni di cui al comma 1 non possono assumere personale a tempo indeterminato, neanche in sostituzione di personale cessato dal servizio. Sono altresì vietate assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si tratti di personale artistico e tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli, o di personale artistico e amministrativo addetto alla preparazione e allo svolgimento di festival estivi o all'aperto di fama internazionale che risultino realtà consolidate e con carattere di continuità.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 8.

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale amministrativo, artistico e tecnico degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate è incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente pubblico o privato.

2. Coloro che vengono a trovarsi in situazione di incompatibilità possono optare entro trenta giorni per la trasformazione del rapporto in contratto a tempo determinato di durata biennale.

3. **Le attività di lavoro autonomo o professionale svolte dai dipendenti a tempo indeterminato sono consentite solo, a carattere saltuario, per prestazioni di alto valore artistico e professionale, fatti salvi i principi del non aggravio economico e le esigenze produttive degli enti o istituzioni di cui al comma 1. Tali attività devono essere preventivamente autorizzate dal sovrintendente, sentito il direttore artistico, e non devono essere sovvenzionate dallo Stato.**

4. Per il 1993, gli enti e le istituzioni di cui al comma 1 non possono assumere personale a tempo indeterminato, neanche in sostituzione di personale cessato dal servizio. Sono altresì vietate assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si tratti di personale artistico e tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli, o di personale **tecnico**, artistico e amministrativo addetto alla preparazione e allo svolgimento di *festival* estivi o all'aperto di fama internazionale che risultino realtà consolidate e con carattere di continuità.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

La permanenza della idoneità professionale artistica ai fini della continuazione del rapporto a tempo indeterminato del personale artistico in servizio al 31 dicembre 1992 è accertata su richiesta del sovrintendente, sentito il direttore artistico, da apposite commissioni nominate dal consiglio di amministrazione.

3. Per il 1993, la diaria per gli spettacoli fuori sede non può essere superiore alla quota giornaliera dello stipendio base lordo del dipendente non dirigente di qualifica più elevata. Per lo stesso anno, non può essere autorizzata una spesa complessiva per lavoro straordinario superiore al 90 per cento della media di quella sostenuta negli anni 1990, 1991 e 1992.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, come modificato dalla relativa legge di conversione, gli effetti economici previsti per gli anni 1992 e 1993 dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 22 maggio 1992, ai sensi della legge 13 luglio 1984, n. 312, e successive modificazioni, decorrono a partire dal 1° gennaio 1994. Sono vietati contratti integrativi aziendali che comportino oneri finanziari diretti o indiretti a carico degli enti, anche tramite riduzione dell'orario ordinario di lavoro.

5. Al fine di contenere i costi per compensi degli artisti, nonché per i contratti di carattere professionale o di collaborazione, il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, predispone entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un tariffario dei livelli massimi dei suddetti compensi sulla base delle medie praticate dai teatri lirici dei Paesi della Comunità economica europea, dell'Austria, della Svizzera, della Svezia, della Norvegia e della Finlandia.

6. Entro due mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario sarà liquidato agli enti lirici

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

5. La permanenza della idoneità professionale artistica ai fini della continuazione del rapporto a tempo indeterminato del personale artistico in servizio al 31 dicembre 1992 è accertata su richiesta del sovrintendente, sentito il direttore artistico, da **apposita commissione, nominata dal sovrintendente stesso, attenendosi ai criteri fissati per l'espletamento dei concorsi pubblici.**

6. *Identico.*

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, **convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438,** gli effetti economici previsti per gli anni 1992 e 1993 dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 22 maggio 1992, ai sensi della legge 13 luglio 1984, n. 312, e successive modificazioni, decorrono a partire dal 1° gennaio 1994. Sono vietati contratti integrativi aziendali che comportino oneri finanziari diretti o indiretti a carico degli enti, anche tramite riduzione dell'orario ordinario di lavoro.

8. *Identico.*

9. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ed alle istituzioni concertistiche assimilate un acconto di importo pari al 60 per cento del contributo ordinario dell'anno precedente. L'assegnazione di una quota del contributo ordinario, da quantificare con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, è condizionata per ciascun ente ad una contribuzione annua della regione e degli enti locali complessivamente non inferiore alla quota di spesa globale di ciascun ente accertata nel conto consuntivo dell'anno precedente, al netto delle partite di giro e delle anticipazioni bancarie, stabilita con il medesimo decreto.

7. Una seconda quota dell'acconto, pari ad un ulteriore 20 per cento, è erogata entro il 30 giugno 1993 qualora entro tale data non siano stati individuati nuovi parametri e definiti i nuovi organici per i singoli enti lirici da parte del Ministro del turismo e dello spettacolo.

8. Le minori entrate derivanti da riduzione del contributo statale costituiscono causa di forza maggiore ai fini della risoluzione senza penalità dei contratti di scrittura artistica.

Art. 9.

1. Le indagini statistiche che le Amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, svolgono per propri scopi conoscitivi devono essere assentite sul piano tecnico dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) qualora comportino una spesa a carico dei rispettivi bilanci e non rientrino nel Programma statistico nazionale.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

10. Identico.

11. Identico.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, emana direttive per la revisione delle convenzioni e degli atti aggiuntivi che disciplinano le concessioni autostradali, nonchè per la revisione, a partire dall'anno 1994, delle tariffe autostradali, tenuto conto dei piani finanziari, delle variazioni del costo della vita, dei volumi del traffico e dei dati scaturenti dagli indicatori di produttività.

2. Le tariffe di pedaggio autostradale sono fissate, conformemente alle direttive del CIPE, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a modificare, con proprio decreto, l'entità dei sovrapprezzi di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e a determinare le finalità di utilizzo di detti sovrapprezzi.

4. Il Ministro dei lavori pubblici indica, con proprio decreto, il quadro informativo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le società concessionarie devono annualmente trasmettere all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS).

5. Le società concessionarie autostradali, ancorchè non quotate in borsa, sono soggette all'obbligo della certificazione di bilancio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile.

6. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 15, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1982, n. 531, e le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 10.

1. Le province e i comuni possono, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni, anche mediante gli accordi di programma di cui al comma 9, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare l'entità del capitale sociale delle costituende società per azioni;

b) disciplinare i criteri di scelta dei possibili soci mediante procedimento di confronto concorrenziale, che tenga conto dei principi della normativa comunitaria con particolare riguardo alle capacità tecniche e finanziarie dei soggetti stessi;

c) disciplinare la natura del rapporto intercorrente tra l'ente locale e il privato.

3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo di cui al comma 1 si applicano le norme del decreto legislativo

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 11.

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

19 dicembre 1991, n. 406, e della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, e successive norme di recepimento.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:

a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;

c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

5. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista di cui al comma 1, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.

6. Ove gli introiti siano connessi a tariffe o prezzi amministrati, il Comitato interministeriale prezzi o il comitato provinciale prezzi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario dell'investimento, verifica l'eventuale presenza di fattori inflattivi che contrastino con gli indirizzi di politica economica generale. Eventuali successivi aumenti tariffari vengono determinati ai sensi del comma 4; il Comitato intermini-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

steriale prezzi o il comitato provinciale prezzi verifica tuttavia, entro lo stesso termine perentorio decorrente dalla comunicazione della delibera di approvazione della tariffa o del prezzo, la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 4 e 5, alle quali l'aumento deliberato resta subordinato.

7. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale partecipante potrà rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla società di cui al comma 1.

8. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle società di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni. L'importo massimo delle imposte di registro, ipotecarie e catastali di cui al comma 1 dell'articolo 7 della citata legge n. 218 del 1990 è fissato in lire 10 milioni, se l'operazione viene perfezionata entro il 31 dicembre 1994.

9. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministro per i problemi delle aree urbane, d'intesa con i Ministri competenti per settore, può promuovere gli opportuni accordi od intese con le amministrazioni regionali e locali interessate. Gli accordi e le intese dovranno essere corredati, tra l'altro, dalla progettazione di massima, dallo studio di impatto ambientale ove previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, da un progetto economico-finanziario con l'indicazione degli investimenti privati e degli eventuali finanziamenti pubblici derivanti da leggi statali, regionali e da impegni di bilancio comunale, nonché dalla specificazione delle misure organizzative di coordinamento e di intesa tra i soggetti interessati ai fini della tempestiva

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

attuazione degli interventi nei tempi previsti e della loro gestione. A tali fini, il Ministro per i problemi delle aree urbane nomina un comitato nazionale cui devono essere sottoposti i progetti economico-finanziari, presieduto dallo stesso Ministro e composto da dieci membri, di cui quattro nominati in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del tesoro, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministro per i problemi delle aree urbane, della Cassa depositi e prestiti e sei in rappresentanza degli istituti di credito a diffusa presenza nazionale.

Art. 11.

1. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) non sono soggetti, relativamente ai contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale da essi stipulati, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e di assistenza, non ponendo in essere, i contratti stessi, rapporti di subordinazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno natura interpretativa e si applicano anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

1. La lettera c) dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, da ultimo sostituita dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, è sostituita dalla seguente:

«c) titoli denominati in ECU (*European Currency Unit*), oppure in lire italiane riferite all'ECU, ovvero prestiti internazionali, nonché titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione alle

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

variazioni di un indice di prezzo determinato con decreto del Ministro del tesoro o in relazione alle variazioni del cambio della lira rispetto a specifiche valute determinate con decreto del Ministro del tesoro. Con gli stessi decreti sono determinate la durata, le caratteristiche ed ogni altra condizione e modalità relative all'emissione ed al collocamento di tali titoli ed all'accensione dei predetti prestiti».

Art. 13.

1. Al fine di assicurare una completa e razionale utilizzazione delle risorse stanziata con il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni, con il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, e con la legge 7 agosto 1989, n. 289, il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, revoca le autorizzazioni alla concessione dei mutui per interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del citato decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987, e successive modificazioni, che non risultino comunque stipulati decorso un triennio dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento concessivo.

2. Le disponibilità derivanti dalle revoche di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione di mutui finalizzati al completamento di impianti sportivi già finanziati in attuazione delle disposizioni legislative richiamate al medesimo comma 1, al fine di assicurarne la piena funzionalità.

3. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, sentita la regione competente, l'autorizzazione alla concessione dei mutui di cui al comma 2 del presente articolo è disposta con proprio

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 14.

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

decreto dal Ministro del turismo e dello spettacolo in base a criteri che tengano conto comparativamente dell'interesse sociale al completamento dell'opera, dell'ampiezza del bacino di utenza, dell'opportunità economica del finanziamento in relazione ai costi già sostenuti e delle garanzie offerte in ordine alla economicità della futura gestione dell'impianto. Con successivo decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo sono stabiliti termini e modalità per la presentazione delle domande.

4. I mutui autorizzati per le finalità di cui al comma 2 sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo nei limiti delle disponibilità derivanti dalle revoche disposte ai sensi del comma 1 del presente articolo. I mutui a favore degli enti locali sono assistiti dalla contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento ventennale costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei soggetti indicati al secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi. Per la durata dell'ammortamento, i fondi necessari all'erogazione dei contributi di cui al presente comma sono trasferiti annualmente all'Istituto per il credito sportivo che, in sede di formulazione del piano di ammortamento, provvede alla corrispondente riduzione della quota a carico dell'ente beneficiario.

Art. 14.

1. Il comma 2 dell'articolo 13-bis introdotto nel decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, dalla relativa legge di conversione, è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 75 del testo unico delle impo-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 15.

1. Il comma 2 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, **convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438**, è sostituito dal seguente:

«2. *Identico*».

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto per gli interessi e i proventi maturati a partire dal 9 settembre 1992».

2. I decreti legislativi previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, dovranno assicurare nel complesso maggiori entrate nette in misura non inferiore a lire 1.500 miliardi nel 1993, a lire 3.000 miliardi nel 1994 e a lire 2.500 miliardi nel 1995.

3. All'articolo 4, comma 5, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, all'alinea le parole: «e lire 24.510 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «e lire 24.010 miliardi»; alla lettera *b)* del medesimo comma 5, le parole: «quanto a lire 8.290 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a lire 8.790 miliardi»; alla lettera *c)* del medesimo comma 5, le parole: «quanto a lire 15.933 miliardi per l'anno 1993 e lire 19.400 miliardi per l'anno 1994» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a lire 15.433 miliardi per l'anno 1993 e lire 18.900 miliardi per l'anno 1994».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

